


MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONALE (M.O.G.) AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001

Il presente "Modello Organizzativo Gestionale" di proprietà di SUOLO E SALUTE s.r.l., è stato redatto da Sea Gruppo S.R.L., verificato da RAQ ed approvato dal Consiglio di Amministrazione.

Il R.AQ


Il Presidente del CDA


Sommario

Sommario	2
PARTE GENERALE.....	4
1. PREMESSA – LA RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA DELL’ENTE	4
1.1. Decreto Legislativo n. 231/2001	4
1.2. Reati presupposto	5
1.3. Soggetti responsabili dei reati presupposto	14
1.4. Interesse o vantaggio dell’ente	14
1.5. Reati commessi all’estero	15
1.6. Esclusione della responsabilità amministrativa	15
1.7. Il sistema sanzionatorio.....	17
2. MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO SUOLO E SALUTE.....	22
2.1. Operatività e politica.....	22
2.2. Struttura organizzativa.....	27
2.3. Destinatari del modello organizzativo	39
2.4. Risorse finanziarie	39
3. INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DI RISCHIO	40
3.1. Procedimento per l’individuazione delle aree di rischio in Suolo e Salute e gap analysis.....	40
4. CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO	42
5. SISTEMA DISCIPLINARE.....	42
5.1. L’esercizio del potere disciplinare e il procedimento	43
5.2. Sanzioni e misure disciplinari	44
6. ORGANISMO DI VIGILANZA (OdV).....	51
6.1. Requisiti e composizione.....	51
6.2. Funzioni e poteri	53
6.3. Flussi informativi verso il vertice societario	54
6.4. Flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza.....	55

7. DIVULGAZIONE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO	57
7.1. Informazione dei destinatari sul modello organizzativo	57
7.2. Formazione sul modello organizzativo.....	57
PARTE SPECIALE.....	59
A. I REATI IN DANNO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	60
B. REATI SOCIETARI	78
C. DELITTI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI GRAVI O GRAVISSIME COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO	93
D. DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA E REATI TRANSNAZIONALI	97
E. DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO	110
F. REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA NONCHÉ AUTORICICLAGGIO.....	125

PARTE GENERALE

1. PREMESSA – LA RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DELL'ENTE

1.1. Decreto Legislativo n. 231/2001

Il D.lgs. n. 231 dell'8 giugno 2001 recante la "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica", è stato emanato in attuazione della delega contenuta nell'art. 11 della legge 29.9.2000 n. 300

Tale normativa ha introdotto nel sistema legislativo italiano una nuova forma di responsabilità amministrativa per i reati commessi nell'interesse o a vantaggio dell'ente dai propri amministratori e/o dipendenti (reati presupposto), che va ad aggiungersi al sistema sanzionatorio penale ed amministrativo (fiscale, tributario, ambientale ecc.) già esistente, integrandosi con esso e completandolo.

Le disposizioni in esso previste si applicano agli enti forniti di personalità giuridica ed alle società ed associazioni anche prive di personalità giuridica, mentre non si applicano allo Stato, agli Enti Pubblici Territoriali ed agli altri enti pubblici non economici che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.

Il D. lgs. fornisce un complesso organico di norme che individuano i principi generali, i criteri di attribuzione della responsabilità amministrativa, le condotte illecite in relazione alle quali sorge la responsabilità, i casi di esonero e le sanzioni.

L'applicazione della normativa è demandata al giudice penale competente a giudicare l'autore del fatto/reato sicché nel medesimo procedimento penale, il giudice è chiamato ad accertare la sussistenza della responsabilità penale a carico della persona fisica e la sussistenza della responsabilità amministrativa a carico dell'ente, con l'applicazione delle rispettive sanzioni.

Fanno eccezione gli illeciti in materia di abuso di informazioni privilegiate, manipolazione del mercato e aggio, che sono accertati e sanzionati dalla CONSOB.

I presupposti per la sussistenza della responsabilità dell'ente, espressamente previsti dall'art. 5, sono i seguenti:

- 1) la commissione di un reato espressamente previsto (REATO PRESUPPOSTO);
- 2) il rapporto qualificato tra autore materiale del fatto illecito ed ente;
- 3) l'interesse o vantaggio che trae l'ente dalla commissione della condotta illecita.

1.2. Reati presupposto

La responsabilità amministrativa non ha portata generale, cioè non riguarda ogni reato, ma sorge esclusivamente in conseguenza della commissione di una delle ipotesi di reato espressamente indicate dal D. lgs. n. 231/2001 e successive modifiche ed integrazioni o da altra norma che espressamente la preveda richiamando l'applicazione di tale decreto.

Attualmente le ipotesi di reato da cui può derivare la responsabilità a carico dell'ente sono le seguenti:

Articolo 24

Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico

- **art. 316 bis c.p. Malversazione a danno dello Stato**
- **art. 316 ter c.p. Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato**
- **art. 640 c.p. Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico**
- **art. 640 bis c.p. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche**
- **art. 640 ter c.p. Frode informatica**

Articolo 24 bis

Delitti informatici e trattamento illecito di dati

(Articolo inserito dalla l. n. 48/2008)

- **art. 491 bis c.p. Documenti informatici**
- **art. 615 ter c.p. Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico**
- **art. 615 quater c.p. Detenzione e diffusione abusive di codici di accesso a sistemi informatici o telematici**
- **art. 615 quinquies c.p. Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico**
- **art. 617 quater c.p. Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche**
- **art. 617 quinquies c.p. Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche**
- **art. 635 bis c.p. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici**

- **art. 635 ter c.p. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità**
- **art. 635 quater c.p. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici**
- **art. 635 quinquies c.p. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità**
- **art. 640 quinquies c.p. Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica**

Articolo 24 ter

Delitti di criminalità organizzata

(Articolo inserito dalla l. n. 94/09)

- **art 416 c.p. Associazione per delinquere**
- **art. 416 bis c.p. Associazioni di tipo mafioso anche straniere**
- **art. 416 ter c.p. Scambio elettorale politico-mafioso**
- **Altri delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis o al fine di agevolare associazioni di tipo mafioso**
- **art. 630 c.p. Sequestro di persona a scopo di estorsione**
- **art. 74 D.P.R. n. 309/1990 Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope**
- **art. 407, comma 2, lett. A) n. 5 c.p.p. Delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione di esplosivi, di armi**

Articolo 25

Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione

(Articolo modificato dalla l. 190/12)

- **art. 317 c.p. Concussione** (Art. modificato dalla l. n. 69 del 2015)
- **art. 318 c.p. Corruzione per l'esercizio della funzione** (Art. modificato dalla l. n. 69 del 2015)
- **art. 319 c.p. Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio** (Art. modificato dalla l. n. 69 del 2015)
- **art. 319 aggravato ai sensi dell'art. 319 bis**
- **art. 319 ter c.p. Corruzione in atti giudiziari** (Art. modificato dalla l. n. 69 del 2015)
- **art. 319 quarter c.p. Induzione indebita a dare o promettere utilità** (Art. modificato dalla l. n. 69/15)

- **art. 320 Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio**
- **art. 321 c.p. Pene per il corruttore**
- **art. 322 c.p. Istigazione alla corruzione**
- **art. 322 bis c.p. Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri**

Articolo 25 bis

Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento

(Articolo inserito dal d.l. n. 350/2001)

- **art. 453 c.p. Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate**
- **art. 454 c.p. Alterazione di monete**
- **art. 455 c.p. Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate**
- **art. 457 c.p. Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede**
- **art. 459 c.p. Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati**
- **art. 460 c.p. Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di debito pubblico o di valori di bollo**
- **art. 461 c.p. Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata**
- **art. 464 c.p. Uso di valori di bollo contraffatti o alterati**
- **art. 473 c.p. Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni**
- **art. 474 c.p. Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi**

Art. 25 bis.1

Delitti contro l'industria e il commercio

(Articolo inserito dalla legge n. 99 del 2009)

- **art. 513 c.p. Turbata libertà dell'industria o del commercio**
- **art. 513 bis c.p. Illecita concorrenza con minaccia e violenza**

- **art. 514 c.p. Frodi contro le industrie nazionali**
- **art. 515 c.p. Frode nell'esercizio del commercio**
- **art. 516 c.p. Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine**
- **art. 517 c.p. Vendita di prodotti industriali con segni mendaci**
- **art. 517 ter c.p. Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale**
- **art. 517 quarter c.p. Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari**

Art. 25 ter

Reati societari

(Articolo inserito dal d.lgs. n. 61/2002)

- **art. 2621 c.c. False comunicazioni sociali** (*articolo sostituito dalla l. n. 69 del 2015*)
- **art. 2621 bis c.c. Fatto di lieve entità** (*articolo inserito dalla legge n. 69 del 2015*)
- **art. 2621 ter c.c. Non punibilità per particolare tenuità** (*articolo inserito dalla legge n. 69 del 2015*)
- **art. 2622 c.c. False comunicazioni sociali delle società quotate** (*articolo sostituito dalla l. n. 69 del 2015*)
- **art. 2625 c.c. Impedito controllo**
- **art. 2626 c.c. Indebita restituzione dei conferimenti**
- **art. 2627 c.c. Illegale ripartizioni degli utili e delle riserve**
- **art. 2628 c.c. Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante**
- **art. 2629 c.c. Operazione in pregiudizio dei creditori**
- **art. 2629 bis c.c. Omessa comunicazione del conflitto d'interesse**
- **art. 2632 c.c. Formazione fittizia del capitale**
- **art. 2633 c.c. Indebita ripartizioni dei beni sociali da parte dei liquidatori**
- **art. 2635 c.c. Corruzione tra privati** (*Articolo sostituito dalla l. 190 del 2012*)
- **art. 2636 c.c. Illecita influenza sull'assemblea**
- **art. 2637 c.c. Aggiotaggio**
- **art. 2638 c.c. Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza**
- **art. 173 bis D. lgs. n. 58/1998 Falso in prospetto** (ha sostituito l'abrogato art. 2623 c.c.)

- **art. 27 d. lgs. n. 39/10 Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione** (ha abrogato l'art. 2624 c.c.)

Articolo 25 quater

Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico

(articolo inserito dalla legge n. 7 del 2003)

- **art. 270 c.p. Associazioni sovversive**
- **art. 270 bis c.p. Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico**
- **art. 270 ter c.p. Assistenza agli associati**
- **art. 270 quater c.p. Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale**
- **art. 270 quater 1 c.p. Organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo** (Art. inserito dal d.l. n. 7/2015)
- **art. 270 quinquies c.p. Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale** (Art. modificato dal d.l. n. 7/2015)
- **art. 270 sexies c.p. Condotte con finalità di terrorismo**
- **art. 280 c.p. Attentato per finalità terroristiche o di eversione**
- **art. 280 bis c.p. Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi**
- **art. 289 bis c.p. Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione**
- **art. 302 c.p. Istigazione a commettere uno dei delitti contro la personalità dello Stato**
- **art. 304 c.p. Cospirazione politica mediante accordo**
- **art. 305 c.p. Cospirazione politica mediante associazione**
- **art. 306 c.p. Banda armata: formazione e partecipazione**
- **art. 307 c.p. Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata**
- **art. 1 l. n. 342/1976 Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo**
- **art. 2 l. n. 342/1976 Danneggiamento delle installazioni a terra**
- **art. 3 l. n. 422/1989 Reati contro la sicurezza della navigazione marittima e contro la sicurezza delle installazioni fisse sulla piattaforma intercontinentale**
- **art. 5 D. lgs. n. 625/1979 Pentimento operoso**
- **art. 2 Convenzione di New York del 1999** → sanziona le fattispecie penalmente rilevanti dirette a fornire, direttamente o indirettamente, ma comunque volontariamente, fondi a favore di

soggetti che intendono porre in essere reati di terrorismo, tra cui il dirottamento di aeromobili, gli attentati contro il personale diplomatico, il sequestro di ostaggi, l'illecita realizzazione di ordigni nucleari, i dirottamenti di navi, l'esplosione di ordigni.

Art. 25 quater. 1

Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili

(Articolo inserito dalla legge n. 7 del 2006)

- **art. 583 bis c.p. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili**

Articolo 25 quinquies

Delitti contro la personalità individuale

- **art. 600 c.p. Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù**
- **art. 600 bis c.p. Prostituzione minorile**
- **art. 600 ter c.p. Pornografia minorile**
- **art. 600 quarter c.p. Detenzione di materiale pornografico**
- **art. 600 quater.1 c.p. Pornografia virtuale**
- **art. 600 quinquies c.p. Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile**
- **art. 601 c.p. Tratta di persone**
- **art. 602 c.p. Acquisto e alienazione di schiavi**
- **art. 609 undecies c.p. Adescamento di minorenni**

Articolo 25 sexies

Abusi di mercato

(articolo inserito dalla legge 62 del 2005)

- **art. 184 D. lgs. n. 58/1998 Abuso di informazioni privilegiate**
- **art. 185 D. lgs. n. 58/1998 Manipolazione di mercato**

Articolo 25 septies

Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro

(Articolo inserito dalla legge n. 123 del 2007 e sostituito dal d. lgs. n. 81/08)

- **art. 589 c.p. Omicidio colposo**
- **art. 590 c.p. comma 3 Lesioni personali colpose**

Articolo 25 octies

Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché auto riciclaggio

(Articolo inserito dal d.lgs. n. 231/2007)

- **art. 648 c.p. Ricettazione**
- **art. 648 bis c.p. Riciclaggio**
- **art. 648 ter c.p. Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita**
- **art. 648 ter 1 Autoriciclaggio** (*Articolo inserito dalla l. n. 186 del 2014*)

Articolo 25 nonies

Delitti in materia di violazione del diritto d'autore

(Articolo inserito dalla legge n. 99 del 2009)

- **art. 171 primo comma lett. a-bis e comma 3 l. n. 633/1941 Protezione penale dei diritti di utilizzazione economica e morale**
- **art. 171 bis l. n. 633/1941 Tutela penale del *software* e delle banche dati**
- **art. 171 ter l. n. 633/1941 Tutela penale delle opere audiovisive**
- **art. 171 septies l. n. 633/1941 Responsabilità penale relativa ai supporti**
- **art. 171 octies l. n. 633/1941 Responsabilità penale relativa a trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato**

Articolo 25 decies

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

(Articolo inserito con la legge n. 116 del 2009)

- **art. 377 bis c.p. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria**

Articolo 25 undecies

Reati ambientali

(Articolo inserito dal d.lgs. n. 121/2011)

- **art. 452 bis c.p. Inquinamento ambientale** (articolo introdotto dalla l. n. 68 del 2015)
- **art. 452 quater c.p. Disastro ambientale** (articolo introdotto dalla l. n. 68 del 2015)
- **art. 452 quinquies c.p. Delitti colposi contro l'ambiente** (Articolo introdotto dalla l. n. 68 del 2015)
- **art. 452 sexies c.p. Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività** (articolo introdotto dalla l. n. 68 del 2015)
- **art. 452 octies c.p. Circostanze aggravanti** (articolo introdotto dalla l. n. 68 del 2015)
- **art. 727 bis c.p. Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette**
- **art. 733 bis c.p. Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto**
- **D. Lgs n.152/2006, art. 137 Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili**
- **D. Lgs n.152/2006, art. 256 Attività di gestione di rifiuti non autorizzata**
- **D. Lgs n. 152/2006, art. 257 Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee**
- **D. Lgs n.152/2006, art. 258 Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari**
- **D. Lgs n.152/2006, art. 259 Traffico illecito di rifiuti**
- **D. Lgs n.152/2006, art. 260 Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti**
- **D. Lgs n.152/2006, art. 260-bis Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti**
- **D. Lgs n.152/2006, art. 279 c. 5 Emissioni in atmosfera oltre i valori limite o in violazione delle prescrizioni**

- **L. n.150/1992, art. 1 e art. 2 Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette**
- **L. n. 549/1993, art. 3 c. 6 Produzione, consumo, importazione, esportazione, detenzione e commercializzazione di sostanze lesive dell'ozono e dell'ambiente**
- **D. lgs. N. 202/2007 art. 8 Inquinamento doloso provocato dalle navi**
- **D. lgs. N. 202/2007 art. 9 Inquinamento colposo provocato dalle navi**

Articolo 25 duodecies

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

(Articolo inserito dal d. lgs. n. 109/12)

- **art. 22 comma 12 bis D. lgs. n. 286/1998**

Illeciti ex 231 non inseriti nel d. lgs. n. 231 del 2001

Reati transnazionali - L. n. 146/06

- **art. 416 Associazione per delinquere**
- **art. 416 bis Associazioni di tipo mafioso anche straniere**
- **art. 291 quater D.P.R. n. 43/73 Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri**
- **art. 74 D.P.R. n. 309/90 Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope**
- **art. 12 d. lgs. n. 286/98 Reati in materia di immigrazione clandestina**
- **art. 377 bis Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria**
- **art. 378 Favoreggiamento personale**

Le singole fattispecie di reato verranno di seguito esaminate e valutate in rapporto all'attività svolta da Suolo e Salute.

1.3. Soggetti responsabili dei reati presupposto

L'Art. 5 stabilisce quali siano i soggetti responsabili dei reati presupposto, cioè i soggetti che con il loro comportamento possono determinare l'insorgere della responsabilità amministrativa dell'ente. Tali soggetti vengono individuati in relazione al particolare rapporto che hanno con l'ente come di seguito specificato:

a) persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso,

b) persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).

In base a quanto previsto dalla normativa, l'ente risponde sia dei reati commessi da soggetti che rivestono **posizioni apicali** (lett. a) sia dei reati commessi da soggetti in **posizione sottoposta** (lett. b).

Occorre, inoltre, rilevare che in relazione ai soggetti in posizione apicale di cui alla lettera a) il legislatore non si sia limitato ad avere riguardo alla qualifica rivestita in via formale, ma abbia voluto allargare la responsabilità anche nei confronti di coloro che effettivamente, "in fatto" rivestano funzioni di gestione e di controllo dell'ente .

1.4. Interesse o vantaggio dell'ente

Affinché sussista responsabilità ex D. lgs. n. 231, il soggetto attivo del reato deve aver agito nell'interesse o a vantaggio dell'ente.

Il duplice riferimento all'interesse e al vantaggio sottende la diversità tra i due concetti. Come emerge dalla Relazione governativa di accompagnamento al Decreto, al primo viene riconosciuta una valenza soggettiva, riferita cioè alla volontà dell'autore materiale del reato, il quale deve aver agito avendo come fine quello di realizzare uno specifico interesse dell'ente, mentre al secondo si attribuisce una valenza oggettiva, riferita ai risultati effettivi della condotta dell'autore materiale del reato.

L'interesse è dunque la finalizzazione del reato all'acquisizione di una utilità per l'ente, anche se di natura non necessariamente economica.

Il vantaggio è il beneficio oggettivamente derivato all'ente dalla commissione del reato, di qualunque natura esso sia (es: acquisizione di clientela, risparmio di spesa...)

Qualora, invece, manchi completamente l'interesse dell'ente e il soggetto qualificato abbia agito per realizzare un interesse proprio o di terzi, la responsabilità non si estenderà anche alla società, bensì rimarrà in capo unicamente all'autore del reato.

1.5. Reati commessi all'estero

Il D. lgs. n. 231 non circoscrive la responsabilità dell'ente ai soli reati commessi sul territorio nazionale ma, abbandonando il principio di territorialità, la estende anche agli illeciti penalmente rilevanti posti in essere all'estero.

In particolare, l'art. 4 dispone che gli enti aventi la sede nello stato italiano rispondono anche dei reati commessi all'estero, purché nei loro confronti non proceda lo stato del luogo in cui è avvenuto il fatto.

Pertanto, l'ente sarà perseguibile per i reati commessi oltre il confine nazionale qualora:

- abbia la sede nel territorio italiano,
- lo stato estero in cui è stato commesso il fatto non stia procedendo contro di esso,
- sussistano le condizioni di procedibilità prevista dagli artt. 7, 8, 9 e 10 del codice penale.

Strettamente connessa alla problematica dei reati commessi all'estero vi è la figura del c.d. "reato transnazionale" di cui si dirà compiutamente in seguito.

1.6. Esclusione della responsabilità amministrativa

Il D. lgs. n. 231/2001 prevede i casi in cui l'ente possa essere esonerato dalla responsabilità per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato, distinguendo il caso in cui il fatto penalmente rilevante sia stato commesso da un soggetto apicale o da un sottoposto.

L'art. 6 esclude che l'ente risponda del reato presupposto commesso da un soggetto apicale qualora provi che:

- a) l'organo dirigente abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento sia stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- c) le persone abbiano commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;

d) non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b).

Nel caso invece in cui il reato sia stato commesso da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di un soggetto in posizione apicale, l'ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza, ma tale inosservanza è in ogni caso esclusa se l'ente, prima della commissione del reato, abbia adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

In ogni caso l'ente sarà esonerato da responsabilità nel caso in cui soggetti in posizione apicale e i soggetti subordinati abbiano agito nell'esclusivo interesse proprio o di terzi o abbiano commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestioni predisposti dall'ente.

A prescindere dalla qualifica del soggetto attivo del reato, in tema di esonero da responsabilità, la figura del modello di organizzazione, gestione e controllo per la prevenzione dei reati, prima sconosciuta nel nostro sistema, riveste pertanto un ruolo fondamentale, in quanto l'adozione preventiva del modello e la sua efficace attuazione escludono la responsabilità dell'ente per eventuali reati commessi dai soggetti indicati all'art. 5 comma 1.

Esso costituisce il complesso di principi, regole e disposizioni volte a prevenire la commissione dei reati ed è il medesimo articolo 6 a fissarne gli elementi essenziali e le caratteristiche.

In relazione all'estensione dei poteri delegati ed al rischio di commissione dei reati, il MOG deve rispondere alle seguenti esigenze:

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati: deve dunque prevedere la mappatura delle aree a rischio di reato in relazione all'attività specificamente svolta;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione alle ipotesi penalmente rilevanti da prevenire,
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- definire un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure previste dal modello, prevedendo le sanzioni e le relative modalità applicative da comminare ai soggetti responsabili della violazione delle norme contenute nel codice etico e del mancato rispetto delle disposizioni indicate nel modello.

Una volta adottato il modello nel rispetto della normativa vigente, l'ente deve provvedere alla sua efficace attuazione, sia attraverso la periodica verifica e modifica dello stesso, che attraverso l'attività di controllo e vigilanza sulla sua operatività, sanzionando le violazioni con l'applicazione delle sanzioni disciplinari.

1.7. Il sistema sanzionatorio

Le sanzioni previste per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono:

- Sanzioni amministrative pecuniarie,
- Sanzioni interdittive,
- Confisca,
- Pubblicazione della sentenza.

La disciplina dell'illecito amministrativo è volta ad incoraggiare il recesso attivo dell'ente, pertanto prevede che esso non risponderà del reato commesso dai soggetti di cui all'art. 5, quando volontariamente impedirà il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.

Le sanzioni pecuniarie

La sanzione pecuniaria, prevista dall'art. 10, rappresenta la sanzione principale della nuova forma di responsabilità e si applica sempre. La determinazione delle sanzioni si fonda su un sistema di quote, ideato sulla falsariga dei minimi e massimi edittali che caratterizzano il sistema sanzionatorio penale.

La legge, per ciascuna fattispecie rilevante, determina in astratto un numero minimo e un massimo di quote; sarà poi il giudice, nel caso concreto, accertata la responsabilità dell'ente, ad irrogare la sanzione, tenendo conto dei seguenti criteri di commisurazione:

- a) gravità del fatto;
- b) grado di responsabilità dell'ente;
- c) attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori reati.

L'importo di una quota non corrisponda ad una cifra in euro già determinata per legge ma viene stabilito sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente, così che possa essere garantita un'equilibrata efficacia sanzionatoria. Il d. lgs. n. 231/2001 ha, inoltre, fissato dei parametri per fissarne il valore:

- l'importo di una quota non può essere né inferiore a € 258 né superiore a € 1.549;
- la sanzione pecuniaria non può essere irrogata per un numero di quote inferiore a cento né superiore a mille.

Nel caso in cui l'autore del fatto ha agito nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne ha ricavato vantaggio o ha ricavato un vantaggio minimo e nel caso in cui il danno cagionato sia di particolare tenuità, il valore della quota è sempre di € 103.

Il d.lgs. n. 231, all'art. 12, prevede una serie di casi in cui la sanzione pecuniaria viene ridotta:

a) sanzione ridotta di 1/2 e comunque non superiore a € 103.291,38 se:

- l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo,
- il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità;

b) sanzione ridotta da 1/3 a 1/2 se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado:

- l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato o si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;
- è stato adottato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

c) sanzione ridotta da 1/2 ai 2/3 se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:

- l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;
- è stato adottato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Nell'applicazione della sanzione pecuniaria il Giudice è quindi chiamato ad effettuare due diverse e successive operazioni di apprezzamento al fine di un maggiore adeguamento della sanzione alla gravità del fatto ed alle condizioni economiche dell'ente, dovendo prima valutare il numero di quote da applicare, tra il minimo ed il massimo previsto dalla legge e, successivamente, stabilire il valore della quota.

In ogni caso la sanzione pecuniaria non può essere inferiore ad € 10.329,00

Le sanzioni interdittive

Le sanzioni interdittive individuate dall'art. 9 e disciplinate dagli artt. 13 e ss., costituiscono una forma di pena particolarmente gravosa per l'ente, poiché possono limitarne l'attività, fino a paralizzarla. Esse sono le seguenti:

- l'interdizione dall'esercizio delle attività,
- la sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito,
- il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio,
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi,
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi

Per la loro gravità, si applicano solo ai casi più gravi, espressamente previsti, allorché ricorrano le specifiche condizioni per le quali è necessaria una ulteriore ed apposita valutazione da parte del Giudice.

Tali condizioni sono le seguenti:

- l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale o da soggetti sottoposti all'altrui direzione, quando, in questo caso, la commissione del reato è stata determinata da agevolata da gravi carenze organizzative;
- in caso di reiterazione degli illeciti

In ogni caso non si procede alla applicazione delle sanzioni interdittive qualora il reato sia stato commesso nel prevalente interesse dell'autore del reato o di terzi e l'Ente ne ha ricavato un vantaggio minimo o nullo, ovvero il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità.

E' altresì esclusa l'applicazione delle sanzioni interdittive, ex art. 17, in presenza di condotte riparatorie, e segnatamente, qualora l'ente, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado:

- abbia risarcito il danno ed eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato oppure si sia efficacemente adoperato in tal senso;
- abbia eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato, adottando e attuando modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- abbia messo a disposizione il profitto del reato ai fini della confisca.

Le sanzioni in oggetto sono normalmente temporanee ed hanno una durata compresa tra tre mesi e due anni. La loro scelta e commisurazione è rimessa al Giudice secondo i criteri in precedenza indicati per la comminazione delle sanzioni pecuniarie e tenendo conto dell'idoneità della sanzione a prevenire gli illeciti del tipo di quello commesso. Qualora lo ritenga necessario, il Giudice può applicarle congiuntamente. L'interdizione dall'esercizio dell'attività è residuale e si applica solo quando l'irrogazione delle altre sanzioni interdittive risulta inadeguata.

L'interdizione definitiva può essere disposta solo allorché l'ente abbia tratto dal reato un profitto di rilevante entità e sia già stato condannato almeno tre volte negli ultimi sette anni alla interdizione temporanea all'esercizio dell'attività. Altrettanto per il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione.

Se sussistono i presupposti per l'applicazione di una sanzione interdittiva che determina l'interruzione dell'attività, il Giudice, in luogo dell'applicazione della sanzione, dispone la prosecuzione dell'attività dell'ente da parte di un commissario per un periodo pari alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata applicata, allorché l'ente svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio alla collettività, oppure qualora l'interruzione comporti gravi conseguenze economiche a livello occupazionale.

Tanto per le sanzioni interdittive che per quelle pecuniarie l'art. 26 del d. lgs. n. 231/01 prevede la riduzione delle sanzioni da un terzo alla metà nel caso di delitto tentato.

La confisca (art. 19)

La confisca del prezzo o del profitto del reato, disciplinata dall'art. 19, è sempre disposta con la sentenza di condanna.

Essa è prevista sia nella sua forma tradizionale, che ha ad oggetto il prezzo o il profitto del reato, sia nella forma per equivalente, avente ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo, salvo per la parte che può essere restituita al danneggiato e fatti salvi i diritti acquistati dai terzi in buona fede.

La confisca può essere preceduta dal sequestro preventivo, che viene disposto dal Giudice delle Indagini Preliminari in considerazione della concreta fondatezza dell'accusa ed in presenza di gravi indizi di responsabilità dell'Ente.

La pubblicazione della sentenza di condanna (art. 18)

Questa tipologia di sanzione viene inflitta in presenza di una sentenza di condanna, allorché all'ente sia stata applicata una sanzione interdittiva.

La pubblicazione della sentenza, per intero o per estratto, può essere disposta dal giudice per una sola volta in uno o più giornali dallo stesso indicati, unitamente all'affissione nel comune in cui l'ente ha la sede principale. La pubblicazione viene eseguita a cura della Cancelleria ma a spese dell'ente.

2. MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO SUOLO E SALUTE

Il presente documento è composto da una parte generale, avente ad oggetto le caratteristiche strutturali dell'Organizzazione nonché le modalità di creazione del modello e della sua diffusione – formazione/informazione, ed una parte speciale, avente ad oggetto le diverse tipologie di reati presupposto contemplati nel D.Lgs. 231/2001 e le procedure adottate per prevenirne la commissione. Ivi è stata predisposta una scheda per ciascuna categoria di reato risultata a rischio medio o alto a seguito della mappatura e dell'analisi dei rischi. Ogni singola scheda contiene, oltre all'elencazione delle fattispecie di reato, l'individuazione delle attività e dei soggetti a rischio e specifiche regole, divieti e controlli interni da porre in essere per ridurre significativamente la probabilità di accadimento dei reati stessi.

Il presente documento, unitamente al Codice Etico e di Comportamento (RQ 10.05), ai Protocolli e ai Regolamenti/Procedure/Istruzioni operative del sistema qualità di Suolo e Salute S.r.l. in esso richiamati, rappresenta la formalizzazione del modello di organizzazione e gestione istituito ai sensi del D.Lgs. 231/2001 s.m.i..

2.1. Operatività e politica

SUOLO E SALUTE S.r.l. svolge attività di controllo e certificazione nel settore dell'agricoltura biologica nell'ambito della Normativa europea di cui al Reg. CE 28 giugno 2007, n. 834/2007, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché della normativa nazionale adottata in conformità al medesimo Regolamento, in forza del decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali n. 9697232 del 30.12.1996, in Gazz. Uff. n. 19 del 24.1.1997.

Suolo e Salute s.r.l., inoltre, è accreditata da ACCREDIA per la norma tecnica ISO/IEC 17065:2012 per la certificazione di prodotto

L'azienda, nata come un Organismo di Controllo per l'agricoltura biologica, ha oggi ampliato la propria gamma di servizi con:

- Attività di certificazione sulle produzioni regolamentate ai sensi dei Regg.CE 1151/2012 e 491/2009 e D.L. n.61 del 08/04/2010;*(autorizzazione MIPAF DM del 26/02/2003 e accreditamento Accredia registrazione 051 B)*
- Attività di certificazione dei sistemi di tracciabilità aziendale e di filiera agroalimentare secondo la norma Uni En Iso 22005/2008 *(accreditamento Accredia, Registrazione 051 B)*;
- Attività di certificazione del metodo dell'agricoltura integrata secondo le prescrizioni della L.R. della Toscana n° 25/99 *(autorizzazione n° 3758 del 01/07/2004)*;

- Attività di certificazione dei sistemi di gestione secondo la norma Iso14001:2004;
- Attività di certificazione dei sistemi di gestione secondo le norme Iso 9001:2008;
- Attività di certificazione dello standard GLOBALGAP Fruit and Vegetables (*accreditamento Accredia, Registrazione 051 B*);
- Attività di certificazione del metodo dell'agricoltura integrata secondo la norma UNI 11233:2009 (*accreditamento Accredia, Registrazione 051 B*);
- Attività di certificazione di disciplinari privati (per le produzioni non regolamentate);
- Attività di certificazione del metodo dell'agricoltura di qualità QM secondo le prescrizioni dalla LR delle Marche n° 23/03;
- Attività di certificazione del metodo dell'agricoltura di qualità QC secondo le prescrizioni della L.R. 28/99 n.28 dell'Emilia Romagna;
- Attività di certificazione delle produzioni da Agricoltura Integrata secondo le prescrizioni della L.R. 27 aprile 1999, n.14 della Basilicata;
- Attività di certificazione per la produzione di carni di qualità a marchio "AQUA" secondo le prescrizioni della L.R. agosto 2002 n.21;
- Attività di certificazione dei prodotti da agricoltura biologica in conformità al Reg.CE 834/2007 (*accreditamento Accredia, Registrazione 051 B*) e a standard internazionali (JAS, COR, BioSuisse e Delinat);
- Attività di certificazione di prodotti biologici vegani (Biovegan Attitude);
- Attività di certificazione di prodotti vegani (Vegan Attitude);
- Attività di certificazione vegana dei prodotti di biocosmesi (Biocosmesi Vegan Attitude);
- Attività di certificazione vegana dei prodotti cosmetici (Cosmesi Vegan Attitude);
- Attività di certificazione Etichettatura volontaria delle carni bovine e avicole.

L'ambito di operatività è il settore agro-alimentare e la missione aziendale è il miglioramento continuo della gestione e della qualità di servizi che la società è in grado di fornire.

Suolo e Salute è un Organismo di Certificazione che propone i propri servizi a tutti i soggetti presenti sui mercati nazionali ed internazionali con competenza, senza discriminazioni, in piena trasparenza, affidabilità ed imparzialità in accordo alle disposizioni previste dalle norme UNI CEI ENISO/IEC 17021:2006 e ISO/IEC 17065:2012. In particolare, come previsto dalla nuova norma entrata in vigore al fine di garantire la salvaguardia dell'imparzialità, Suolo e Salute ha previsto un Comitato per la Salvaguardia dell'Imparzialità (C.S.I.) per:

- affiancare Suolo e Salute nello sviluppo delle politiche relative all'imparzialità delle proprie attività di certificazione;
- contrastare ogni tendenza, da parte di Suolo e Salute di certificazione, che aspetti commerciali o di altra natura, impediscano una congruente obiettività nell'effettuazione delle attività;
- fornire suggerimenti su aspetti che possono influenzare la fiducia nella certificazione, compresi la trasparenza e la percezione del pubblico;
- sorvegliare l'andamento degli aspetti finanziari riguardanti le attività di certificazione, compreso i tariffari e la loro applicazione;
- condurre un riesame, almeno una volta l'anno, circa l'imparzialità degli audit, delle certificazioni e dei processi decisionali di Suolo e Salute.

La composizione del C.S.I., il suo mandato, i compiti, le competenze e le responsabilità sono formalmente documentati e autorizzati dal CdA di Suolo e Salute per garantire l'equilibrio degli interessi rappresentati in modo che nessun singolo interesse sia predominante; l'accesso a tutte le informazioni necessarie per consentire al Comitato di svolgere le proprie funzioni e il diritto del Comitato di intraprendere azioni indipendenti (es. informando l'organismo di accreditamento) qualora Suolo e Salute non tenga conto della posizione o dei suggerimenti del Comitato.

Suolo e Salute s'impegna a mantenere e ad implementare continuamente un modello organizzativo in grado di monitorare i rischi per la propria imparzialità. Ciò comprende quei rischi che risultano dalle sue attività, dalle sue relazioni o dalle relazioni delle figure apicali e dei suoi dipendenti a vari livelli.

In coerenza con le finalità statutarie, Suolo e Salute ha definito la seguente politica per erogare un servizio efficiente, efficace ed imparziale dei seguenti obiettivi generali, in accordo ai requisiti normativi applicabili, di accreditamento e di legge:

- soddisfare le esigenze e le aspettative delle Organizzazioni richiedenti;
- generare nei mercati e nel consumatore fiducia e riconoscimento nelle Certificazioni emesse;
- contribuire a migliorare le capacità organizzativo-gestionali nonché ad aumentare la competitività delle organizzazioni certificate;
- mantenere la fiducia dei clienti ed acquistare maggior credito sul mercato attraverso l'erogazione di un servizio di controllo, puntuale, efficace ed imparziale.

Tali obiettivi sono raggiunti utilizzando: personale qualificato, competente e indipendente che operi in assoluta autonomia di giudizio; tecniche, metodologie ed attrezzature che garantiscono i migliori risultati nei confronti delle Organizzazioni ed una maggior efficienza gestionale interna.

Suolo e Salute srl eroga servizi di certificazione in conformità ai seguenti schemi/regolamenti:

- Reg. CE 834/07 (agricoltura biologica);
- Prodotti a Denominazione di Origine (Regg. CE 1151/2012 e 491/2009 e D.L. n.61 del 08/04/2010);
- UNI EN ISO 22005:2008 (Rintracciabilità nelle filiere agro-alimentari);
- Agricoltura Integrata;
- Standard Globalgap e GRASP (frutta, ortaggi e colture estensive);
- Biocosmesi;
- Marchi Regionali di qualità;
- Vegan Attitude;
- Etichettatura volontaria delle carni bovine e avicole;
- Sistemi di gestione della Qualità (SGQ) e Ambientale (SGA) (servizio non accreditato).


Inoltre effettua anche attività di controllo e certificazione di disciplinari privati e attività di controllo e certificazione biologica secondo standard internazionali, quali: JAS, COR, Bio Suisse e Krav.

La Politica della Qualità di Suolo e Salute prevede pertanto che:

1. sia mantenuto un comportamento ispirato a criteri di correttezza, trasparenza, imparzialità e collaborazione con tutte le altre parti interessate alla certificazione;
2. sia applicato efficacemente, continuamente monitorato e mantenuto attivo un sistema di gestione che garantisca la conformità alle norme volontarie di riferimento per gli schemi di certificazione erogati e alle eventuali norme cogenti collegate;
3. il sistema di gestione includa anche le regole per lo svolgimento del processo di certificazione, le condizioni per il rilascio, mantenimento, rinnovo, riduzione, sospensione e revoca del certificato, il controllo sull'uso e applicazione del regolamento per la certificazione;
4. tale sistema sia il principale strumento per tenere sotto controllo le attività, ottimizzarne e migliorarne continuamente i processi operativi al fine di offrire servizi sempre più evoluti tecnicamente e qualitativamente;
5. i requisiti e le condizioni applicabili all'attività di certificazione siano resi noti a tutto il personale, compresi gli ispettori, e siano concordati con il cliente prima dell'inizio dell'attività stessa;
6. Suolo e Salute si impegni per la formazione, qualificazione ed aggiornamento del personale impiegato nell'attività di gestione ed esecuzione dei servizi;
7. tutti i ricorsi, reclami e contestazioni siano opportunamente trattati e gestiti;
8. la trasparenza, l'imparzialità, la competenza e l'affidabilità dei comportamenti di Suolo e Salute siano garantiti da:

- a) integrità ed indipendenza di giudizio da pressioni di tipo commerciale, finanziarie o di altro genere che possano influenzare le decisioni del proprio personale e dei valutatori durante le attività di certificazione;
- b) la gestione della riservatezza delle informazioni ricevute, trattate ed inviate in qualsiasi forma durante lo svolgimento delle proprie attività;
- c) diretta accessibilità su richiesta ai tariffari applicati, al regolamento di certificazione nell'ultima versione disponibile, all'organigramma ed alle composizioni degli organi funzionali;
- d) costituzione e funzionamento del Comitato per la Salvaguardia dell'Imparzialità;
- e) utilizzo di auditor di provata competenza ed integrità morale;
- f) assenza di conflitti di interesse negli incarichi assegnati, sottoscritti da parte di tutto il personale interno od esterno che opera per conto di Suolo e Salute;
- g) accettazione e sottoscrizione da parte di tutto il personale del codice deontologico implementato da Suolo e Salute;
- h) monitoraggio continuo, finalizzato alla minimizzazione, della valutazione del rischio di conflitto di interesse;
- i) adozione di un modello organizzativo e gestionale ai sensi del Decreto Legislativo 231/2001 che prevenga il rischio di commissione di reati da parte delle figure apicali e dei loro sottoposti.

2.2. Struttura organizzativa



L'Organigramma funzionale evidenzia la struttura organizzativa della società. Per collegare le funzioni con le persone fisiche preposte occorre fare riferimento all'organigramma di Suolo e Salute Srl nella revisione a quel momento corrente (RQ 09.02).

Il funzionamento di organi e comitati è regolato dallo Statuto, dal Manuale di Qualità e, in particolare, dai regolamenti relativi a ciascuno di essi.

Nell'organigramma funzionale sono, inoltre, previsti i seguenti organi - indipendenti dall'attività dell'Organismo di Certificazione - che assicurano la terzietà dell'O.d.C.:

- Comitato di Salvaguardia dell'Imparzialità (CSI);
- Comitato per la Trattazione dei Ricorsi (CO.TRICO).

Ai fini di realizzare gli obiettivi del presente M.O.G., l'organigramma funzionale prevede un

- Organismo di Vigilanza (ODV).

Operano, su delega del Consiglio di Amministrazione, i seguenti organi:

- Presidente;
- Ufficio Qualità (UF.QUA);
- Comitato Tecnico di Delibera (CTD).

Dipendono dal Consiglio di Amministrazione e rispondono al suo Presidente:

- Servizio Prevenzione e Protezione (SPP);
- Direzione marketing, promozione, sviluppo e comunicazione;
- Direzione software (DSW);
- Direzione amministrativa (DA);
- Direzione Tecnica (DT).

Tali strutture, opportunamente organizzate e dotate di mezzi e risorse umane, assicurano il regolare funzionamento operativo e garantiscono il controllo sulla attività della società.

Rispondono alla Direzione Tecnica le strutture territoriali che svolgono attività operativa decentrata:

- Direzioni Regionali (DR);
- Direzione sede locale Estere (SE).

Infine, sono incardinati nella direzione tecnica i seguenti uffici:

- Ufficio certificazioni non regolamentate ed area estero;
- Ufficio Denominazioni di Origine (DO)
- Ufficio approvazione etichette
- Ufficio transazioni

Consiglio di Amministrazione (CdA)

Il Consiglio di Amministrazione adotta tutti i provvedimenti necessari ed opportuni per il buon andamento amministrativo e tecnico della società e per il raggiungimento degli scopi statutari.

Le sedute e le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono constatate da specifico verbale.

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri d'amministrazione ordinaria e straordinaria. Ha, altresì, il particolare compito di:

- formulare gli indirizzi politici relativi all'attività dell'Organismo e sorvegliare sull'applicazione degli stessi;
- sorvegliare sulla gestione della attività economico/finanziaria dell'Organismo, nel rispetto del codice etico e comportamentale;
- dare esecuzione alle decisioni del CO.TRICO, del CSI e dell'ODV e prendere in considerazione i suggerimenti e le indicazioni provenienti dai Comitati di garanzia a tutela e potenziamento della indipendenza e terzietà dell'O.d.C.;
- adottare il Codice etico e il Modello Organizzativo e Gestionale ex D.Lgs. n. 231/2001;
- istituire l'OdV di cui all'art. 6 del D. Lgs. n. 231/2001;

- valutare le relazioni, le comunicazioni e le segnalazioni di violazioni del Codice Etico e di comportamento e del modello gestionale adottato, provenienti dall'OdV;
- applicare le sanzioni disciplinari su proposta dell'OdV;
- intervenire tempestivamente per migliorare l'attuazione e l'efficacia del M.O.G.;
- verificare sulla effettiva vigilanza da parte dell'OdV;
- intervenire sui membri dell'OdV nei casi di incompatibilità o di altre situazioni di competenza descritte nella sezione 6.

Le regole, le funzioni ed i poteri del Consiglio di Amministrazione di Suolo e Salute srl sono definite nello statuto societario.

Presidente del Consiglio di Amministrazione

La rappresentanza attiva e passiva della Suolo e Salute srl è in capo al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente è nominato dal CdA ed ha la responsabilità generale dell'attività di Suolo e Salute srl.

Il Presidente cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione, provvede al normale andamento della società e ne sovrintende all'amministrazione.

Il Presidente si avvale di un ufficio di segreteria.

Le regole, le funzioni ed i poteri del Presidente del Consiglio di Amministrazione di Suolo e Salute srl sono definite nello statuto societario.

Comitato di salvaguardia dell'imparzialità (CSI)

Il CSI è organo indipendente composto da quattro membri rappresentanti ciascuna delle quattro parti interessate: produttori agricoli; aziende di trasformazione; consumatori e autorità di regolazione.

I componenti del CSI devono possedere adeguate capacità professionali al fine di garantire la terzietà e l'indipendenza dell'Ente nonché la conformità complessiva dello stesso ai requisiti di accreditamento.

Alle riunioni per i riesami del CSI possono partecipare – con ruolo consultivo - anche membri tecnici aventi conoscenze appropriate per specifici schemi di certificazione.

Le regole, le funzioni, le finalità e l'operatività del Comitato di Salvaguardia dell'Imparzialità di Suolo e Salute srl sono definite dallo Statuto e da specifico regolamento.

Comitato per la Trattazione dei Ricorsi (CO.T.RICO)

Il Comitato per la Trattazione dei Ricorsi (CO.T.RICO) è un organo indipendente composto da tre membri esperti con competenze tecniche di prodotto, di processo, amministrative e giuridico-legali.

Il comitato – al fine di garantire il diritto degli operatori controllati al riesame dei provvedimenti adottati dagli organi deliberanti di Suolo e Salute e ritenuti lesivi di propri diritti soggettivi ed interessi legittimi - opera all'interno del sistema di qualità della stessa per esservi funzionalmente deputato alla trattazione dei ricorsi in seguito a provvedimenti e/o decisioni scaturite dall'attività ordinaria dell'Organismo di Controllo.

Il Comitato, pertanto, ha assoluta autonomia di giudizio e Suolo e Salute e gli operatori alla stessa assoggettati devolvono allo stesso questioni di diritto e/o procedurali in regime di assoluta pariteticità.

Le regole, le funzioni, le finalità e l'operatività del Comitato Trattazione dei Ricorsi di Suolo e Salute srl sono definite da specifico regolamento.

Organismo di Vigilanza (ODV)

L'Organismo di Vigilanza (ODV) è un organo indipendente con funzioni di vigilanza e controllo sul funzionamento, sull'efficacia, sull'adeguatezza – anche sotto il profilo dell'aggiornamento – e sull'osservanza del modello di organizzazione e gestione adottato dalla Società in applicazione delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231, recante "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della L. n. 300/2000".

L'Organismo di Vigilanza potrà avvalersi, per lo svolgimento delle attività, del supporto delle strutture e competenze aziendali, ma anche di consulenti esterni, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

Per qualsiasi violazione del modello di cui viene a conoscenza, l'ODV informa il CdA e dovrà proporre l'azione, anche di carattere sanzionatorio, ritenuta più adeguata.

L'Organismo di Vigilanza dovrà, altresì, suggerire le misure di aggiornamento e di perfezionamento del Modello Organizzativo necessarie.

Le regole, le funzioni, le finalità e l'operatività dell'Organismo di Vigilanza di Suolo e Salute srl sono definite da specifico regolamento.

Comitato Tecnico di delibera (CTD)

Il Comitato tecnico di delibera (CTD) è una struttura interna dell'organismo di controllo ed opera in conformità al sistema di qualità dello stesso. Ha autonomia di giudizio ed emette validi ed efficaci provvedimenti di delibera in materia di rilascio dei seguenti documenti di certificazione:

- il **documento giustificativo** per le aziende biologiche, così come previsto dall'art. 29 del Regolamento, dall'art. 68 Reg. (CE) n. 889/2008 e dall'articolo 6 del DM n. 18321/2012;
- Il **certificato di conformità** per le aziende biologiche così come previsto dall'articolo 7 del DM 18321/2012 e per le aziende certificate ai sensi del Reg. UE n. 1151/2012;
- **L'attestato di deroga zootecnica/norme di produzione eccezionali**, per quanto riguarda il Reg.CE 834/2007, ove non sia di competenza dell'Autorità Competente;
- **La prima dichiarazione di conformità o l'Attestato di Idoneità**, documento che ratifica l'ammissione al sistema di controllo per l'agricoltura integrata;
- **Il certificato di conformità**, documento che ratifica la conformità dell'operatore ai requisiti dei sistemi di rintracciabilità, allo standard Globalgap, ai requisiti dei sistemi della qualità e/o dell'ambiente, alla produzione integrata a norma 11233 e agli schemi regionali di produzione integrata;

Inoltre, il CTD – con le modalità prevista da ciascun schema di certificazione – adotta le misure nei confronti degli operatori cui siano state rilevate non conformità.

Il CTD esprime, infine, pareri tecnici in merito quesiti di ordine operativo, tecnico e normativo riguardante gli schemi di certificazione .eventualmente proposti da direzioni e/o servizi dell'Ente.

Le regole, le funzioni, le finalità e l'operatività del Comitato Tecnico di Delibera di Suolo e Salute srl sono definite da specifico regolamento.

Ufficio qualità (UF. QUA)

L'Ufficio Qualità (UF.QUA) monitora, riesamina ed aggiorna – con continuità di azione – le procedure e tutta la documentazione di sistema. E' la struttura deputata ad effettuare audit interni su tutti gli organi e le funzioni dell'OdC ed a proporre eventuali azioni correttive qualora siano state rilevate non conformità e/o carenze rispetto agli standard qualitativi previsti da Suolo e Salute srl.

L'Uff.QUA comunica al Mipaaf per l'approvazione definitiva le modifiche intervenute al sistema di certificazione e i relativi documenti del Manuale Qualità, quindi una volta approvati li rende disponibili a tutte le funzioni interessate di Suolo e Salute srl.

L'Uff.Qua gestisce i reclami pervenuti.

L'Uff.Qua verifica, durante gli audit interni, la congruità dei piani di controllo annuali rispetto alle procedure di sistema.

L'Uff.QUA - insieme con la DT e con il Presidente - garantisce la formazione annuale di tutto il personale di Suolo e Salute .

L'Uff.Qua verifica e gestisce i fascicoli dei tecnici ispettori relativamente alla loro qualificazione, rispetto agli schemi di certificazione regolamentati, ed alla approvazione dei curriculum da parte del Mi.P.A.A.F.

L'Ufficio qualità di Suolo e salute è coordinato dal Responsabile Qualità (R.AQ).

Il RAQ riferisce al CdA circa l'evoluzione e l'applicazione del Sistema di Gestione per la Qualità nelle diverse aree aziendali al fine di permettere il riesame e quindi il miglioramento continuo. Il RAQ è responsabile dell'attività svolta dall'UF.QUA, sovrintende alle attività del personale dell'ufficio e degli auditor interni e risponde al Consiglio di Amministrazione.

Servizio Prevenzione e Protezione (SPP)

Rappresenta l'insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni e/o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori. E' responsabilità del Datore di Lavoro organizzare il Servizio di Prevenzione e Protezione designando:

- uno o più Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione. In casi particolari può svolgere egli stesso il ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;
- uno o più Addetti del Servizio di Prevenzione e Protezione.

Il servizio di prevenzione e protezione è uno strumento che deve essere utilizzato dal datore di lavoro per la corretta analisi, programmazione e gestione delle attività aziendali relativamente agli aspetti di Salute e Sicurezza sul lavoro.

Il servizio di Prevenzione e Protezione fa capo ad un Responsabile di servizio il quale provvede:

- all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
- ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive, i sistemi di controllo di tali misure nonché definire le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
- a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori, a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica;
- a fornire ai lavoratori le informazioni necessarie alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

Le regole, le funzioni, le finalità e la struttura del Servizio di Prevenzione e Protezione di Suolo e Salute srl sono definite dal Documento di Valutazione dei Rischi.

Direzione Marketing, Promozione, Sviluppo e comunicazione

La Direzione svolge attività di promozione e sviluppo anche attraverso la partecipazione della struttura ad eventi, fiere, convegni ed incontri tecnici a livello regionale, nazionale ed internazionale.

La Direzione mantiene relazioni con clienti e fornitori nonché gruppi di interesse ed ha come obiettivo la cura dell'immagine dell'azienda oltre che l'accrescimento della percezione positiva dell'OdC .

La stessa é deputata a sviluppare nuove aree di certificazione anche attraverso le ricerche di mercato ed il

confronto sistematico con le aziende concorrenti che permetta un miglioramento continuo dei risultati aziendali.

La Direzione gestisce le relazioni istituzionali, oltre che la comunicazione esterna; progetta e redige il giornale, assicura l'aggiornamento del sito internet e promuove e mantiene attivi i blog e i social network.

La direzione è coordinata dal Responsabile Marketing, Promozione, Sviluppo e comunicazione; questi sovrintende alle attività del personale dell'ufficio e risponde al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Direzione software

La direzione software ha la responsabilità di

- gestire lo sviluppo e l'implementazione dei programmi informatici adottati dalla struttura;
- raccogliere ed elaborare i dati statistici;
- promuovere la semplificazione operativa a tutti i livelli con l'ausilio dei migliori programmi informatici.

La direzione è coordinata dal responsabile software il quale ha la responsabilità di gestire lo sviluppo e l'implementazione dei programmi. In particolare si raccorda con i fornitori e le strutture deputate alla gestione della trattazione dei dati, compreso la pubblica autorità.

La direzione software ha le seguenti responsabilità

- pubblicare su banche dati - pubbliche e/o private - la documentazione afferente la certificazione ivi prevista;
- gestire il sistema di interoperatività tra il gestionale aziendale e le banche dati pubbliche e/o private;
- fornire, ove richiesto, all'Autorità Competente, alle Autorità di vigilanza centrale e territoriali nonché ad Accredia i dati relativi alla attività di controllo e certificazione;
- gestire le utenze nonché le autorizzazioni di accesso alle diverse banche dati cui Suolo e Salute si avvale.

Il responsabile software sovrintende alle attività del personale dell'ufficio e risponde al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Direzione Amministrativa

Rappresenta l'insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di controllo e gestione dei processi amministrativi della società.

L'attività è coordinata dal **responsabile amministrativo** che ha il compito e la responsabilità di coordinare l'attività amministrativa della sede legale e supervisionare le attività amministrative delle sedi periferiche italiane e estere.

Il responsabile Amministrativo sovrintende alle attività del personale dell'ufficio e risponde al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Direzione Tecnica (DT)

La direzione tecnica è l'insieme delle competenze che sottintendono ai processi di certificazione gestiti da Suolo e Salute srl.

Il responsabile della Direzione è il Direttore Tecnico il quale

- sovrintende ai processi di controllo per i diversi schemi di certificazione;
- approva - per le certificazioni regolamentate - il piano di controllo annuale;
- coordina e supervisiona l'attività delle strutture operative della DT;
- è responsabile delle attività che si svolgono presso la sede operativa e, tramite i direttori regionali, quelle delle sedi periferiche;
- procede alla programmazione – di concerto con il RAQ ed il Presidente - dell'aggiornamento dei T.I., dei direttori regionali e del personale amministrativo.

Il Direttore tecnico oltre a mantenere i rapporti con le autorità di accreditamento e con le autorità titolari delle norme volontarie internazionali, ha la responsabilità di:

- assicurare l'aggiornamento legislativo per gli schemi di certificazione regolamentati;
- di assicurare il monitoraggio del personale della DT e delle DR/SE e il mantenimento delle loro competenze;
- gestire le segnalazioni/OFIS provenienti da organi ufficiali di vigilanza o da altri OdC;
- proporre al CTD i provvedimenti a seguito di NC gravi nei confronti degli operatori inadempienti;
- predisporre il tariffario per le singole certificazioni regolamentate e non regolamentate da sottoporre ad approvazione del CDA di Suolo e Salute srl.

Il Direttore tecnico risponde al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Ufficio Certificazioni Volontarie ed Ufficio estero

E' una struttura operativa della Direzione Tecnica da cui dipende, collabora con tutte le funzioni aziendali, e ha la responsabilità di:

- acquisire e riesaminare le richieste di certificazione e predisporre le pratiche da inviare al CTD.
- garantire la formazione continua ed il coordinamento degli ispettori che fanno capo all'Ufficio;
- redigere e monitorare i piani annuali di verifiche ispettive per la certificazione ai sensi del Reg.CE 1235/2008 s.m.i. nei Paesi Terzi e per le altre certificazioni non regolamentate da sottoporre all'approvazione della DT.

- coordinare le attività di controllo delle importazioni di prodotti biologici ai sensi dell'art. 33 del Reg.CE 834/2007
- Riesaminare i rapporti di verifica redatti dagli ispettori al fine di rivalutare quanto accertato dai tecnici ispettori durante l'attività ispettiva.

Il personale dell'ufficio risponde alla Direzione Tecnica.

Ufficio transazioni

E' una struttura operativa della Direzione Tecnica da cui dipende. Nello svolgimento dell'attività si avvale della collaborazione delle direzioni regionali nazionali.

L'Ufficio ha la responsabilità di riesaminare le transazioni di prodotto non etichettato per la certificazione ai sensi del Reg. CE 834/2007 e comunica immediatamente al Responsabile Controllo e Certificazione le transazioni non conformi.

Il personale dell'ufficio risponde alla Direzione Tecnica.

Ufficio Approvazione Etichette

E' una struttura operativa della Direzione Tecnica. L'ufficio ha la responsabilità di:

- procedere al riesame e alla gestione delle richieste di Approvazione Etichette da parte degli Operatori certificati per gli schemi regolamentati;
- approvare le diciture di conformità per gli schemi regolamentati presenti nelle etichette di prodotti confezionati, preventivamente alla stampa delle etichette.

Il personale dell'ufficio risponde alla Direzione Tecnica.

Ufficio D.O. (Denominazioni di Origine)

E' una struttura operativa della Direzione Tecnica da cui dipende. Coordina l'attività delle DR per quanto riguarda l'attività di certificazione ai sensi del Reg.UE 1151/2012 e acquisisce dalle DR stesse e riesamina le pratiche di certificazione e le pratiche relative ad eventuali NC gravi per la successiva presentazione al CTD, cui spetta la decisione finale in merito alla certificazione e ad eventuali provvedimenti a seguito di NC.

Inoltre l'Ufficio D.O. garantisce l'aggiornamento e la redazione dei Piani tipo di Controllo da sottoporre all'approvazione del Mipaaf.

Il personale dell'ufficio risponde alla Direzione Tecnica.

Direzione Regionale (D.R.)

La Direzione Regionale è la struttura periferica di SUOLO E SALUTE srl e risponde alla DT per l'attività di controllo nell'ambito delle produzioni regolamentate che ricadono sul territorio di competenza.

Nel medesimo ambito territoriale svolge attività di promozione e marketing.

La Direzione Regionale è coordinata dal Direttore Regionale che ne gestisce l'intera attività tecnica ed amministrativa e ne monitora le prestazioni del personale amministrativo e dei tecnici ispettori.

Il direttore regionale

- acquisisce le richieste di preventivo e le richieste di certificazione per i diversi schemi di certificazione regolamentati;
- predispone i piani di controllo da sottoporre all'approvazione della DT;
- gestisce, a livello territoriale di competenza, la interoperatività tra il gestionale aziendale e le banche dati, pubbliche e/o private, delle quali ha ricevuto dal direttore software le autorizzazioni d'accesso;
- sottoscrive - su delega del CdA - i contratti di certificazione ed istruisce le pratiche di avvio alla certificazione da inviare alla DT;
- gestisce e commina le misure riguardanti le inosservanze rilevate sugli Operatori mentre procede all'apertura dell'iter di irregolarità e/o infrazione mediante l'invio di tutta la documentazione utile alla DT, così come propone alla DT l'emissione di provvedimenti per NC gravi ai sensi del Reg.CE 834/2007.

Il Direttore Regionale garantisce inoltre il caricamento sul gestionale della società di tutti i dati aziendali degli operatori utili ai fini del controllo e della certificazione e assicura il riesame dei verbali ispettivi.

La DR è responsabile dell'inserimento, della formazione iniziale, del personale amministrativo nonché del monitoraggio delle prestazioni di tutto il personale.

La DR ha il compito di conservare e archiviare tutta la documentazione originale riguardante le aziende controllate per gli schemi di certificazione regolamentati.

La DR ha, inoltre, funzioni di natura amministrativa in quanto predispone le fatture proforma da inviare agli Operatori certificati secondo il tariffario approvato da Mipaaf.

Il Direttore Regionale risponde alla Direzione Tecnica.

Sedi Estere (S.E.)

La sede estera è la dislocazione di Suolo e salute nei Paesi Esteri. La sua attività è coordinata da un Responsabile di sede in loco e a livello centrale dall'Ufficio Estero.

La SE è operativa per la sola certificazione ai sensi del Reg.CE 1235/2008, in particolare:

- acquisisce le istanze di ingresso a controllo ;
- assicura l'esecuzione al piano dei controlli redatto dall'Ufficio Estero e approvato dalla DT;
- coordina l'attività dei T.I. locali le visite ispettive da effettuare e monitora la attività ispettiva in loco;
- gestisce e conserva tutta la documentazione cartacea ed informatica relativa ai soggetti assoggettati.

La SE ha, inoltre, funzioni di segreteria amministrativa in quanto predisporre le fatture proforma per gli Operatori certificati secondo il tariffario approvato dal CDA di Suolo e Salute srl.

Il responsabile di S.E. sovrintende alle attività del personale dell'ufficio di competenza e risponde al Direttore Tecnico.

Tecnici addetti alle ispezioni (T.I.)

I tecnici addetti alle ispezioni possono essere dipendenti o collaboratori esterni con competenze adeguate agli scopi di certificazione cui sono impegnati da suolo e salute.

I criteri di selezione e addestramento sono definiti nella Prq 10.

Appositi strumenti contrattuali garantiscono la Suolo e Salute srl che i T.I. utilizzati non versino in stato di incompatibilità e/o conflitto di interessi..

Personale amministrativo (PER.AMM)

Il PER.AMM è l'insieme dei soggetti destinati all'attività amministrativa delle sedi sedi legale, operativa, regionale, estera dell'Organismo di Controllo. Il PER.AMM dipende dai responsabili delle sedi e delle unità cui ciascuna persona è assegnata.

Norme comuni

Tutti i destinatari del presente Modello Organizzativo gestionale (infra: punto 2.3) sono tenuti a mantenere la massima riservatezza in ordine alle notizie, ai processi, ai know-how, ai software, ai dati e – comunque – a qualsivoglia tipologia di informazioni e conoscenze in genere acquisiti nell'esercizio delle proprie funzioni.

2.3. Destinatari del modello organizzativo

I destinatari del modello organizzativo sono tutte le persone riportate nell'organigramma di Suolo e Salute S.r.l. nell'edizione nel tempo vigente(RQ 09.02), legati a Suolo e Salute da rapporti di lavoro subordinato, rapporti di collaborazione in genere e/o incarichi professionali.

Sono inoltre destinatari del presente Modello Organizzativo:

- Appaltatori, fornitori, consorzi di tutela e altri soggetti contrattualmente legati a Suolo e Salute;
- Ogni altro soggetto, privato o pubblico, che direttamente o indirettamente, stabilmente o temporaneamente, instaura, a qualsiasi titolo, rapporti e relazioni di collaborazione, o che opera in nome, per conto e nell'interesse di Suolo e Salute.

2.4. Risorse finanziarie

In ottemperanza all'art. 6 comma 2 del D.Lgs. n. 231/2011 che prevede alla lettera c) l'individuazione delle modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati, il budget per la gestione del Modello (che può includere ad esempio compensi per l'Organismo di Vigilanza, visite ispettive interne, consulenze, adeguamenti strutturali, sistemi informativi, corsi formazione, ecc.) viene deliberato contestualmente all'approvazione e alla revisione annuale del Modello da parte del Consiglio di Amministrazione, e rinnovato ad ogni variazione del Modello Organizzativo ex D.lgs. 231/01.

Il budget per l'Organismo di Vigilanza viene stabilito annualmente dal Consiglio di Amministrazione su proposta del medesimo OdV.

3. INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DI RISCHIO

Il D.Lgs. 231/2001, all'art. 6, comma 2, lett. a) dispone che il MOG individui le attività nel cui ambito possono essere commesse le fattispecie penalmente rilevanti, cioè le aree di rischio.

A tal fine sono state svolte una serie di attività di indagine finalizzate alla rilevazione delle aree di attività maggiormente esposte a rischi di reato ed alla predisposizione di un sistema adeguato di prevenzione e gestione degli stessi, nel rispetto delle linee Guida adottate.

Si è pertanto proceduto:

- ad identificare le aree di macro-operatività in merito ai processi sensibili;
- ad individuare i soggetti coinvolti, le loro responsabilità ed i loro poteri;
- a rilevare i reati che possono essere commessi;
- a stimare la frequenza con la quale possono presentarsi le occasioni di reato
- a valutare il sistema delle regole e delle deleghe;
- a stimare la probabilità della loro commissione in relazione al nesso con l'attività aziendale ed alla sussistenza di uno specifico interesse o vantaggio che l'ente ne possa trarre, valutando altresì la gravità delle conseguenze.

3.1. Procedimento per l'individuazione delle aree di rischio in Suolo e Salute e gap analysis

Esaminati i documenti di sistema nonché dato corso ad un sistema di interviste personali che ha coinvolto figure e soggetti significativi della struttura, si è proceduto alla valutazione sistema delle regole e delle deleghe.

Tale sistema è stato valutato sia in occasione della disamina della documentazione che, nel corso della mappatura dei processi, attraverso il puntuale confronto con le informazioni derivanti dalle interviste.

Si è giunti infine alla valutazione dei rischi di reato.

L'analisi del rischio di reato è stata condotta con riferimento all'intera gamma di reati contemplati dal D.Lgs. 231/2001 e precedentemente elencati, con l'obiettivo di individuare e contestualizzare il rischio in relazione all'assetto organizzativo e all'attività in concreto svolta dall'ente Suolo e Salute.

L'analisi ha portato ad identificare i reati configurabili nel contesto operativo di fatto realizzato, sia con riferimento a fattispecie astrattamente integrabili nell'esercizio dell'attività di impresa (con un rischio generico proprio di ogni tipo di attività organizzata al fine di perseguire un utile) sia con riferimento a reati specifici propri del settore in cui opera Suolo e Salute, in relazione ai quali il rischio è più alto. I reati sono stati contestualizzati e relazionati ai processi e alle figure aziendali interessate e ad ogni categoria di reati è stato associato un indice di rischio.

La determinazione della classe di rischio (basso – medio – alto) è stata effettuata associando ad ogni reato un dato livello di rischio il quale è funzione di più variabili:

- 1) Probabilità di accadimento del comportamento a rischio dipendente:
 - a- Entità del vantaggio potenziale dell'azienda,
 - b- Livello dei controlli in essere,
 - c- Livello di distribuzione delle attività sulle unità organizzative (italiane ed estere);
- 2) Livello di impatto associato alla fattispecie di reato presupposto;
- 3) Grado di affidabilità della stima.

Dall'analisi svolta è emerso che i reati che potrebbero verificarsi nell'ambito delle attività sensibili individuate sono i seguenti, seppure con differenti gradi di rischio, come indicato nella tabella allegata alla Gap Analysis:

- a) Reati in danno della Pubblica Amministrazione e nei rapporti con la Pubblica Amministrazione
- b) Reati societari;
- c) Reati in tema di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo;
- d) Delitti di criminalità organizzata e reati transnazionali;
- e) Delitti di omicidio colposo e lesioni personali colpose commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- f) Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro o utilità di provenienza illecita; (reati contro il patrimonio mediante frode)
- g) Delitti informatici e trattamento illecito di dati
- h) Delitti contro l'industria e il commercio
- i) Reati in materia di proprietà industriale e di diritto di autore
- j) Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria
- k) Reati ambientali;
- l) Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies, D.Lgs. n. 231/01)

L'esame delle attività aziendali ha, al contempo, condotto la società a ritenere estremamente basso il rischio di commissione dei rimanenti reati previsti dalla normativa e che comunque gli strumenti di controllo volti a prevenire gli altri delitti siano idonei, assieme al rispetto del Codice Etico e delle norme, anche per la prevenzione di tali reati.

L'Organismo di Vigilanza, nell'esecuzione delle proprie funzioni, potrà individuare ulteriori attività a rischio reati delle quali, in relazione alla evoluzione legislativa o all'attività della società Suolo e Salute, si potrà valutare o rivalutare l'inclusione nel novero delle attività sensibili.

Sulla base dei risultati emersi sono state predisposte autonome sezioni nella Parte Speciale del presente Modello di Organizzazione, gestione e controllo.

4. CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO

L'adozione di principi etici rilevanti ai fini della prevenzione dei reati di cui al D.Lgs n. 231/2001 costituisce un elemento essenziale del sistema di controllo preventivo. Tali principi sono riportati nel codice etico e di comportamento di Suolo e Salute Srl (allegato RQ 10.05) che è parte integrante del presente Modello Organizzativo.

5. SISTEMA DISCIPLINARE

Il sistema disciplinare identifica le sanzioni previste per le infrazioni dei principi e delle disposizioni del modello di organizzazione, gestione e controllo predisposto dall'ente, dei protocolli di prevenzione e delle procedure di attuazione, nonché del codice etico. L'applicazione del sistema sanzionatorio presuppone la sola violazione delle disposizioni del modello organizzativo e del Codice Etico e di Condotta; pertanto essa verrà attivata indipendentemente dallo svolgimento e dall'esito del procedimento penale, eventualmente avviato dall'autorità giudiziaria, nel caso in cui il comportamento da censurare valga anche ad integrare una fattispecie di reato e in ogni circostanza in cui il comportamento del dipendente / collaboratore non è conforme a quanto stabilito. Resta salva la facoltà della società di rivalersi per ogni danno o responsabilità che alla stessa possa derivare, da comportamenti di amministratori, quadri e tutti gli altri, responsabili/ dipendenti e collaboratori, in violazione del modello organizzativo. Il sistema disciplinare è vincolante per tutti gli amministratori, responsabili, dipendenti, collaboratori, fornitori.

Il sistema sanzionatorio viene attivato ogniqualvolta si assiste a uno dei seguenti comportamenti, indipendentemente dal fatto che costituiscano o meno ipotesi di reato:

- messa in atto di azioni o comportamenti non conformi alle prescrizioni contenute nel Modello;
- omissione di azioni o comportamenti prescritti dal Modello;
- violazione delle prescrizioni contenute nelle Parti Speciali del Modello;
- messa in atto di azioni o comportamenti non conformi alle previsioni indicate nel Codice etico;
- omissione di azioni o comportamenti previsti dal Codice Etico;
- violazione o elusione del sistema di controllo previsto dal Modello, in qualsiasi modo effettuata;
- omessa redazione della documentazione prevista dal Modello, dai Protocolli di Prevenzione e dalle procedure di attuazione;
- omessa comunicazione all'Organismo di Vigilanza delle informazioni prescritte;
- omessa vigilanza dei superiori gerarchici sul comportamento dei propri sottoposti.

Essendo il Modello e il Codice Etico vincolanti per tutti i soggetti destinatari, ogni modifica od aggiornamento deve essere appositamente reso noto.

La società si impegna a portare a conoscenza dei destinatari del MOG (2.3) le norme disciplinari relative alle sanzioni, alle infrazioni e alla procedura di contestazione delle stesse ; e ciò mediante:

- affissione in luoghi accessibili a tutti;
- pubblicazione sul sito della Suolo e Salute srl;
- inserimento di specifica clausola in ogni strumento contrattuale redatto e/o sottoscritto;
- ed ogni altra iniziativa atta a soddisfare la necessità di diffusione del presente MOG.

5.1. L'esercizio del potere disciplinare e il procedimento

L'esercizio del potere disciplinare deve conformarsi essenzialmente a due principi fondamentali:

- il principio di proporzionalità, inteso come commisurazione della sanzione alla gravità del fatto,
- il principio del contraddittorio, in virtù del quale l'interessato, dopo che gli venga contestato l'addebito, deve avere la possibilità di addurre giustificazioni al suo comportamento.

Il procedimento disciplinare viene avviato su impulso dell'Organismo di Vigilanza, a cui tutti i Destinatari del Modello Organizzativo di Suolo e Salute S.r.l. possono segnare, per iscritto e in forma anche anonima, ogni violazione o sospetto di violazione del MOG, del Codice Etico o dei Protocolli. L'Organismo di Vigilanza, dopo essere venuto a conoscenza della violazione, procede ad analizzare la

segnalazione ascoltando l'autore e il presunto responsabile della violazione ed informa, in ogni caso, il Consiglio di Amministrazione.

Il suddetto Organismo di Vigilanza può proporre l'adozione di provvedimenti disciplinari che ritiene più adeguati in capo all'autore delle condotte illecite, i quali verranno adottati dagli organi competenti in virtù dei poteri e delle attribuzioni loro conferiti dal MOG o dai regolamenti interni della Società.

Il tipo e l'entità di ciascuna sanzione saranno applicate, nel caso concreto, tenendo conto dei seguenti criteri:

- intenzionalità del comportamento;
- grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo alla prevedibilità dell'evento;
- esistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo alla professionalità del lavoratore, alle precedenti esperienze lavorative, ai precedenti disciplinari;
- rilevanza degli obblighi violati;
- livello di responsabilità gerarchica, tecnica e/o specialistica;
- eventuale condivisione della responsabilità con altri soggetti che abbiano concorso nel determinare la mancanza.

Inoltre, l'Organismo di Vigilanza, dopo che sia venuto a conoscenza di situazioni che potrebbero favorire la commissione dei reati, suggerisce misure di aggiornamento e di perfezionamento del Modello Organizzativo.

5.2. Sanzioni e misure disciplinari

L'apparato disciplinare prevede sanzioni diverse per ogni destinatario, in considerazione della differente tipologia e natura dei rapporti intrattenuti con la Società.

La natura dell'attività esercitata da Suolo e Salute, e la modalità di loro svolgimento, comportano che destinatari delle sanzioni possano essere lavoratori dipendenti, dirigenti, collaboratori esterni o professionisti con i quali sono stati stipulati contratti professionali (professionisti con propria partita IVA), come ad es. gli Ispettori, che pure svolgono un ruolo fondamentale nei processi maggiormente sensibili.

Sanzioni e misure disciplinari nei confronti dei dipendenti

La violazione delle prescrizioni previste dal Modello, dal Codice etico o dai Protocolli commessa da un dipendente della società costituisce inadempimento alle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro, A seguito del suddetto inadempimento ex artt. 2104, 2105 e 2106 c.c., al lavoratore, nel pieno rispetto dello Statuto dei lavoratori e della normativa prevista dalla contrattazione collettiva di riferimento, potranno essere irrogate sanzioni disciplinari.

Si riportano in appresso le sanzioni disciplinari ex d.lgs. 231/2001, con la specificazione dei comportamenti che le determinano.

1. Rimprovero verbale

Incorre nel provvedimento di “rimprovero verbale” il lavoratore che violi una delle procedure interne previste dal Modello (ad esempio, che non osservi le procedure prescritte, ometta di comunicare all’Organismo di Vigilanza le informazioni prescritte, ometta di svolgere controlli, ecc.), o adotti nell’espletamento di attività nelle aree sensibili un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, delle procedure o del codice etico.

2. Rimprovero scritto

Incorre nel provvedimento di “rimprovero scritto” il lavoratore che reiteri la violazione delle procedure previste dal Modello o nell’espletamento di attività nelle aree sensibili, adotti comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello. Tali comportamenti costituiscono una ripetuta mancata osservanza delle disposizioni impartite dalla Società sicché si ha comunque rimprovero scritto quando – per la seconda volta nell’arco temporale di 12 mesi - ricorre l’ipotesi di comminazione di un rimprovero orale.

3. Multa non superiore alle quattro ore di retribuzione

Incorre nel provvedimento della “multa non superiore alle quattro ore di retribuzione” il lavoratore che - nel violare le procedure interne previste dal Modello e/o adottando nell’espletamento di attività nelle aree sensibili un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello e/o omettendo di osservare le disposizioni impartite dalla Società, esponga a una situazione di oggettivo pericolo l’integrità dei beni materiali ed immateriali aziendali (ivi comprese la credibilità e la onorabilità di Suolo e Salute).

4. Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore a 10 giorni

Incorre nel provvedimento della “sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore a 10 giorni” il lavoratore che - nel violare le procedure interne previste dal Modello e/o adottando nell’espletamento di attività nelle aree sensibili un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello e/o omettendo di osservare le disposizioni impartite dalla Società - arrechi un danno alla Società, ai suoi beni materiali ed immateriali (ivi comprese la credibilità e la onorabilità di Suolo e Salute).

Incorre in identica sanzione il lavoratore che – nell’arco temporale dei dodici mesi precedenti - abbia avuto comminata la misura di cui al punto 3 o che sia incorso già per due volte nella mancanza di cui al punto 2.

5. Licenziamento con preavviso

Incorre nel provvedimento del “licenziamento con preavviso” il lavoratore che adotti, nell’espletamento delle attività nelle aree sensibili, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello e diretto al compimento di un reato sanzionato dal d.lgs. 231/2001.

6. Licenziamento senza preavviso

Incorre nel provvedimento del “licenziamento senza preavviso” il lavoratore che adotti nell’espletamento delle attività nelle aree sensibili un comportamento in violazione alle prescrizioni del Modello, tale da determinare la concreta applicazione a carico della Società delle misure previste dal d.lgs. 231/2001.

Poiché tale comportamento fa venire meno radicalmente la fiducia della Società nei confronti del lavoratore, costituendo un grave nocumento morale e/o materiale per l’azienda, la sanzione è adottata anche nell’ipotesi di irrogazione di mera misura cautelare - ex d.lgs n. 231/2001 - a carico della società ancorché revocata in sede di impugnativa eventualmente proposte dalla medesima.

Incorre nel provvedimento del “licenziamento senza preavviso” il lavoratore che sia recidivo oltre la seconda volta – nell’arco temporale dei dodici mesi precedenti - nelle mancanze di cui al punto 4.

L’irrogazione delle sanzioni disciplinari dovrà avvenire nel rispetto delle procedure previste dall’art. 7 dello Statuto dei lavoratori, che si articola nelle seguenti fasi:

- contestazione del fatto compiuto dal dipendente. La contestazione deve avere le seguenti caratteristiche:
 - immediatezza rispetto all’accadimento o alla notizia dello stesso,

- recettività, nel senso che deve essere portata a conoscenza dell'interessato in qualunque modo,
 - specificità, da intendersi come sommaria esposizione delle circostanze contestate.
- audizione a difesa del dipendente (su richiesta dell'interessato). Il dipendente, prima che gli venga irrogata la sanzione, ha la facoltà di esporre le sue ragioni chiedendo di essere sentito a discolora sui fatti contestati, oppure inoltrando per iscritto le proprie osservazioni o giustificazioni.
- irrogazione della sanzione. Fatta eccezione per il rimprovero verbale, le sanzioni possono essere irrogate soltanto dopo cinque giorni dal ricevimento della contestazione.

Il rispetto delle disposizioni del Codice Etico e del Modello vale nell'ambito dei contratti di lavoro di qualsiasi tipologia e natura, inclusi quelli a progetto, part-time, ecc., nonché i contratti di parasubordinazione.

Sanzioni nei confronti dei dirigenti

Le sanzioni applicabili al personale dirigente sono quelle previste dall'apparato sanzionatorio dei CCNL di riferimento e dalle eventuali modifiche e/o rinnovi. In conformità con quanto previsto dal CCNL dirigenti e, ove necessario, con l'osservanza delle procedure di cui alla l. n. 300 del 1970, l'Organismo di Vigilanza informa il Consiglio di Amministrazione che, nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità, applica le sanzioni .

Il rapporto tra Società e personale dirigente ha come substrato un forte vincolo fiduciario e qualora, a seguito della violazione delle prescrizioni previste, la fiducia nel dirigente venga meno, la società potrà procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro.

Nello specifico, le sanzioni che possono essere irrogate sono:

- Lettera di richiamo, per i casi di lieve inosservanza o irregolarità di lieve entità rispetto alle disposizioni del Modello;
- Risoluzione del rapporto di lavoro, qualora il dirigente commetta gravi violazioni od omissioni delle prescrizioni contenute nel Modello o nel Codice Etico.

Sanzioni nei confronti degli amministratori

In caso di violazione del Codice Etico, del Modello Organizzativo o delle procedure stabilite in attuazione del medesimo, commessa da un amministratore, l'Organismo di Vigilanza informa l'intero Consiglio di amministrazione. Il C.d.A, con l'astensione del soggetto coinvolto, nel rispetto dei principi di gradualità e di proporzionalità, provvederà ad assumere le opportune iniziative previste dalla normativa vigente, tra cui:

- il provvedimento di richiamo formale scritto;
- la revoca delle deleghe;
- la decurtazione degli emolumenti;
- deferimento all'assemblea dei soci;
- l'azione di responsabilità.

Sanzioni nei confronti dei componenti dell'Organismo di Vigilanza

In caso di violazione del Codice Etico, del Modello Organizzativo o delle procedure stabilite in attuazione del medesimo, commessa da un membro dell'Organismo di Vigilanza, gli altri membri informano il Consiglio di amministrazione, che provvederà, in virtù dei principi sopra richiamati, ad assumere gli opportuni provvedimenti, tra cui:

- il provvedimento di richiamo formale scritto;
- la decurtazione degli emolumenti;
- la revoca dell'incarico al membro responsabile della violazione.

Sanzioni nei confronti dei consulenti, collaboratori e lavoratori autonomi

I comportamenti contrari a quanto previsto dal Codice Etico, dal Modello Organizzativo o dalle procedure stabilite in attuazione del medesimo, posti in essere da consulenti, collaboratori e lavoratori autonomi, con particolare riferimento ai consulenti esterni che svolgono il ruolo di ispettore, costituiscono grave inadempimento nell'esecuzione dei contratti e comportano la risoluzione di diritto del rapporto in essere.

La società Suolo e Salute si impegna ad inserire nei contratti, accordi e lettere di incarico, apposita clausola risolutiva espressa e diritto di recesso per i casi di violazione di quanto prescritto dal Modello o dal Codice Etico.

Nel caso di violazione di lieve entità, potrà essere comminata la semplice diffida scritta al rispetto del Modello e del Codice Etico.

Viene considerata lieve la violazione del MOG o del Codice etico che non costituisce neppure astrattamente ipotesi di reato e che non comporta effetti pregiudizievoli per la società.

In caso di reiterazione della violazione lieve nell'arco temporale dei dodici mesi precedenti, l'inadempimento verrà considerato grave e comporterà la risoluzione del contratto e/o il diritto di recesso per il venire meno del rapporto fiduciario o l'applicazione di una decurtazione del compenso nella misura compresa tra il 5% ed il 20% su base annua .

Le misure vengono adottate dall'organo amministrativo, su proposta dell'ODV.

E' fatta comunque salva l'azione di risarcimento danni verificatisi in conseguenza dei comportamenti vietati anche qualora non si sia determinata – in danno della società – la applicazione (ancorché in via cautelare) di misure ex D.Lgs. 231/2001.

Sanzioni nei confronti di fornitori, appaltatori, partner commerciali e altri soggetti contrattualmente legati alla società

I comportamenti contrari a quanto previsto dal Codice Etico, dal Modello Organizzativo o dalle procedure stabilite in attuazione del medesimo, posti in essere da fornitori, appaltatori e partner commerciali costituiscono grave inadempimento nell'esecuzione dei contratti e comportano la risoluzione di diritto del rapporto in essere.

La società Suolo e Salute si impegna a far conoscere alla controparte contrattuale il contenuto e le previsioni del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e del Codice Etico e ad inserire nei contratti o nelle lettere di incarico apposite clausole che prevedano la risoluzione del rapporto contrattuale per i casi di realizzazione di condotte vietate dal Modello o dal Codice Etico commesse dalle controparti contrattuali.

Le sanzioni irrogabili sono:

- la diffida al rispetto del Modello e del Codice Etico, per i casi di lieve irregolarità;
- la riduzione del corrispettivo pattuito
- la risoluzione del contratto secondo quanto stabilito dalla normativa civilistica.

In caso di reiterazione di lievi irregolarità nell'arco temporale dei dodici mesi precedenti, l'inadempimento verrà considerato grave e comporterà la risoluzione del contratto e/o il diritto di recesso per il venire meno del rapporto fiduciario o la riduzione del corrispettivo nella misura compresa tra il 5% ed il 20%.

Le misure vengono adottate dall'organo amministrativo, su proposta dell'ODV.

Resta salva la facoltà di Suolo e Salute S.r.l. di richiedere il risarcimento dei danni verificatisi in conseguenza dei comportamenti vietati, anche qualora non si sia determinata – in danno della società – la applicazione (ancorché in via cautelare) di misure ex D.Lgs. 231/2001.

6. ORGANISMO DI VIGILANZA (OdV)

6.1. Requisiti e composizione

L'Organismo di Vigilanza deve possedere i requisiti di autonomia ed indipendenza, professionalità e continuità di azione.

Il requisito di autonomia ed indipendenza presuppone che ai membri dell'ODV non siano affidati compiti operativi e non vi sia identità tra controllore e controllante; che non vi siano ingerenze e condizionamenti di tipo economico o personale. Tale requisito impone che l'ODV riferisca della propria attività esclusivamente al CDA e all'eventuale Amministratore delegato e che non sia sottoposto ad altri soggetti se non quelli appena indicati. Per dare attuazione ai compiti affidatigli, può esercitare nei confronti di tutti i settori dell'ente, compreso l'Organo decisionale, poteri specifici di iniziativa e controllo, richiedendo informazioni, effettuando ispezioni, accedendo ai locali, ai dati agli archivi ed alla documentazione, avvalendosi del personale amministrativo dell'ente.

Il requisito di professionalità presuppone, che i membri dell'ODV abbiano competenze specifiche in materia giuridica, economica ed in particolare, nel settore agro-alimentare oggetto dell'attività dell'ente al fine di garantire l'efficacia dei poteri di controllo e propositivi ad esso demandati. Tali competenze non debbono essere riunite congiuntamente in capo a ciascuno dei componenti, ma è necessario ciascuna materia sia rappresentata almeno da uno dei componenti.

Il requisito della continuità impone che sia predisposta una struttura dedicata all'attività di vigilanza sul modello e che sia curata la documentazione dell'attività svolta.

L'Organismo di Vigilanza di Suolo e Salute è composto di tre membri ed è istituito dal Consiglio di Amministrazione.

L'affidamento dell'incarico ai componenti dell'OdV e l'approvazione della regolamentazione delle attività dello stesso sono definite all'interno di specifica delibera del CdA .

Al fine di dotare di effettiva autonomia l'Organismo di Vigilanza, si prevede che:

- Le attività poste in essere dall'Organismo di Vigilanza non possano essere sindacate da alcuna funzione aziendale, fermo restando però che il Consiglio di Amministrazione è in ogni caso chiamato a svolgere un'attività di vigilanza sull'adeguatezza del suo intervento, in quanto responsabile ultimo del funzionamento del Modello 231.

- Nel contesto delle procedure di formazione del budget annuale, il Consiglio di Amministrazione può approvare una dotazione di risorse finanziarie della quale l'Organismo di Vigilanza dovrà disporre per ogni esigenza necessaria allo svolgimento dei compiti cui è tenuto e di cui dovrà presentare rendiconto dettagliato in occasione del report annuale al Consiglio di Amministrazione.

L'Organismo di Vigilanza rimane in carica per la durata di tre esercizi sociali. I componenti sono rieleggibili.

Non possono essere nominati componenti dell' OdV i soggetti che:

→ abbiano ricevuto informazione di garanzia determinato da presunta commissione di reato presupposto ex D.Lgs. n. 231/2001;

→ abbiano subito sentenza di condanna passata in giudicato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;

→ abbiano fatto parte dell'OdV di società che hanno subito sentenza di condanna ai sensi del Decreto, ove risulti dagli atti "l'omessa o insufficiente vigilanza" da parte dell'Organismo di Vigilanza, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. d) del Decreto.

→ svolgano funzioni incompatibili con i requisiti condizionanti la nomina;

→ risultino in conflitto di interesse e/o in relazione di parentela con i vertici aziendali.

Chiunque sia nominato a componente dell'organismo di Vigilanza deve autocertificare con dichiarazione sostitutiva di notorietà di non trovarsi in alcuna delle predette condizioni, e comunicare eventuali variazioni di stato rispetto a tale dichiarazione.

La revoca dell'incarico avviene, ad opera del Consiglio di Amministrazione, nel momento in cui si verificano, successivamente alla nomina, uno o più casi di ineleggibilità e in caso di:

→ violazione del Regolamento dell'OdV;

→ violazione dell'obbligo di riservatezza rispetto alle segnalazioni derivanti da soggetti destinatari o da altri soggetti esterni e riguardanti reati o comportamenti a rischio reato;

→ violazione dell'obbligo di riservatezza rispetto al segreto sulle attività svolte e sulle informazioni societarie;

→ false dichiarazioni nel curriculum vitae prodotto ai fini della nomina;

→ gravi negligenze nell'adempimento dei compiti connessi all'esecuzione dell'incarico (esempio mancata informativa periodica all'Organo Dirigente, omessa documentazione delle attività svolte o del programma di vigilanza);

→ paralisi dell'attività di vigilanza;

→ qualora sussistano circostanze tali da far venir meno i requisiti di autonomia ed indipendenza.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza hanno la facoltà di rinunciare in qualsiasi momento all'incarico affidatogli. In tal caso, essi devono darne comunicazione al Consiglio di Amministrazione per iscritto motivando adeguatamente le ragioni che hanno determinato la rinuncia. La rinuncia ha effetto immediato e solo in caso di rinuncia da parte di tutti i membri dell'Organismo, la rinuncia non ha effetto sino alla nomina dei nuovi componenti da parte del Consiglio di Amministrazione.

Per garantire la necessaria continuità di azione dell'Organismo di Vigilanza in caso di sospensione, revoca, rinuncia, sopravvenuta incapacità o morte di uno o più membri dell'OdV il Consiglio di Amministrazione procede contestualmente alla nomina del/dei sostituto/i.

6.2. Funzioni e poteri

L'Organismo di Vigilanza svolge il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello Organizzativo Gestionale, nonché di assicurarsi che detto Modello venga periodicamente aggiornato, al fine di adeguarlo a seguito di modifiche normative o nella struttura aziendale.

All'Organismo di Vigilanza sono affidati i seguenti compiti

- verificare periodicamente la mappatura delle aree a rischio reato al fine di adeguarla ai mutamenti dell'attività e/o della struttura aziendale, nonché ad eventuali modifiche normative. A tal fine, i responsabili della funzione devono segnalare all'Organismo di Vigilanza, tutte le situazioni che espongono l'azienda al rischio di reato. Tutte le comunicazioni devono essere redatte esclusivamente per iscritto;
- effettuare verifiche periodiche volte all'accertamento di quanto previsto dal Modello Organizzativo ed in particolare che le procedure ed i controlli da esso contemplati siano posti in essere e documentati in maniera conforme e che i principi etici siano rispettati;
- verificare l'adeguatezza ed efficacia del MOG in ordine alla prevenzione dei reati di cui al Decreto lgs n. 231/2001;
- predisporre – sulla base di tali verifiche ed almeno una volta nell'anno solare - un rapporto da presentare all'Organo Amministrativo, che evidenzi le problematiche riscontrate e ne individui le azioni correttive da intraprendere;
- coordinarsi con le altre funzioni aziendali (anche attraverso apposite riunioni debitamente

verbalizzate) affinché vengano tempestivamente intraprese le azioni correttive necessarie per rendere il Modello Organizzativo adeguato ed efficace;

- promuovere e monitorare le iniziative per la formazione dei destinatari del Modello Organizzativo e per la sua comunicazione e diffusione, predisponendo la documentazione a ciò necessaria, coordinandosi con le funzioni preposte (Direzione Tecnica, Direttori Regionali, Ufficio Qualità, Ufficio Stampa e Comunicazioni Esterne).

L'Organismo di Vigilanza potrà avvalersi, per lo svolgimento delle attività di cui sopra, del supporto sia delle varie strutture aziendali sia di consulenti esterni, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

Per qualsiasi violazione del modello di cui viene a conoscenza, l'OdV informa il CdA e può proporre la sanzione ritenuta più adeguata.

L'Organismo di Vigilanza, una volta che sia venuto a conoscenza di situazioni potenzialmente a rischio, di una o più fattispecie di reato o che potrebbero favorire la commissione degli stessi, non può sostituirsi ai soggetti apicali dovendo limitarsi invece a segnalare al vertice la presenza delle predette situazioni a rischio, suggerendo misure di aggiornamento e di perfezionamento del Modello Organizzativo e/o proponendo l'adozione di provvedimenti disciplinari in capo all'autore delle condotte che siano anche potenzialmente a rischio.

Le attività dell'organismo di Vigilanza sono svolte secondo i contenuti del Regolamento che l'Organismo stesso è tenuto a redigere ed a sottoporre per approvazione al Consiglio di Amministrazione. Tale regolamento deve contenere anche il piano di verifiche atte al controllo e monitoraggio del Modello.

6.3. Flussi informativi verso il vertice societario

L'Organismo di Vigilanza redige annualmente un'apposita relazione sullo stato di attuazione del Modello Organizzativo contenente:

- l'attività complessivamente svolta nel corso dell'anno;
- le attività cui non si è potuto procedere per giustificate ragioni di tempo e risorse;
- gli esiti degli audit eseguiti per la verifica del funzionamento del Modello Organizzativo;
- la segnalazione di modifiche legislative o normative rilevanti ai fini della corretta attuazione del Modello (es.: Linee Guida, Sentenze, ecc.);

- la segnalazione delle variazioni significative dell'assetto interno dell'Impresa e/o dei suoi processi che determinino la indicazione di nuovi rischi potenziali;
- i necessari e/o opportuni interventi correttivi e migliorativi del Modello ed il loro stato di realizzazione;
- la segnalazione delle violazioni alle prescrizioni del Modello, con particolare riferimento a quelle che possano comportare l'insorgere di una responsabilità in capo all'Impresa e la valutazione di tali segnalazioni.

Tale relazione deve essere comunicata annualmente al Consiglio di Amministrazione.

Nella medesima occasione, l'Organismo di Vigilanza provvede a sottoporre al Consiglio d'Amministrazione il rendiconto annuale relativo alla dotazione di risorse finanziarie approvata a budget, evidenziando ciascun capitolo di spesa occorso nello svolgimento dell'attività di controllo.

6.4. Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza

Per consentire l'attività di vigilanza sull'efficacia del Modello Organizzativo, nonché l'accertamento delle cause/disfunzioni che avessero reso eventualmente possibile il verificarsi del reato, l'art. 6 del D.Lgs. 231/2001 prevede l'istituzione di obblighi di informazione nei confronti dell'organismo di vigilanza sul funzionamento e l'osservanza del modello. A tal fine devono essere obbligatoriamente trasmesse per iscritto all'Organismo di Vigilanza, da parte dei destinatari del Modello Organizzativo, tutte le informazioni ritenute utili a tale scopo, mantenendo la relativa documentazione disponibile per l'eventuale ispezione dell'Organismo di Vigilanza stesso, tra cui a titolo esemplificativo:

- provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al D.Lgs 231/2001;
- comunicazioni interne ed esterne riguardanti qualsiasi fattispecie che possa essere messa in collegamento con ipotesi di reato di cui al D.Lgs 231/2001 (ad es.: provvedimenti disciplinari avviati/attuati nei confronti di dipendenti);
- notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello Organizzativo, con evidenza nell'ambito dei procedimenti disciplinari svolti delle eventuali sanzioni irrogate ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- notizie relative a cambiamenti organizzativi;
- aggiornamenti del sistema delle deleghe;

- significative o atipiche operazioni interessate al rischio;
- rapporti contrattuali intrattenuti con la Pubblica Amministrazione.

Inoltre, dovrà essere portata a conoscenza dell'Organismo di Vigilanza ogni altra informazione, di cui si è venuti a diretta conoscenza, proveniente sia dai dipendenti che dai soci, che da terzi, attinente la commissione dei reati previsti dal D.Lgs 231/2001 o comportamenti non in linea con il Modello organizzativo.

L'Organismo di Vigilanza si impegna a compiere ogni sforzo affinché i soggetti che forniscano segnalazioni non siano soggetti a forme di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, ed affinché sia tutelata la riservatezza dell'identità degli stessi, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della società o delle persone accusate erroneamente e/o in malafede. L'Organismo di Vigilanza valuterà le segnalazioni ricevute con discrezionalità e responsabilità. A tal fine potrà ascoltare l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione, motivando per iscritto la ragione dell'eventuale autonoma decisione a non procedere.

Tutti i Destinatari del Modello Organizzativo di Suolo e Salute Srl possono segnalare, per iscritto e in forma anche anonima, ogni violazione o sospetto di violazione del Modello all'Organismo di Vigilanza; questo provvede ad un'analisi della segnalazione ascoltandone eventualmente l'autore ed il responsabile della presunta violazione.

Le segnalazioni possono essere inviate tramite email al seguente indirizzo organismodivigilanza@suoloesalute.it.

Le informazioni e le segnalazioni acquisite dall'Organismo di Vigilanza e dalle strutture dallo stesso utilizzate, sono considerate riservate e non possono essere divulgate salvo gli obblighi di legge.

La violazione degli obblighi d'informazione verso l'Organismo di Vigilanza costituisce per tutti i destinatari del Modello Organizzativo di Suolo e Salute Srl un illecito disciplinare, quindi è soggetto a sanzione.

7. DIVULGAZIONE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO

I principi ed i contenuti del presente modello organizzativo sono ampiamente divulgati, all'interno e all'esterno dell'organizzazione, tramite le modalità informative e formative descritte in seguito.

7.1. Informazione dei destinatari sul modello organizzativo

L'adozione del modello organizzativo e del codice etico e di comportamento, ed ogni successivo aggiornamento, viene comunicata formalmente dall'Organismo di Vigilanza a tutti i destinatari con le modalità di cui ai commi successivi ed anche a mezzo pubblicazione sul sito della società e della newsletter aziendale.

Nella comunicazione sono descritte le modalità per la consultazione del modello stesso.

Tutto il personale inserito nell'organigramma sottoscrive – alla prima approvazione e, successivamente, in occasione dei corsi annuali di formazione di cui al seguente punto 7.2 - una dichiarazione di presa visione ed accettazione di principi, regole e procedure contenuti nel modello organizzativo ed ai quali ogni soggetto è tenuto a conformare le attività e i propri comportamenti nello svolgimento di tali attività.

Per tutti gli altri destinatari, con i quali Suolo e Salute intrattiene relazioni contrattuali, l'impegno al rispetto dei principi di riferimento ed ai contenuti del modello è inserita in apposita clausola del relativo contratto.

7.2. Formazione sul modello organizzativo

L'Organismo di Vigilanza supporta Suolo e Salute nella definizione e attuazione di attività formative indirizzate principalmente ai soggetti individuati a rischio alto e medio nella Gap Analysis in riferimento ai reati individuati nella parte speciale del presente modello organizzativo e di seguito riepilogate:

- Consiglio di Amministrazione;
- Presidente;
- Comitato di Salvaguardia dell'Imparzialità;
- Comitato Tecnico di Delibera;
- Direzione Tecnica e sue strutture operative;
- Direzioni Regionali;
- Sedi Estere;
- Direzione Amministrativa;
- Direzione Software;

- Personale Amministrativo;
- Tecnici addetti alle Ispezioni.

Tale formazione è finalizzata al coinvolgimento del personale che svolge “attività sensibili”, all’apprendimento e alla condivisione di regole, divieti, protocolli e controlli interni. Essa, in ogni caso, è indirizzata a tutti i soggetti in organigramma – nonché consulenti, prestatori d’opera intellettuale e collaboratori a partita iva – con cadenza annuale ed anche con programmi da remoto.

La partecipazione ai corsi è obbligatoria e sarà cura dell’ Organismo di Vigilanza richiedere la registrazione dell’attività formativa con firma dei partecipanti e con riferimento al materiale e ai documenti distribuiti in occasione della formazione.

PARTE SPECIALE

Effettuata la mappatura dei rischi e valutate le risultanze emerse dalla Gap Analysis, la Suolo e Salute ha ritenuto di prevedere in questa parte speciale del MOG specifiche sezioni dedicate alle seguenti categorie di reati:

- A. I reati in danno della pubblica amministrazione e nei rapporti con la pubblica amministrazione;
- B. Reati societari;
- C. Delitti di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della sicurezza sul lavoro;
- D. Delitti di criminalità organizzata e reati transnazionali;
- E. Delitti contro l'industria e il commercio;
- F. Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro o utilità di provenienza illecita nonché auto riciclaggio.

Si è ritenuto, invece, che gli ulteriori capi di reato previsti dal D. Lgs n. 231/2001 non fossero attinenti con le attività astrattamente prevedibili per la Suolo e Salute e, comunque, che gli stessi fossero di livello di rischio talmente non significativo da poter essere adeguatamente contrastati – eventualmente - con l'osservanza scrupolosa del Codice Etico e Comportamentale di cui la stessa società si è dotata.

A. I REATI IN DANNO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Il D.Lgs. 231/2001 prende in considerazione le seguenti fattispecie di reato presupposto che possono essere commessi dai soggetti destinatari del presente modello gestionale:

- Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico (Art. 24, D.Lgs. n. 231/2001)
- Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.)
- Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art.316-ter c.p.)
- Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art.640, comma 2, n.1, c.p.)
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)
- Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)
- Concussione, induzione indebita a dare o promettere altra utilità e corruzione (Art. 25, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo modificato dalla L. n. 190/2012]
- Concussione (art. 317 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 190/2012 e L. n. 69/2015]
- Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
- Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.)
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater) [articolo aggiunto dalla L. n. 190/2012 e modificato dalla L. n. 69/2015]
- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)
- Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)

- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)
- Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 bis c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 190/2012]

Obiettivo della presente parte speciale è che i Destinatari del Modello ed in particolare i soggetti coinvolti nelle attività sensibili, adottino idonee regole di condotta al fine di prevenire la commissione di reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione.

Fermi restando i principi individuati nella Parte Generale del Modello di organizzazione, gestione e controllo, nella presente parte Speciale vengono definiti i principi generali di riferimento relativi alle attività sensibili individuate nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, che devono essere rispettati dai soggetti in posizione apicale e soggetti sottoposti alla loro direzione o vigilanza, ivi compresi i collaboratori esterni.

Nelle pagine che seguono verranno, pertanto, individuate:

A.1 - le **fattispecie dei reati presupposto** nei rapporti con la pubblica amministrazione - artt. 24 e 25 , del D.Lgs. n. 231/2001;

A.2 - i **processi sensibili** relativi ai rapporti con la pubblica amministrazione a rischio di commissione di reati;

A.3 – i **principi di riferimento** in attuazione dei quali devono essere adottate le procedure aziendali, che gli amministratori, dirigenti, dipendenti, componenti dei comitati ed organismi, ispettori e collaboratori di Suolo e Salute, sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del presente Modello.

A.1 Fattispecie dei reati presupposto

La presente Parte Speciale individua, in modo specifico, le condotte criminose che possono comportare il rischio della realizzazione di reati nei rapporti tra Suolo e Salute e la Pubblica Amministrazione.

A tale fine è necessario fornire una breve descrizione delle singole fattispecie di reato contemplate dagli artt. 24 e 25, del D.Lgs. n. 231/2001.

Malversazioni a danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316 bis, cod. pen.)

Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro Ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni (323 bis).

Il reato si configura nel caso in cui, dopo aver ricevuto finanziamenti, sovvenzioni o contributi, da parte dello Stato italiano o dell'Unione Europea, non si proceda all'utilizzo delle somme ottenute per gli scopi o le attività cui erano destinate (la condotta, infatti, consiste nell'aver distratto la somma ottenuta, senza che rilevi che l'attività programmata si sia comunque svolta).

Scopo della norma è quello di reprimere le frodi successive all'ottenimento di prestazioni pubbliche aventi un interesse generale, il quale risulterebbe vanificato qualora il vincolo di destinazione venisse eluso. Ci si riferisce, infatti, a sovvenzioni, contributi o finanziamenti intesi come "attribuzioni di denaro a fondo perduto o caratterizzate da un'onerosità ridotta rispetto a quella derivante dall'applicazione delle ordinarie condizioni di mercato".

Per l'integrazione del reato è sufficiente che anche solo una parte dei fondi ricevuti sia impiegata per scopi diversi da quelli previsti, non rilevando in alcun modo che l'attività programmata sia stata comunque svolta. Risultano, altresì, irrilevanti le finalità che l'autore del reato abbia voluto perseguire, poiché elemento soggettivo del reato medesimo è costituito dalla volontà di sottrarre risorse destinate a uno scopo prefissato. Tenuto conto che il momento consumativo del reato coincide con la fase esecutiva, il reato stesso può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato e che ora non vengano destinati alle finalità per cui erano stati erogati.

Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316 ter, cod. pen.)

Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'art. 640 bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri Enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Quando la somma indebitamente percepita è pari od inferiore a € 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da € 5.164 a € 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

La condotta penalmente sanzionata si configura, quindi, nei casi in cui la Società (anche tramite un soggetto esterno alla stessa) – mediante l'utilizzo di dichiarazioni (scritte o orali) o di altra documentazione materialmente e/o ideologicamente falsa ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute – consegua per sé o per altri, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri Enti pubblici o dall'Unione Europea. In questo caso, contrariamente a quanto visto in merito al precedente (art. 316 bis, cod. pen.), a nulla rileva l'uso che venga fatto delle erogazioni, poiché il reato viene a realizzarsi nel momento dell'ottenimento dei finanziamenti. Va evidenziato che tale ipotesi di reato costituisce un'ipotesi residuale rispetto alla più ampia fattispecie di truffa aggravata di cui all'art. 640 bis, cod. pen.. Si tratterà di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato tutte le volte che la condotta illecita venga posta in essere con le specifiche modalità previste dalla norma; si ricadrà, invece, nell'ipotesi di truffa aggravata (fattispecie più generale e più grave) qualora gli strumenti ingannevoli impiegati per ottenere le erogazioni pubbliche siano diversi da quelli considerati nell'art. 316 ter, cod. pen., e riconducibili alla nozione di "artifici o raggiri" richiamata dall'art. 640 bis, cod. pen.. La fattispecie in esame si configura come ipotesi residuale anche nei confronti del reato di truffa in danno dello Stato (art. 640, comma 2, n. 1, cod. pen.) rispetto al quale l'elemento specializzante è dato non più dal tipo di artificio o raggio, bensì dal tipo di profitto conseguito ai danni dell'Ente pubblico ingannato. Profitto che nella fattispecie più generale testé richiamata non consiste nell'ottenimento di un'erogazione ma in un generico profitto di qualsiasi altra natura.

Concussione (art. 317, cod. pen.)

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni.

Il reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, abusando della sua posizione, costringa taluno a procurare a sé od ad altri denaro o altre utilità non dovutegli. Nel reato di concussione, decisiva è la preminenza prevaricatrice esercitata dal pubblico ufficiale sulla controparte privata per creare o insinuare nel soggetto passivo uno stato di timore atto a eliderne la volontà. Poiché sia la posizione di preminenza del pubblico ufficiale sia quella di soccombenza del privato si manifestano attraverso qualsiasi atteggiamento, anche implicito, non è possibile alcuna tipizzazione delle condotte concussive. Si evidenzia, ad ogni modo, che questo reato è suscettibile di un'applicazione meramente residuale nell'ambito delle fattispecie considerate dal D.Lgs. n. 231/2001.

Corruzione per un atto di ufficio (art. 318 cod. pen.)

Il pubblico ufficiale che per compiere un atto del suo ufficio riceve, per sé o per un terzo, in denaro o altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se il pubblico ufficiale riceve la retribuzione per un atto d'ufficio da lui già compiuto, la pena è della reclusione fino ad un anno.

Il reato configura una violazione del principio di correttezza e di imparzialità. In sostanza, il delitto di corruzione in esame può essere commesso anche con la sola accettazione della promessa di ricevere denaro o altra utilità, senza che a questa promessa si accompagni immediatamente la dazione materiale. Restano esclusi dal reato di corruzione soltanto gli omaggi di cortesia a condizione che siano estremamente modici, sì da escludere l'ipotesi che essi rappresentano corrispettivi dell'atto di ufficio. Il reato previsto dall'art. 318, cod. pen., così come quello previsto dal successivo art. 319, cod. pen., è stato inserito nelle previsioni del D.Lgs. n. 231/2001 –anche se reato tipico della Pubblica Amministrazione– poiché gli esponenti di alcune fattispecie societarie a carattere privato investite dello svolgimento di un pubblico servizio sono equiparati a pubblici funzionari ovvero a incaricati di un pubblico servizio.

Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319, cod. pen.)

Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da due a cinque anni .

A differenza del reato precedente, previsto dall'art. 318, cod. pen., il reato in questione si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale italiano o estero riceva, per sé o per altri, denaro o altri vantaggi per compiere, omettere o ritardare atti contrari ai doveri di ufficio, determinando un vantaggio in favore dell'offerente e ricavandone un beneficio, di qualunque natura, per se o per terze persone. Il beneficio può anche non essere di carattere economico e può anche essere solo promesso.

L'attività del pubblico ufficiale potrà estrinsecarsi sia in un atto dovuto (ad esempio: velocizzare una pratica la cui evasione è di propria competenza), sia in un atto contrario ai suoi doveri (ad esempio: pubblico ufficiale che accetta denaro per garantire l'aggiudicazione di una gara). In ogni caso si tratta di un atto contrario ai principi di buon andamento e imparzialità dell'Amministrazione Pubblica.

Si ha circostanza aggravante, ai sensi dell'art. 319 bis, cod. pen., con conseguente aumento di pena "se il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'Amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene".

Istigazione alla corruzione (art. 322, cod. pen.)

Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti, a un pubblico ufficiale o a un incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'art. 318, ridotta di un terzo. Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio a omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'art. 319, ridotta di un terzo. La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualifica di pubblico impiegato che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'art. 318. La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'art. 319.

Tale ipotesi di reato si configura tutte le volte in cui, in presenza di un comportamento finalizzato alla commissione di un reato di corruzione, questa non si perfezioni, in quanto il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio rifiuti l'offerta o la promessa non dovuta e illecitamente avanzatagli per indurlo a compiere ovvero a omettere o ritardare un atto del suo ufficio.

Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter, cod. pen.)

Se i fatti indicati negli artt. 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da tre a otto anni. Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da quattro a dodici anni, se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni.

Il reato in esame non costituisce una circostanza aggravante di quelli previsti dagli artt. 318 e 319, cod. pen., ma costituisce una fattispecie autonoma, in quanto scopo della norma è quello di garantire che l'attività giudiziaria sia svolta imparzialmente. A questo proposito si ricorda come la qualità di "parte" in un processo penale sia da riconoscere non solo all'imputato ma anche all'indagato e a chi dovrebbe rivestire tale qualità. La norma, inoltre, non distingue – come possibili autori del reato – fra pubblici ufficiali di diversa specie. Questa condotta è, dunque, ipotizzabile nel caso in cui la Società sia parte di un procedimento giudiziario e, al fine di ottenere un vantaggio nel procedimento stesso, corrompa un pubblico ufficiale (non solo un magistrato, ma anche un cancelliere o altro funzionario).

Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 640, comma 2, n. 1, cod. pen).

Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51 a € 1032. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309 a € 1.549 se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro Ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare.

La condotta incriminata consiste nel ricorrere a qualsiasi tipo di inganno (“artifici o raggiri”), compreso il silenzio su circostanze che devono essere rese note, tale da indurre in errore chiunque e arrecare un danno allo Stato (oppure ad altro Ente Pubblico o all’Unione Europea), ottenendo indebitamente un profitto, per sé o per altri.

La truffa si configura come un reato istantaneo e di danno, che si esplicita con l’effettivo conseguimento del bene da parte dell’autore e la definitiva perdita di esso da parte del soggetto passivo. In questo modo, potendo il profitto e il danno verificarsi in due momenti diversi, il reato di truffa si perfeziona non con l’azione tesa al profitto ma con la realizzazione del danno medesimo. Quest’ultimo, poi, deve avere contenuto patrimoniale, cioè concretizzarsi in un detrimento del patrimonio del soggetto coinvolto passivamente, a differenza del profitto, che può consistere anche nel soddisfacimento di un qualsiasi interesse, sia pure soltanto psicologico o morale. Si tratta, in questo caso, di una fattispecie generica di truffa (art. 640, cod. pen.), aggravata dal fatto che il danno economico derivante dall’attività ingannatoria è recato allo Stato, ad altro Ente pubblico o all’Unione Europea. L’attività attraverso la quale si realizza il reato di truffa consiste in qualunque comportamento che tragga in errore lo Stato o l’Ente pubblico che deve effettuare l’atto di disposizione patrimoniale (come ad esempio: produrre documenti contenenti informazioni non veritiere, certificazioni false e quant’altro).

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis, cod. pen.)

La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d’ufficio se il fatto di cui all’art. 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri Enti pubblici o delle Comunità europee.

Il reato in oggetto si verifica allorquando i fatti di cui al precedente art. 640, cod. pen., riguardano l’ottenimento di contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri Enti Pubblici o dall’Unione Europea. L’elemento specializzante rispetto al reato di truffa, ex art. 640, cod. pen., è costituito dall’oggetto materiale della frode, dove per erogazione pubblica si intende “ogni attribuzione economica agevolata erogata da parte dello Stato da altri Enti Pubblici o dalla Comunità europea”. Dal punto di vista oggettivo è richiesta, anche in questo caso, per la sussistenza dell’ipotesi di reato, la presenza di artifici o raggiri idonei a

indurre in errore l'ente erogante (comunicando, ad esempio, dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere finanziamenti pubblici).

Frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente pubblico (art. 640 ter, cod. pen.)

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51 a € 1.032. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309 a € 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'art. 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un'altra circostanza aggravante.

Il reato di frode informatica mantiene la stessa struttura della truffa e anche i medesimi elementi costitutivi. Esso si differenzia solamente poiché l'attività fraudolenta dell'agente investe non la persona – soggetto passivo – bensì il sistema informatico di pertinenza della medesima. Nel definire il reato in oggetto è stato omesso il riferimento agli artifici e raggiri compiuti dall'agente del reato al fine di indurre in errore la vittima ma si è posto l'accento soltanto sull'aspetto oggettivo dell'alterazione dei dati nell'ambito del sistema del soggetto leso. Mancando il requisito soggettivo di avere indotto alcuno in errore attraverso artifici o raggiri, il reato di frode informatica si perfeziona, quindi, anche quando il soggetto passivo sia ben consapevole dell'alterazione del suo sistema informatico e, anzi, tenti di opporsi alla sua violazione. La frode informatica, pertanto, si consuma nel momento in cui l'agente consegue l'ingiusto profitto con annesso danno patrimoniale altrui e postula necessariamente la manipolazione del sistema informatico danneggiato.

A.2 Processi sensibili

Per definire le aree di rischio ed i processi sensibili nelle ipotesi di reato oggetto della presente parte speciale, è necessario definire il concetto di Pubblico Ufficiale e di Incaricato di Pubblico Servizio.

Pubblici Ufficiali Ai sensi dell'art. 357, comma primo, cod. pen., è considerato Pubblico Ufficiale “agli effetti della legge penale”, colui il quale eserciti “una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa”. Il secondo comma precisa che, agli effetti della legge penale, “è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della Pubblica Amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi”.

Dalla lettura della norma si evince che la qualifica di pubblico ufficiale va attribuita a tutti quei soggetti che *"concorrono a formare la volontà di una pubblica amministrazione; coloro che sono muniti di poteri: decisionali; di certificazione; di attestazione di coazione"* (Cass. Pen. n. 148796/81); *"di collaborazione anche saltuaria"* (Cass. Pen. n. 166013/84).

Sebbene in passato lo *status* di pubblico ufficiale fosse tradizionalmente legato al ruolo formale del soggetto all'interno dell'amministrazione pubblica (come quello dell'impiegato statale), dopo le leggi n. 86/90 e n. 181/92 l'attenzione si è spostata sulla funzione del soggetto e non più sul ruolo, ampliando (attraverso la novella dell'art. 357 c.p.) anche la nozione di "pubblica funzione". La giurisprudenza ha avuto modo di chiarire che è ormai *"irrelevante la qualifica formale della persona all'interno dell'amministrazione"* (Cass. n. 172198/85) e che può essere considerato pubblico ufficiale anche *"chi concorre in modo sussidiario o accessorio all'attuazione dei fini della pubblica amministrazione, con azioni che non possano essere isolate dal contesto delle funzioni pubbliche"* (Cass. Pen. n. 172191/85).

Pertanto, *"la qualifica di pubblico ufficiale, ai sensi dell'art. 357 c.p. (come modificato dalle leggi 86/1990 e 181/92), deve esser riconosciuta a quei soggetti che, pubblici dipendenti o semplici privati, possono e debbono - quale che sia la loro posizione soggettiva - formare e manifestare, nell'ambito di una potestà regolata dal diritto pubblico, la volontà della p.a., ovvero esercitare, indipendentemente da formali investiture, poteri autoritativi, deliberativi o certificativi, disgiuntamente e non cumulativamente considerati"* (Cass. Pen. 7.6.2001; n. 191171/92; n. 213910/99).

Conseguentemente, si ritiene che i seguenti reati possano essere commessi solo da o verso Pubblici Ufficiali:

- Art. 317 cod. pen. Concussione;
- Art. 318 cod. pen. Corruzione per un atto di ufficio;
- Art. 319 cod. pen. Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio;
- Art. 319 ter cod. pen. Corruzione in atti giudiziari;
- Art. 322 cod. pen. Istigazione alla corruzione.

Incaricati di un pubblico servizio L'art. 358, cod. pen. dispone che *"agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio"*. Il secondo comma, novellato dalla l. n. 86/90 e successivamente dalla l. n. 181/92, aggiunge che per *"pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale"*.

Dal dettato della norma emerge chiaramente che il pubblico servizio, pertanto, è assoggettato alla medesima disciplina inerente la funzione pubblica, difettando, tuttavia, dei poteri tipici che la connotano (ovvero quelli deliberativi, autoritativi e certificativi) ma richiedendo un'attività che non si esaurisca nella mera esecuzione di ordini o istruzioni altrui o nel dispiegamento della forza fisica. Ai fini del riconoscimento della qualifica di incaricato di pubblico servizio è richiesto, invece, un minimo di potere discrezionale, che implichi lo svolgimento di mansioni "intellettuali" in senso lato (Cass. n. 10138/1998; n. 467/1999).

La giurisprudenza ha individuato una serie di "indici rivelatori" del carattere pubblicistico dell'Ente, per i quali è emblematica la casistica in tema di società per azioni a partecipazione pubblica. In particolare si fa riferimento ai seguenti indici:

- la sottoposizione a un'attività di controllo e di indirizzo a fini sociali nonché a un potere di nomina e revoca degli amministratori da parte dello Stato o di altri enti pubblici;
- la presenza di una convenzione e/o concessione con la Pubblica Amministrazione;
- l'apporto finanziario da parte dello Stato;
- la presenza dell'interesse pubblico in seno all'attività economica.

In seguito alla novella apportata dalle leggi n. 86/90 e n. 181/92 all'art. 358 c.p., analogamente a quanto avvenuto per i pubblici ufficiali (art. 357 c.p.), anche la qualifica dell'incaricato di pubblico servizio non è più tradizionalmente legata al ruolo formale ricoperto dal soggetto all'interno della pubblica amministrazione, rilevando bensì la natura pubblicistica dell'attività svolta in concreto dallo stesso. Come rilevato dalla Cassazione, infatti, *"al fine di individuare se l'attività svolta da un soggetto possa essere qualificata come pubblica, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 357 e 358 c.p., ha rilievo esclusivo la natura delle funzioni esercitate, che devono essere inquadrabili tra quelle della P.A. Non rilevano, invece, la forma giuridica dell'ente e la sua costituzione secondo le norme di diritto pubblico, né lo svolgimento della sua attività in regime di monopolio, né tantomeno il rapporto di lavoro subordinato con l'organismo datore di lavoro"* (Cass. n. 11417/2003; n. 17109/2011).

I caratteri peculiari della figura dell'incaricato di un pubblico servizio possono essere, quindi, così sintetizzati:

- a) Incaricati di Pubblico Servizio sono tutti coloro che, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio.
- b) Pubblico Servizio è un'attività:
 - i) disciplinata da norme di diritto pubblico;

- ii) caratterizzata dalla mancanza di poteri deliberativi, autorizzativi e certificativi (tipici della Pubblica funzione amministrativa);
- iii) mirata alla cura di interessi pubblici o al soddisfacimento di bisogni di interesse generale;
- iv) non può mai costituire pubblico servizio lo svolgimento di semplici mansioni di ordine né la prestazione di opera meramente materiale.

In base a quanto sopra esposto, si ritiene che possano essere tipici degli incaricati di pubblico servizio i seguenti reati:

- Art. 317 cod. pen. Concussione;
- Art. 318 cod. pen. Corruzione per un atto di ufficio;
- Art. 319 cod. pen. Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio;
- Art. 319 ter cod. pen. Corruzione in atti giudiziari;
- Art. 322 cod. pen. Istigazione alla corruzione.

Tanto premesso, e considerata l'attività in concreto svolta dalla Suolo e Salute srl così come descritta nella parte generale, si deve riconoscere che - pur in presenza di poteri certificatori determinati dal prodotto finale del sistema di controllo e certificazione gestito dalla società (documenti che abilitano gli operatori assoggettati alla commercializzazione di prodotti nelle filiere regolamentate e non) – la stessa Suolo e Salute srl non ritiene di esercitare una pubblica funzione come descritta dall'art. 357 c.p. sia perché l'attività di certificazione svolta trova fondamento in una parziale devoluzione dei poteri statuali della P.A. la quale mantiene in capo a sé medesima la titolarità del potere di sorveglianza sul sistema di controllo nazionale (Autorità Nazionale Competente – ex art. 27 reg. ce 834/2007); sia perché la Corte di Giustizia Europea (causa C-393/05 - Commissione delle Comunità europee contro Repubblica d'Austria e causa C 404/05 - Commissione delle Comunità europee contro Repubblica Federale di Germania) con sentenza del 27.11.2007 ha chiarito che "*... il ruolo ausiliario e preparatorio riconosciuto agli organismi privati nei confronti dell'autorità di sorveglianza dal regolamento n. 2092/91, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari, non può essere considerato come una partecipazione diretta e specifica all'esercizio dei pubblici poteri ...*".

Tuttavia :

- ✓ l'attività dell'ente comporta contatti con la Pubblica Amministrazione;
- ✓ i soggetti che operano per Suolo e Salute possono venire a contatto con esercenti una funzione pubblica o un pubblico servizio nell'esercizio della ordinaria attività;

✓ i soggetti che genericamente sono destinatari del presente modello organizzativo gestionale possono essere soggetti di natura pubblica o intrattenere essi stessi stabilmente rapporti con la P.A. Pertanto, al fine di realizzare un MOG che costituisca un efficace strumento di prevenzione anche dei reati cui è conditio sine qua non la qualificazione giuridica di cui agli artt. 357 e 358 c.p. sono stati individuati i seguenti macro processi sensibili:

- Negoziazione/stipulazione e/o esecuzione di contratti/convenzioni di concessioni con soggetti pubblici, ai quali si perviene mediante procedure negoziate (affidamento diretto o trattativa privata);
- Negoziazione/stipulazione e/o esecuzione di contratti/ convenzioni di concessioni con soggetti pubblici ai quali si perviene mediante procedure ad evidenza pubblica (aperte o ristrette);
- Gestione di eventuali contenziosi giudiziali e stragiudiziali relativi all'esecuzione di contratti/convenzioni di concessioni stipulati con soggetti pubblici;
- Gestione dei rapporti con soggetti pubblici per l'ottenimento di autorizzazioni e licenze per l'esercizio delle attività aziendali;
- Gestione dei rapporti con gli Enti Pubblici per la gestione di adempimenti, verifiche e ispezioni;
- Gestione dei rapporti con i soggetti pubblici relativi all'assunzione di personale;
- Gestione di trattamenti previdenziali / assicurativi del personale e/o gestione dei relativi accertamenti / ispezioni;
- Gestione dei rapporti con le istituzioni e/o organismi di vigilanza relativi allo svolgimento di attività regolate dalla legge;
- Gestione delle attività di acquisizione e/o gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, assicurazioni o garanzie concesse da soggetti pubblici;
- Richiesta di provvedimenti amministrativi occasionali / ad hoc necessari allo svolgimento di attività strumentali a quelle tipiche aziendali;
- Gestione di beni mobili registrati legati all'attività aziendale;
- Predisposizione di dichiarazioni dei redditi o dei sostituti di imposta o di altre dichiarazioni funzionali alla liquidazione di tributi in genere;
- Gestione degli adempimenti presso soggetti pubblici, quali comunicazioni, dichiarazioni, deposito atti e documenti, pratiche, ecc, differenti da quelli descritti ai precedenti punti e nelle verifiche / accertamenti / procedimenti sanzionatori che ne derivano;
- Installazione, manutenzione, aggiornamento o gestione di software di soggetti pubblici o forniti da terzi per conto di soggetti pubblici;

- Gestione di procedimenti giudiziari o arbitrali;
- Attività di lobby tecnico politica presso gli organismi pubblici locali, nazionali e sopranazionali;
- Approvvigionamento di beni e servizi;
- Gestione dei pagamenti e delle risorse finanziarie;
- Gestione delle consulenze;
- Gestione delle utilità;
- Gestione delle assunzioni;
- Gestione degli adempimenti relativi alla sicurezza informatica.

A.3 Principi di riferimento

Il sistema in linea generale

Nell'esercizio delle attività che comportano contatti con la Pubblica Amministrazione tutti i destinatari del presente M.O.G. devono operare conformandosi alle leggi vigenti, alle norme del Codice Etico, e alle regole contenute nel presente Modello ivi compresa la allegata procedura specifica.

In linea generale, il sistema di organizzazione della società deve rispettare i requisiti fondamentali di formalizzazione e chiarezza, comunicazione e separazione dei ruoli in particolare per quanto attiene l'attribuzione di responsabilità, di rappresentanza, di definizione delle linee gerarchiche e delle attività operative.

La Società deve essere dotata di strumenti organizzativi (organigrammi, comunicazioni organizzative, procedure) improntati a principi generali di:

- Conoscibilità all'interno della società;
- Chiara e formale delimitazione dei ruoli, con una completa descrizione dei compiti di ciascuna funzione e dei relativi poteri.

Le procedure interne devono essere caratterizzate dai seguenti elementi:

- Separazione, all'interno di ciascun processo, tra il soggetto che lo inizia (impulso decisionale), il soggetto che lo esegue e lo conclude, e il soggetto che lo controlla;
- Traccia scritta di ciascun passaggio rilevante del processo;
- Adeguato livello di formalizzazione;

Il sistema di deleghe e procure

In linea di principio, il sistema di deleghe e procure deve essere caratterizzato da elementi di "sicurezza" ai fini della prevenzione dei Reati (rintracciabilità ed evidenziabilità delle Operazioni Sensibili) e, nello stesso tempo, consentire comunque la gestione efficiente dell'attività aziendale.

S'intende per "delega" quell'atto interno – ivi compresi lo Statuto sociale ed il Manuale di qualità implementato - di attribuzione di poteri, di funzioni e compiti, riflesso nel sistema di comunicazioni organizzative.

S'intende per "procura" il negozio giuridico unilaterale con cui la società attribuisce dei poteri di rappresentanza nei confronti dei terzi.

Ai titolari di una funzione aziendale che necessitano, per lo svolgimento dei loro incarichi, di poteri di rappresentanza è conferita una "procura generale funzionale" di estensione adeguata e coerente con le funzioni e i poteri di gestione attribuiti al titolare attraverso la "delega".

I requisiti essenziali del sistema di deleghe, ai fini di un'efficace prevenzione dei Reati sono i seguenti:

- Tutti coloro (compresi anche i dipendenti delle sedi regionali o delle sedi estere) che intrattengono per conto della Società rapporti con la P.A. devono essere dotati di delega formale in tal senso;
- Le deleghe devono coniugare ciascun potere di gestione alla relativa responsabilità e a una posizione adeguata nell'organigramma ed essere aggiornate in conseguenza dei mutamenti organizzativi;
- Ciascuna delega deve definire in modo specifico e inequivoco:
 - I poteri del delegato,
 - Il soggetto (organo o individuo) cui il delegato riporta gerarchicamente;
 - I poteri gestionali assegnati con le deleghe e la loro attuazione devono essere coerenti con gli obiettivi aziendali;
 - Il delegato deve disporre di poteri di spesa adeguati alle funzioni conferitegli.

I requisiti essenziali del sistema di attribuzione delle procure, ai fini di un'efficace prevenzione dei Reati sono i seguenti:

- Le procure generali funzionali sono conferite esclusivamente a soggetti dotati di delega interna o di specifico contratto d'incarico, in caso di prestatori d'opera coordinata e continuativa, che descriva i relativi poteri di gestione e, ove necessario, sono accompagnate da apposita comunicazione che fissi l'estensione di poteri di rappresentanza ed eventualmente limiti di spesa numerici, richiamando comunque il rispetto dei vincoli posti dai processi di approvazione del Budget e degli eventuali extrabudget e dai processi di monitoraggio delle Operazioni Sensibili da parte di funzioni diverse;
- La procura può essere conferita a persone fisiche espressamente individuate nella procura stessa, oppure a persone giuridiche, che agiranno per mezzo di propri procuratori investiti, nell'ambito della stessa, di analoghi poteri;

- La procura deve essere aggiornata in caso di attribuzione di nuovi poteri e deve essere revocata in caso di insorgenza di cause di incompatibilità o di commissione di reati da parte del soggetto a cui è stata conferita.

L'OdV verifica periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, il sistema di deleghe e procure in vigore e della loro coerenza con tutto il sistema delle comunicazioni organizzative (tali sono quei documenti interni all'azienda con cui sono conferite le deleghe), raccomandando eventuali modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al procuratore o vi siano altre anomalie.

Principi generali di comportamento

I seguenti divieti di carattere generale si applicano a tutti i destinatari del presente M.O.G..

È fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001).

Sono altresì proibite le violazioni ai principi ed alle procedure aziendali previste nella presente parte speciale.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto (coerentemente con i principi del Codice Etico) in particolare di:

- Effettuare elargizioni in denaro a pubblici funzionari italiani o stranieri;
- Distribuire omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale (vale a dire ogni forma di regalo offerto eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolto ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale). In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici italiani ed esteri (anche in quei paesi in cui l'elargizione di doni rappresenta una prassi diffusa), o a loro familiari, che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l'azienda. Gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l'esiguità del loro valore o perché volti a promuovere iniziative di carattere benefico o culturale, o il marchio. I regali offerti - salvo quelli di modico valore - devono essere documentati in modo adeguato per consentire le verifiche da parte dell'OdV;
- Accordare vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, ecc.) in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione italiana o straniera che possano determinare le stesse conseguenze previste al precedente punto;

- Effettuare prestazioni in favore delle Società di Service, dei Consulenti e dei Partner che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;
- Riconoscere compensi in favore delle Società di Service, dei Consulenti e dei Partner che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti in ambito locale;
- Presentare dichiarazioni non veritiere a organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;
- Destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati.

Principi procedurali specifici

Ai fini dell'attuazione delle regole e divieti elencati al precedente paragrafo, devono rispettarsi le procedure qui di seguito descritte, oltre alle Regole e Principi Generali del presente Modello. Le regole qui di seguito descritte, devono essere rispettate nell'esplicazione dell'attività sia in territorio italiano, sia all'estero.

- Ai Dipendenti, Organi Sociali, Società di Service, Consulenti e Partner che materialmente intrattengono rapporti con la P.A. per conto della Società deve essere formalmente conferito potere in tal senso (con apposita delega per i Dipendenti e gli Organi Sociali ovvero nel relativo contratto di service o di consulenza o di partnership per gli altri soggetti indicati). Ove sia necessaria, sarà rilasciata ai soggetti predetti specifica procura scritta che rispetti tutti i criteri elencati nel precedente paragrafo "Il sistema di deleghe e procure";
- Di qualunque criticità o conflitto di interesse sorga nell'ambito del rapporto con la P.A. deve esserne informato l'OdV con nota scritta;
- I contratti tra la Società e le Società di Service, i Consulenti e Partner devono essere definiti per iscritto in tutte le loro condizioni e termini e devono essere proposti o verificati o approvati da almeno due soggetti appartenenti alla Società e rispettare quanto indicato ai successivi punti;
- I contratti sottoscritti dalla Società – ad eccezione di quelli predisposti dall'altro contraente ex art. 1341 c.c. e quelli per adesione - devono contenere clausole standard, definite dall' OdV al fine del rispetto del D. Lgs. 231/2001;
- I Consulenti e Partner devono essere scelti con metodi trasparenti e secondo specifica procedura;
- Nei contratti con le Società di Service, con i Consulenti e con i Partner deve essere contenuta apposita dichiarazione dei medesimi con cui si affermi di essere a conoscenza della normativa di cui al D. Lgs. 231/2001 e delle sue implicazioni per la società, di non essere mai stati implicati in procedimenti

giudiziari relativi ai reati nello stesso contemplati (o se lo sono stati, devono comunque dichiararlo ai fini di una maggiore attenzione da parte della società in caso si addivenga all'instaurazione del rapporto di consulenza o partnership), di impegnarsi al rispetto del D. Lgs. 231/2001;

- Nei contratti con le Società di servizi, con i Consulenti e con i Partner deve essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione come previsto nel sistema disciplinare. (es. clausole risolutive espresse, penali);
- Con apposita delibera, l'OdV può fissare il tetto massimo per i pagamenti che possono essere effettuati in moneta contante; in assenza di tale deliberazione detto limite sarà quello della legge al tempo vigente;
- Le dichiarazioni rese a organismi pubblici nazionali o comunitari ai fini dell'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti devono contenere solo elementi assolutamente veritieri e, in caso di ottenimento degli stessi, deve essere predisposto un apposito rendiconto sull'effettiva utilizzazione dei fondi ottenuti;
- Coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività (pagamento di fatture, destinazione di finanziamenti ottenuti dallo Stato o da organismi comunitari, ecc.) devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente all'OdV eventuali situazioni d'irregolarità o anomalie;
- Alle ispezioni giudiziarie, tributarie e amministrative (es. concernenti il d.lgs 81/08, verifiche tributarie, INPS, ecc.) devono partecipare i soggetti a ciò espressamente delegati. Di tutto il procedimento concernente l'ispezione devono essere redatti e conservati gli appositi verbali. Nel caso il verbale conclusivo evidenziasse criticità, l'OdV ne deve essere informato con nota scritta da parte del responsabile della funzione coinvolta.
- Coloro che dovessero eventualmente essere chiamati a svolgere cariche politiche elettive o nomine per incarichi presso enti pubblici italiani e stranieri, al fine di tutelare al meglio gli interessi della società, devono informare il Consiglio di Amministrazione e l'OdV. Annualmente dovranno produrre apposita dichiarazione - resa ai sensi della L. 28.12.2000 n. 445 - con la quale certifichino di non aver posto in essere né condotte pregiudizievoli per la società né favorito la stessa con atti o comportamenti illegittimi e/o inopportuni e/o contrari al codice etico e comportamentale.
- Coloro che dovessero essere chiamati a ricoprire incarichi che comportano la qualifica di pubblico funzionario o incaricato di pubblico servizio, devono informare il Consiglio di Amministrazione e l'OdV e relazionare loro sulla natura dell'incarico pubblico conseguito. Annualmente dovranno produrre apposita dichiarazione - resa ai sensi della L. 28.12.2000 n. 445 - con la quale certifichino di non aver

posto in essere né condotte pregiudizievoli per la società né favorito la stessa con atti o comportamenti illegittimi e/o inopportuni e/o contrari al codice etico e comportamentale.

Principi procedurali specifici nel caso di particolari operazioni a rischio

Occorre dare debita evidenza in caso di attivazione di operazioni concernenti la partecipazione a procedure, quali ad esempio l'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti da parte di organismi pubblici italiani o stranieri, di quelle riguardanti convenzioni di concessioni con soggetti pubblici o richieste di rilascio di nuove licenze, o di provvedimenti autorizzativi e concessori, essendo queste considerate ai fini del presente Modello come operazioni a rischio.

A tal fine, il Presidente del CDA deve nominare per iscritto un "responsabile interno" individuato per la singola Operazione Sensibile sopra indicata, il quale è in generale il soggetto che gestisce tale operazione e ne costituisce il referente, come da apposita procedura alla quale si rinvia (MOG 01 PR 01).

B. REATI SOCIETARI

Il D.Lgs. 231/2001 prende in considerazione le seguenti fattispecie di reato presupposto che possono essere commessi dai soggetti che rivestono posizioni apicali a da loro sottoposti:

- Reati societari Art. 25-ter, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 61/2002, modificato dalla L. n. 190/2012 e dalla L. 69/2015]
- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
- False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
- Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.)
- Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.)
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)
- Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.) [aggiunto dalla legge n. 262/2005]
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)
- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) [aggiunto dalla legge n. 190/2012]
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, comma 1 e 2, c.c.)

Obiettivo della presente parte speciale è che i Destinatari del Modello ed in particolare i soggetti coinvolti nelle attività sensibili, adottino idonee regole di condotta al fine di prevenire la commissione di reati societari.

Fermi restando i principi individuati nella Parte Generale del Modello di organizzazione, gestione e controllo, nella presente parte Speciale vengono definiti i principi generali di riferimento relativi alle attività sensibili che devono essere rispettati dai soggetti in posizione apicale e soggetti sottoposti alla loro direzione o vigilanza, ivi compresi i collaboratori esterni.

Nelle pagine che seguono verranno, pertanto, individuate:

B.1- le **fattispecie dei reati societari presupposto** – art. 25 ter , del D.Lgs. n. 231/2001;

B.2 - i **processi sensibili** nell'ambito dei reati societari;

B.3 – i **principi di riferimento** in attuazione dei quali devono essere adottate le procedure aziendali, che gli amministratori, dirigenti, dipendenti, componenti dei comitati ed organismi, ispettori e collaboratori di Suolo e Salute, sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del presente Modello, distinti in principi generali e principi procedurali specifici.

B.1 Fattispecie dei reati presupposto

La Legge 27 maggio 2015 n. 69, in vigore a partire dal 14 giugno 2015, nell'apportare delle modifiche al reato di false comunicazioni sociali e alle norme collegate all'interno del codice civile, ha previsto - all'articolo 12 - anche delle "modifiche alle disposizioni sulla responsabilità amministrativa degli enti in relazione ai reati societari". Pertanto si sono venuti ad aggiungere nuovi reati societari che vanno ad aggiungersi a quelli già previsti nella precedente versione dell'ar.t 25 ter D.Lgs. 231/2001 e che verranno di seguito presi in considerazione e descritti sommariamente.

Rispetto all'elenco di cui in premessa, non verranno invece prese in considerazione le fattispecie di reato non riferibili alla società Suolo e Salute, per le quali non è necessario adottare alcuna particolare procedura di tutela.

False comunicazioni sociali (art. 2161 c.c.) (articolo sostituito dalla l. n. 69 del 2015)

[1]. Salvo quanto previsto dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con l'arresto fino a due anni.

[II]. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

[III]. La punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento.

[IV]. In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta.

[V]. Nei casi previsti dai commi terzo e quarto, ai soggetti di cui al primo comma sono irrogate la sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni, dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa.

Fatti di lieve entità. (art. 2621-bis c.c.) (articolo sostituito dalla l. n. 69 del 2015)

[I]. Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

[II]. Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

Non punibilità per particolare tenuità (Art. 2621-ter.) (articolo sostituito dalla l. n. 69 del 2015)

Ai fini della non punibilità per particolare tenuità di cui all'articolo 131-bis del codice penale, il giudice valuta, in modo prevalente, l'entità dell'eventuale danno cagionato alla società, ai soci o ai creditori conseguente ai fatti di cui agli articoli 2621 e 2621-bis».

Impedito controllo (Art. 2625 c.c.)

[I]. Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci, o ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.

[comma II]. Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.

[III]. La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Indebita restituzione dei conferimenti (Art. 2626 c.c.)

[I]. Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (Art. 2627 c.c.)

[I]. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.

[II].

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (Art. 2628 c.c.)

[I]. Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

[II]. La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

[III]. Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

Operazioni in pregiudizio dei creditori (Art. 2629 c.c.)

[I]. Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

[II]. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (Art. 2633 c.c.)

[I] I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

[II]. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

NDR: Questo reato non è attualmente realizzabile, in quanto la società non è in liquidazione, ma potrebbe esserlo allorché venisse deliberata. Poiché la delibera può essere adottata in qualunque momento, si è ritenuto di includerlo nell'elenco.

Corruzione tra privati (Art. 2635 c.c.)

[I]. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni.

[II]. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

[III]. Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste.

IV: omissis

[V]. Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.

Rubrica e articolo sono stati novellati ex Lege n. 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", (in GU n. 265 del 13/11/2012; in vigore dal 28/11/2012). Pertanto le norme comportamentali per evitare la commissione del presente reato da parte dei destinatari del presente Modello, vanno coordinate con la Parte Speciale "A", relativa ai reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, nonché con la effettiva qualificazione giuridica dell'Ente (parte speciale – A.2).

Illecita influenza sull'assemblea (Art. 2636 c.c.)

[I]. Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (Art. 2638)

[I]. Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari (2), i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità

pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

[comma II]. Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari (2), i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

B.2 Processi sensibili

Dall'esame delle singole fattispecie di reato poste in relazione all'attività svolta da Suolo e Salute in ambito societario, sono emersi i seguenti processi sensibili, che si distinguono in due macro aree, una riferita in generale a tutti i reati societari e l'altra dedicata al nuovo reato di corruzione tra privati, in considerazione degli aspetti di peculiarità di tale delitto di nuova introduzione.

Per quanto riguarda la prima macro area, si individuano i seguenti processi sensibili:

- La tenuta della contabilità e la gestione delle attività concernenti il processo di Redazione del bilancio di esercizio e delle situazioni contabili infrannuali con riferimento alle attività di predisposizione dati per comunicazioni societarie o di bilancio, rilevazione, registrazione e rappresentazione dell'attività di impresa nelle scritture contabili, nei bilanci, nelle relazioni e in altri documenti di impresa con riferimento al rischio di:
 - Materiale alterazione dei dati contabili;
 - Valutazione estimativa artificiosa di beni o valori della Società;
 - Falsa rilevazione, registrazione e rappresentazione della contabilità;
 - Falsa rilevazione, registrazione e rappresentazione dei rendiconto annuale e delle relazioni periodiche;
- La gestione della tesoreria e della cassa;
- Sponsorizzazione di iniziative/eventi/progetti di natura etica e/o culturale e/o scientifica e/o divulgativa e/o di altro genere;

- La predisposizione delle comunicazioni a soci e/o a terzi relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
- Gestione dei rapporti con soci, con riferimento ai rischi di:
 - Occultamento di documenti o ostacolo delle attività;
 - Comunicazioni sociali non veritiere dirette ai soci, fatti materiali oggetto di valutazioni non veritieri;
 - Predisposizione dati falsi per comunicazione societarie o di bilancio;
 - Falsa rilevazione, registrazione e rappresentazione dell'attività di impresa nelle scritture contabili, nei bilanci, nelle relazioni e in altri documenti di impresa;
 - Falsa rappresentazione redazione di documenti o relazioni da inviare alle Autorità di Vigilanza;
 - Materiale alterazione dei dati contabili;
 - Valutazione estimativa artificiosa di beni o valori della Società;
 - Restituzione dei conferimenti, anche simulata, ai Soci o nell'esonero degli stessi dall'obbligo di eseguire quelli rimasti in tutto o in parte ineseguiti,
 - Falsa rilevazione, registrazione e rappresentazione della contabilità dei Fondi gestiti;
 - Falsa rilevazione, registrazione e rappresentazione dei rendiconto annuale;
 - Omessa comunicazione conflitti di interesse;
- Rapporti con Autorità di vigilanza (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Dogane, Guardia di Finanza, ecc.);
- Operazioni sul capitale e destinazione dell'utile con riferimento a:
 - Attività di riduzione del capitale sociale;
 - Attività di restituzione dei conferimenti ai Soci o all'esonero degli stessi dall'obbligo di eseguire quelli rimasti in tutto o in parte ineseguiti;
 - Attività di valutazione estimativa di beni o valori della Società
 - Operazioni di fusione, scissione o conferimenti in presenza di opposizione da parte dei creditori o del Tribunale;
 - Omessa comunicazione conflitti di interesse;
 - Ripartizione di utili/acconti su utili non effettivamente conseguiti;
 - Ripartizione di riserve, anche non costituite con utili, che non possono essere distribuite per legge;

- Acquisto o sottoscrizione da parte dell'Amministratore di azioni o quote della propria Società o di quella controllante fuori dai casi consentiti dalla Legge;
- Attribuzione di azioni/quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale;
- Sottoscrizione reciproca di azioni/quote;
- Sopravalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti o del patrimonio della Società nel caso di trasformazione;
- Acquisto o sottoscrizione di azioni di società correlate;
- Comunicazione, svolgimento e verbalizzazione delle assemblee.

Per quanto riguarda la seconda macro area, relativa al delitto di “corruzione tra privati”, prevista dall’art. 2635 comma 3 c.c., le aree di attività ritenute a rischio vanno integrate come segue:

- Gestione dei rapporti commerciali con clienti o potenziali clienti privati per la promozione e vendita dei servizi svolti dalla società in maniera diretta o mediata;
- Gestione di donazioni, omaggi e liberalità;
- Sponsorizzazione di iniziative/eventi/progetti di natura etica e/o culturale e/o scientifica e/o divulgativa e/o di altro genere;
- Attività relative alla selezione e gestione del personale;
- Gestione rimborsi spese;
- Gestione delle spese di rappresentanza;
- Selezione degli ispettori, collaboratori esterni e partner commerciali;
- Acquisto di beni, servizi e consulenze (da soggetti non pubblici) di business;
- Gestione dei flussi economico / finanziari.

B.3 Principi di riferimento

Principi generali

Tutti i destinatari del presente M.O.G. devono operare conformandosi alle leggi vigenti, alle norme del Codice Etico, alle prassi e procedure aziendali ed alle regole contenute nel presente Modello.

In linea generale, il sistema di organizzazione della società deve rispettare i requisiti fondamentali di formalizzazione e chiarezza, comunicazione e separazione dei ruoli in particolare per quanto attiene l'attribuzione di responsabilità, di rappresentanza, di definizione delle linee gerarchiche e delle attività operative.

La Società deve essere dotata di strumenti organizzativi (organigrammi, comunicazioni organizzative, procedure) improntati a principi generali di:

- Conoscibilità all'interno della società;
- Chiara e formale delimitazione dei ruoli, con una completa descrizione dei compiti di ciascuna funzione e dei relativi poteri.

Le procedure interne devono essere caratterizzate dai seguenti elementi:

- Separazione, all'interno di ciascun processo, tra il soggetto che lo inizia (impulso decisionale), il soggetto che lo esegue e lo conclude, e il soggetto che lo controlla;
- Traccia scritta di ciascun passaggio rilevante del processo;
- Adeguato livello di formalizzazione.

Il sistema di deleghe e procure

Per la definizione del sistema delle deleghe e delle procure, si rinvia a quanto previsto nella Parte Speciale relativa ai reati nei rapporti con la pubblica amministrazione.

Obblighi di comportamento applicabili alla prevenzione di tutti i reati societari

E' fatto espresso divieto a tutti i Destinatari del presente Modello di gestione, di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o coordinati tra loro, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25 ter del D.lgs. 231/2001); sono altresì proibite le violazioni dei principi e delle procedure aziendali.

In considerazione delle due macro aree sopra individuate, si distinguono principi generali di comportamento per la prevenzione dei reati societari in generale e principi relativi alla prevenzione del nuovo reato di corruzione fra privati.

Per i dipendenti di Suolo e Salute (dirigenti e personale sottoposto alla vigilanza e controllo di costoro), sono immediatamente operativi, mentre per i Consulenti, collaboratori e Partner, dovranno essere imposti mediante l'inserimento di apposite clausole all'interno dei contratti, accordi, lettere di incarico, i seguenti obblighi:

1. tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
2. osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
3. assicurare il regolare funzionamento della Società e degli Organi Sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti, è fatto divieto, in particolare di:

- con riferimento al precedente punto 1:
 - rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
 - omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- con riferimento al precedente punto 2:
 - restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
 - ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;
 - acquistare o sottoscrivere azioni della società o di società controllate fuori dai casi previsti dalla legge, con lesione all'integrità del capitale sociale;
 - effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno;
 - procedere a formazione o aumento fittizi del capitale sociale;
- con riferimento al precedente punto 3:
 - porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento dell'attività di controllo.

Principi generali di comportamento relativi al reato di “corruzione fra privati”

Ad integrazione degli obblighi sopra indicati, tutti i destinatari del presente M.O.G. devono attenersi ai seguenti principi generali di condotta:

A) Nella gestione dei rapporti con gli interlocutori (referenti apicali o soggetti sottoposti alla direzione e vigilanza degli stessi) di Società private, è fatto divieto di:

1. tenere comportamenti tali da integrare la fattispecie prevista dall'art. 25-ter lettera bis del D. Lgs. 231/01 di “corruzione tra privati”;
2. promettere o effettuare dazioni indebite di denaro o riconoscimenti indebiti di altra utilità;
3. distribuire omaggi e regali eccedenti le normali pratiche commerciali o di cortesia al di fuori delle prassi aziendali (gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l'esiguità del loro valore);
4. effettuare spese di rappresentanza ingiustificate e con finalità diverse dalla mera promozione dell'immagine aziendale o comunque non conformi alle specifiche procedure aziendali;
5. effettuare promesse di assunzione o assunzioni in favore di soggetti segnalati dall'interlocutore/referente privato;
6. porre in essere qualsiasi situazione di conflitto di interessi al fine di ottenere indebiti benefici o vantaggi derivanti da comportamenti scorretti dell'interlocutore (compimento o omissione di atti in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà alla propria Società di appartenenza, con conseguente nocumento).
7. favorire indebitamente, nei processi di acquisto, collaboratori, fornitori, consulenti o altri soggetti terzi, in quanto indicati dagli interlocutori/referenti privati;
8. effettuare prestazioni o pagamenti di compensi in favore di collaboratori, fornitori, consulenti, partner o altri soggetti terzi che operino per conto della Società, che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi e in relazione al tipo di incarico da svolgere.

B) Ogni accordo con terze parti deve essere:

1. formalizzato per iscritto e contenere dettagliate condizioni di contratto che prevedano in modo chiaro e preciso i termini del rapporto;
2. sottoscritto dai soggetti aventi idonei poteri e a ciò espressamente delegati, secondo il vigente sistema di procure e deleghe;

3. sottoposto ad un iter autorizzativo interno orientato al rispetto del principio di separazione delle funzioni (tra chi propone l'accordo, chi lo verifica e chi lo sottoscrive) e alla corretta verifica dei contenuti e degli impegni economici.

C) La Società definisce, attraverso opportune policy aziendali, le regole e i criteri da applicare al processo di richiesta, autorizzazione ed erogazione del rimborso di spese sostenute dai dipendenti.

D) Premesso che la Società condanna l'utilizzo improprio dello strumento delle liberalità, donazioni e sponsorizzazioni al fine di creare disponibilità finanziarie utili alla commissione di reati, in caso di donazioni/elargizioni liberali a enti privati ovvero sponsorizzazione degli stessi che rientrino nella normale attività aziendale come strumento di promozione o di partecipazione etica e solidale, i Destinatari sono tenuti a porre in essere tutti i controlli necessari, previsti dalle vigenti prassi aziendali, in merito alla verifica di quanto segue:

1. fattibilità dell'iniziativa;
2. identità e caratteristiche dei beneficiari;
3. natura dei progetti;
4. motivazioni etiche, sociali o promozionali che le sorreggono.

Si richiamano, infine, in quanto applicabili alla fattispecie di "corruzione tra privati", i principi generali di comportamento e di attuazione di cui al precedente capitolo ed i principi e le procedure previste nella parte speciale relativa ai "reati nei rapporti con la pubblica amministrazione".

Principi procedurali specifici relativi alla fattispecie di "corruzione tra privati"

Ai fini dell'attuazione delle regole e divieti elencati nel paragrafo precedente, devono rispettarsi i principi procedurali qui di seguito descritti, oltre alle regole e ai principi generali già contenuti nella Parte Generale del Modello.

- 1) I soggetti che sottoscrivono atti negoziali con terze parti devono essere formalmente autorizzati in tal senso dalla Società con apposita delega o procura;
- 2) di qualunque criticità o conflitto di interesse sorga nell'ambito del rapporto con la terza parte, potenzialmente rilevante rispetto alla fattispecie di "corruzione tra privati", deve esserne informato l'OdV con nota scritta;
- 3) i rapporti commerciali coi Clienti o potenziali Clienti (prospect) sono regolati da specifiche policies aziendali, che definiscono i ruoli e le responsabilità nei processi gestionali dei vari mercati di riferimento;
- 4) le strategie commerciali e le logiche di pricing, scontistica, etc., sono approvate dai Responsabili aziendali a ciò espressamente delegati, secondo i vigenti profili autorizzativi di livello locale e corporate;

- 5) ai Responsabili di cui al punto precedente è attribuito anche il compito di vigilare sulla corretta gestione dei processi di erogazione di omaggi a soggetti privati o effettuazione di spese di rappresentanza nell'area di business di competenza, nel rispetto dei divieti previsti dal paragrafo 3.4. e delle procedure aziendali applicabili;
- 6) coloro che richiedono rimborsi spese sono tenuti alla predisposizione della nota spese in modo onesto e rispondente al vero e nel rispetto delle procedure aziendali applicabili;
- 7) le spese di rappresentanza sono rimborsate solo se motivate, pertinenti e coerenti con l'attività svolta, proporzionate alla tipologia di acquisto, validamente documentate e solo se sostenute nel rispetto delle vigenti prescrizioni di legge e delle procedure aziendali applicabili;
- 8) le donazioni e sponsorizzazioni non possono essere effettuate nei confronti di persone fisiche, ma solo a favore di persone giuridiche. Il potere decisionale per tali iniziative spetta esclusivamente ai soggetti a questo espressamente delegati. Sono stabiliti controlli atti a verificare la natura giuridica dei beneficiari, assicurando che le iniziative vengano realizzate solo nei confronti di soggetti che dimostrino credibilità e buona reputazione e che orientino la propria gestione a criteri di eticità e trasparenza. In caso di sponsorizzazioni, il rapporto deve basarsi sul principio di congruità tra le prestazioni corrispettive e deve essere formalizzato all'interno di un contratto.
- 9) sponsorizzazioni o donazioni effettuate in denaro, non possono essere effettuate tramite erogazione per contanti o metodi di versamento assimilabili;
- 10) i contratti tra la Società e i fornitori, i Consulenti ed i Partner devono essere definiti per iscritto in tutte le loro condizioni e termini e rispettare quanto indicato ai successivi punti;
- 11) i contratti con i Consulenti e con i Partner devono contenere clausole standard, definite dalla funzione Affari Legali, al fine del rispetto del D.Lgs. 231/2001. In particolare, nei nuovi contratti e/o nei rinnovi contrattuali con i Consulenti e con i Partner deve essere contenuta apposita clausola con cui i medesimi dichiarino di essere a conoscenza del Modello adottato dalla Società e delle loro implicazioni per la Società, di accettarli e di impegnarsi a rispettarli, di aver eventualmente adottato anch'essi un analogo codice di comportamento e modello organizzativo e di non essere mai stati implicati in procedimenti giudiziari relativi ai Reati contemplati nel Modello della Società e nel D. Lgs. 231/2001 (o se lo sono stati, devono comunque dichiararlo ai fini di una maggiore attenzione da parte della società in caso si addivenga all'instaurazione del rapporto di consulenza o partnership);
- 12) i Consulenti e i Partner devono essere scelti con metodi trasparenti e secondo criteri di merito ed efficienza;

13) nei contratti con i Consulenti e con i Partner deve essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al Modello (es. clausole risolutive espresse, penali);

14) nessun pagamento può essere effettuato in contanti nei rapporti con i Consulenti e i Partner;

15) coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività da parte di Partner o Consulenti, devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente all'OdV eventuali situazioni di irregolarità o anomalie;

Si richiamano, infine, in quanto applicabili alla fattispecie di "corruzione tra privati" i principi procedurali specifici e di attuazione di cui della parte speciale relativa ai "Reati nei rapporti con la pubblica amministrazione".

Inoltre, in riferimento alla gestione dei flussi finanziari, si richiamano i principi procedurali di cui al successivo paragrafo.

Al di là dei principi procedurali specifici su indicati, sono fatte salve le eventuali procedure aziendali di maggiore tutela o più specifiche per lo svolgimento di attività connesse alle Aree a Rischio.

Principi procedurali specifici relativi agli altri reati societari

Ai fini dell'attuazione delle regole e divieti elencati nel paragrafo "Obblighi di comportamento applicabili alla prevenzione di tutti i reati societari", devono rispettarsi i principi procedurali qui di seguito descritti, oltre alle regole e ai principi generali già contenuti nella Parte Generale del Modello.

1) Le comunicazioni relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società devono essere redatte in base alle prassi aziendali in essere che:

a- determinano con chiarezza e completezza i dati e le notizie che ciascuna funzione deve fornire, i criteri contabili per l'elaborazione dei dati e la tempistica per la loro consegna alle funzioni responsabili;

b- prevedono la trasmissione di dati ed informazioni alla funzione responsabile attraverso un sistema (anche informatico) che consente la tracciatura dei più significativi passaggi maggiormente sensibili e/o rilevanti e, quindi, l'identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema.

2) prima di procedere alla approvazione del bilancio è necessario prevedere una fase di condivisione e controllo delle scritture contabili da parte del CdA e dell'Assemblea della Società;

3) l'OdV può essere chiamato a partecipare alle riunioni assembleari mediante apposito invito predisposto dalla Segreteria Societaria;

4) i regolamenti interni e le procedure aventi ad oggetto l'osservanza della normativa societaria devono essere oggetto di formalizzazione e/o periodico aggiornamento.

Ad integrazione dei principi procedurali specifici su indicati, sono fatte salve le eventuali procedure aziendali di maggiore tutela o più specifiche per lo svolgimento di attività connesse alle Aree a Rischio.

5) Ad ulteriore integrazione delle procedure esistenti, si dispone l'attuazione dei seguenti presidi integrativi:

5.1) obbligo, per i responsabili delle funzioni coinvolte nell'elaborazione della bozza di bilancio o degli altri documenti connessi, di sottoscrivere una dichiarazione, da conservarsi ad opera dell'OdV, relativa:

- a) alla completezza e veridicità dei dati inseriti nella bozza di bilancio sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;
- b) al rispetto delle procedure previste per la raccolta, la predisposizione e la verifica di tali dati;

5.2) tempestiva messa a disposizione di tutti i membri del Consiglio di Amministrazione della bozza del bilancio;

5.3) attivazione di un programma di formazione-informazione periodica del personale rilevante sulle regole della Struttura Organizzativa e sui reati societari;

6) I contratti di sponsorizzazione e quelli che prevedono liberalità a favore di enti no profit devono essere definiti per iscritto in tutte le loro condizioni e termini e devono essere proposti o verificati o approvati da almeno due soggetti appartenenti alla Società e rispettare quanto indicato ai successivi punti;

7) Nessun pagamento può essere fatto in contanti;

8) Coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle attività di pagamento di fatture, devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente all'OdV eventuali situazioni d'irregolarità o anomalie.

C. DELITTI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI GRAVI O GRAVISSIME COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO

Secondo quanto definito dall'art. 30 del D.Lgs. 81/08 il presente Modello Organizzativo Gestionale assicura un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

- a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- d) alle attività di sorveglianza sanitaria;
- e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

C.1 Fattispecie dei reati presupposto

Omicidio colposo (art. 589 c.p.)

Chiunque cagiona per colpa [c.p. 43] la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni .

Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da:

- 1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
- 2) soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope .

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici [c.p.p. 235] .

Lesioni personali colpose (art. 590 c.p. comma 3)

Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima [c.p. 583], della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. Nei casi di violazione delle norme sulla circolazione stradale, se il fatto è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni .

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa [c.p. 120; c.p.p. 336], salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.

C.2 Processi sensibili

In riferimento ai reati trattati nella presente sezione i principali processi sensibili che Suolo e Salute ha individuato nell'ambito della Gap Analysis sono i seguenti:

- Gestione Amministrativa;
- Gestione del Personale;
- Certificazioni BIO;
- Certificazioni D.O.;
- Certificazioni non regolamentate;

- Certificazioni estere.

Le figure aziendali principalmente interessate nei processi di cui sopra sono il Consiglio di Amministrazione, il Presidente, la Direzione Tecnica, le Direzioni Regionali ed i Tecnici addetti alle Ispezioni.

In particolare l'evento lesivo può realizzarsi:

- nell'ambito di ogni processo produttivo e può coinvolgere lavoratori dipendenti o collaboratori esterni o ancora soggetti che svolgono attività lavorativa per conto di terzi all'interno delle aree di pertinenza aziendale. Caratteristica è la mancanza di dolo e la sufficienza della colpa per negligenza, imprudenza o imperizia, mancato rispetto di leggi, regolamenti, ordini o discipline relative alla sicurezza.
- In concorso, per mancata segnalazione alle autorità competenti da parte dei Tecnici Addetti alle Ispezioni (personale incaricato di pubblico servizio) di violazioni delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della sicurezza sul lavoro riscontrate durante verifiche di schemi che prevedono anche requisiti di Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro (es. FSC)

C.3 Principi di riferimento

Ai destinatari del modello organizzativo, in relazione al proprio grado di responsabilità, è espressamente vietato:

- L'acquisto di attrezzature e DPI non conformi alle disposizioni antinfortunistiche
- L'acquisto di DPI differenti da quelli previsti da DVR;
- La mancata fornitura ai dipendenti che eseguono la propria prestazione lavorativa presso aziende terze di DPI o mancato addestramento circa il loro utilizzo;
- La mancata formazione dei soggetti investiti di compiti prevenzionistici e/o mancata formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- La mancata predisposizione della documentazione prevista dall'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 s.m.i. nel caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno dei luoghi di lavoro di Suolo e Salute;
- La mancata segnalazione alle autorità competenti da parte dei Tecnici Addetti alle Ispezioni (personale incaricato di pubblico servizio) di violazioni delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della sicurezza sul lavoro riscontrate durante verifiche di schemi che prevedono anche requisiti di Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro (es. FSC).

I destinatari del Modello Organizzativo sono tenuti a conoscere e rispettare quanto prescritto nel presente Modello Organizzativo e nei documenti richiamati, tra i quali:

- D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- Documento di Valutazione dei Rischi aziendali (DVR);
- Piano di Emergenza Aziendale;
- Procedure Aziendali in tema di Salute e Sicurezza ovvero
 - Gestione Sorveglianza Sanitaria
 - Gestione dei DPI e delle Attrezzature di lavoro
 - Verifica di conformità legislativa SSL
 - Gestione documentale SSL
 - Affidamento in appalto di lavori, servizi e forniture
 - Gestione attività in campo dei Tecnici addetti alle Ispezioni

D. DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA E REATI TRANSNAZIONALI

Il D.Lgs. 231/2001 prende in considerazione le seguenti fattispecie di reato presupposto che possono essere commesse dai soggetti che rivestono posizioni apicali o da loro sottoposti:

1. Delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter D. lgs. 231/2001)

- art 416 c.p. Associazione per delinquere
- art. 416 bis c.p. Associazioni di tipo mafioso anche straniere
- art. 416 ter c.p. Scambio elettorale politico-mafioso
- art. 630 c.p. Sequestro di persona a scopo di estorsione
- art. 407, comma 2, lett. A) n. 5 c.p.p. Delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione di esplosivi, di armi
- art. 74 D.P.R. n. 309/1990 Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope.

2. Reati transnazionali (l. n. 146/06). Per “reato transnazionale”, ai sensi dell’art. 3 della l. n. 146/06, si intende il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché: a) sia commesso in più di uno Stato; b) ovvero sia commesso in più di uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato. Queste le ipotesi di reato previste dalla L. n. 146/2006:

- art. 416 Associazione per delinquere
- art. 416 bis Associazioni di tipo mafioso anche straniere
- art. 291 quater D.P.R. n. 43/73 Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri
- art. 74 D.P.R. n. 309/90 Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope
- art. 12 d. lgs. n. 286/98 Reati in materia di immigrazione clandestina
- art. 377 bis Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria
- art. 378 Favoreggiamento personale

La presente Parte Speciale fornisce ai Destinatari del Modello e, in particolare, ai soggetti coinvolti nelle attività sensibili, idonee regole di condotta volte a prevenire la commissione dei suddetti reati.

Fermi restando i principi individuati nella Parte Generale del Modello di organizzazione, gestione e controllo, nella Parte Speciale si definiscono i principi generali di riferimento in relazione alle attività sensibili.

Nelle pagine che seguono verranno, pertanto, individuate:

- D. 1 Le **fattispecie dei reati presupposto** previsti dall'art. 24 ter del D.lgs. 231/2001 e dalla L. N. 146/06;
- D.2 I **processi sensibili** nell'ambito dei reati oggetto della parte speciale;
- D.3 I **principi di riferimento**, in attuazione dei quali devono essere adottate le procedure aziendali, che gli amministratori, dirigenti, dipendenti, componenti dei comitati ed organismi, ispettori e collaboratori di Suolo e Salute, sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del presente Modello.

D.1 Fattispecie dei reati presupposto

Per quanto concerne la presente Parte Speciale, di seguito si provvede a fornire una breve descrizione dei reati in essa contemplati e delle modalità di commissione degli stessi, ad eccezione delle fattispecie per le quali si è esclusa qualsiasi relazione con l'attività svolta dalla società Suolo e Salute.

Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scendono in armi, le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.

La fattispecie in esame si realizza quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti. La caratteristica che distingue il reato associativo dal concorso di persone nel reato ex art. 110 c.p. è costituita dalla stabilità dell'organizzazione criminosa che si realizza tra le parti, volta a porre in essere una serie indeterminata di delitti e fondata su accordo illecito permanente, mentre il concorso si configura con la partecipazione alla commissione di un reato.

Gli elementi costitutivi del reato di associazione per delinquere sono, dunque, l'esistenza di una organizzazione di persone e mezzi e un programma criminoso che tende alla realizzazione di più delitti non necessariamente e preventivamente determinati, essendo sufficiente un accordo generale per la realizzazione appunto dei cosiddetti delitti scopo. Ulteriore elemento della fattispecie è rappresentato dall'esistenza di un *consortium sceleris* che può essere desunto da differenti fattori, quali la continuità, la frequenza e l'intensità dei rapporti tra i soggetti potenzialmente appartenenti ad un'associazione.

L'art. 416 c.p. punisce sia coloro che promuovono, costituiscono od organizzano l'associazione, sia coloro che vi partecipano.

“Promotore”: colui che prende l'iniziativa per la creazione dell'associazione manifestando ai terzi il programma criminoso;

“Costitutore”: colui che crea l'organizzazione mediante il reclutamento del personale e il reperimento di mezzi;

“Organizzatore”: colui che fornisce una struttura operativa all'associazione e ne garantisce l'efficienza attraverso il reperimento di mezzi e persone necessari alla realizzazione del programma;

“Partecipe”: colui che stabilmente mette a disposizione il proprio contributo per garantire la sopravvivenza dell'associazione e/o il perseguimento degli scopi sociali.

L'associazione per delinquere è un reato permanente e doloso.

Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416 bis c.p.)

Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

A differenziare l'associazione di tipo mafioso dall'associazione per delinquere sono i mezzi utilizzati e le finalità associative. Quanto al profilo strumentale, il metodo mafioso si connota, dal lato attivo, per l'utilizzazione da parte degli associati della carica intimidatrice nascente dal vincolo associativo e, dal lato passivo, per la situazione di assoggettamento e di omertà che tale forza intimidatrice crea.

In merito alla forza di intimidazione, che si configura come il timore procurato ai terzi in virtù dell'attitudine alla coazione e all'esercizio di pressioni, essa deve derivare dall'associazione nel suo complesso e non deve riguardare necessariamente la vita e/o l'incolumità personale, ma può rilevare anche il timore di gravi danni al patrimonio.

Con riferimento alle condizioni di assoggettamento e omertà, esse devono essere conseguenza della precedente attività dell'associazione che ha creato uno stato di sottomissione. L'assoggettamento consiste in una condizione di soggezione particolarmente intensa, perdurante e diffusa mentre per

omertà si intende il comportamento caratterizzato dalla non collaborazione con gli organi dello Stato, dalla reticenza e dal favoreggiamento nei confronti dei membri del sodalizio.

Quanto agli scopi che devono essere perseguiti dall'associazione di tipo mafioso, essi non si limitano alla realizzazione di un programma criminoso ma si estendono all'acquisizione della gestione di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici, alla realizzazione di profitti o vantaggi ingiusti, ad ostacolare il libero esercizio di voto o al procacciamento di preferenze elettorali. Le diverse finalità sono alternative fra loro, nel senso che per la sussistenza del reato è sufficiente il perseguimento di uno solo degli scopi indicati.

L'associazione di tipo mafioso è un reato doloso.

Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 ter c.p.)

Chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.

La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma.

L'art. 416 ter c.p. sanziona la condotta che si sostanzia nell'accordo tra il candidato alle elezioni e l'associazione mafiosa, consistente nell'accettazione della promessa di procurare voti in cambio di denaro o altra utilità. L'espressione "altra utilità" è stata introdotta dal legislatore con la l. n. 62/2014 al fine di ampliare l'oggetto materiale dello scambio, ricomprendendovi così, non solo il denaro, ma anche aggiudicazioni di appalti, rilascio di autorizzazioni e concessioni.

Il reato è punibile a titolo di dolo generico che si sostanzia nella coscienza e nella volontà di richiedere la promessa di voti in cambio di altro.

Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.)

(omissis)

Delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione di esplosivi, di armi (art. 407 comma 2, lett. A) n. 5 c.p.p.)

(omissis)

Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR n. 309/1990)

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 70, commi 4, 6 e 10, escluse le operazioni relative alle sostanze di cui alla categoria III dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, ovvero dall'articolo 73,

chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.

Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.

Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale.

Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.

Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.

Il reato in esame si sostanzia nelle condotte di promozione, costituzione, direzione, organizzazione e finanziamento di un'associazione costituita da tre o più persone, con il fine di commettere i delitti di cui all'art. 73 del D.P.R. 309/1991 ossia di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope.

L'oggetto materiale delle condotte deve essere costituito dalle sostanze stupefacenti e psicotrope indicate alla tabella I, prevista dall'articolo 14 del D.P.R. 309/1991.

Ai fini della punibilità del delitto è richiesta la sussistenza del dolo.

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.)

*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento **penale**, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.*

Il reato in esame può essere commesso da chiunque e si sostanzia nell'indurre terzi a non rendere o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria. Le condotte induttive individuabili nella struttura del delitto consistono in una violenza, una minaccia, oppure un'offerta o promessa di denaro o di altra utilità.

Per ciò che riguarda l'elemento soggettivo, il delitto è punibile a titolo di dolo specifico, che si ravvisa nel fine di evitare che un soggetto renda una dichiarazione oppure ne renda una non veritiera all'autorità giudiziaria.

La fattispecie di reato ex art. 377 bis è volta a tutelare l'interesse pubblico al corretto svolgimento dell'attività giudiziaria e a garantire coloro che sono chiamati a rendere dichiarazioni.

Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)

Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità, comprese quelle svolte da organi della Corte penale internazionale, o a sottrarsi alle ricerche effettuate dai medesimi soggetti, è punito con la reclusione fino a quattro anni.

Quando il delitto commesso è quello previsto dall'articolo 416 bis, si applica, in ogni caso, la pena della reclusione non inferiore a due anni.

Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa, ovvero di contravvenzioni, la pena è della multa fino a 516 euro.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto.

Il reato di favoreggiamento personale può essere commesso da chiunque e si configura come un reato a forma libera, nel senso che qualunque azione od omissione finalizzata ad intralciare le indagini integra gli estremi della fattispecie penalmente rilevante.

Tale delitto è punibile a titolo di dolo generico, ossia l'agente deve agire con coscienza e volontà di aiutare una persona ad eludere le investigazioni o a sottrarsi alle ricerche in relazione ad un reato commesso.

Affinché il reato si possa dire consumato, è necessario che la condotta di aiuto tenuta dal favoreggiatore sia almeno potenzialmente lesiva all'attività delle autorità.

Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 quater D.P.R. n. 43/73)

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 291 bis, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni.

Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dalle lettere d) od e) del comma 2 dell'articolo 291 ter, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Le pene previste dagli articoli 291 bis, 291 ter e dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per la individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

La fattispecie in esame punisce i componenti dell'associazione che mira a introdurre, vendere o detenere un quantitativo di tabacco lavorato estero di contrabbando superiore a dieci chilogrammi convenzionali. Ai fini della punibilità del delitto è richiesta la sussistenza del dolo generico.

Reati in materia di immigrazione clandestina (art. 12 d. lgs. n. 286/98)

(omissis)

Rilevano ai fini della punibilità ex D. lgs. 231/2001 le condotte di reato che si sostanziano nel promuovere, dirigere, finanziare, effettuare il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero nel compiere altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato o di altro Stato del quale la persona non è cittadina.

D.2 Processi sensibili

Per quanto riguarda i reati previsti nella presente parte speciale, si osserva che la maggior parte delle fattispecie penali descritte al punto D.1 siano da considerare del tutto estranee alla attività di impresa ed assolutamente contrarie ai valori etici ed ai principi morali che ispirano da sempre l'agire della società Suolo e Salute. Per tale motivo si è esclusa a priori la possibilità di commissione di alcune fattispecie di reato, che non sono state prese in esame nella presente parte speciale.

Per quanto riguarda le altre fattispecie di reato, seppure il rischio appare remoto, non si può escludere che dagli innumerevoli rapporti lavorativi che mettono in contatto il personale di Suolo e Salute con realtà le più disparate, private e pubbliche, possano astrattamente presentarsi occasioni di per la commissione di reati, anche in forma associata o con modalità transnazionale.

Sono pertanto state individuate le seguenti aree di rischio:

- Gestione dei rapporti con interlocutori terzi - pubblici o privati - nello svolgimento delle attività lavorative per conto e/o nell'interesse della Società;
- Gestione dei rapporti con collaboratori esterni;
- Gestione dei rapporti con fornitori di beni e servizi;
- Gestione della fiscalità, anche tramite consulenti esterni;
- Selezione e assunzione del personale;
- Gestione dei rapporti con i clienti italiani ed esteri;
- Gestione e rendicontazione relativa a finanziamenti pubblici;
- Attività di certificazione di prodotti italiani o provenienti dall'estero;
- Conclusione di contratti con controparti coinvolte in attività criminali o facenti parte di organizzazioni criminali (anche di stampo mafioso) volte consapevolmente a sostegno e rafforzamento delle stesse organizzazioni;
- Contratti di acquisto e/o di vendita stipulati con società estere;
- Attività delle Sedi Estere;
- Gestione dei flussi finanziari con società estere appartenenti al Gruppo;
- Gestione di eventuali contenziosi giudiziali e stragiudiziali;
- Gestione dei rapporti con le istituzioni e/o organismi di vigilanza relativi allo svolgimento di attività regolate dalla legge;
- Gestione degli adempimenti presso soggetti pubblici, quali comunicazioni, dichiarazioni, deposito atti e documenti, pratiche, ecc, differenti da quelli descritti ai precedenti punti e nelle verifiche / accertamenti / procedimenti sanzionatori che ne derivano;
- Attività di ispezione e di controllo delle aziende certificate e certificande;
- Gestione dei pagamenti e delle risorse finanziarie;
- Gestione delle consulenze;
- Gestione delle utilità.

D.3 Principi di riferimento

Il sistema in linea generale

Da quanto sopra esposto, ogni area aziendale può essere interessata dal compimento dei reati di questa sezione in relazione a delitti associativi, sia nazionali che transnazionali.

Nell'esercizio delle attività aziendali, oltre alle regole del presente modello è pertanto necessario che i soci, i componenti del CDA, i componenti dei comitati, gli ispettori, i dipendenti ed i collaboratori si attengano scrupolosamente al rispetto delle leggi vigenti, alle norme del Codice Etico, alle procedure ed ai regolamenti interni, nonché alle regole contenute nel presente Modello.

In linea generale, il sistema di organizzazione della società deve rispettare i requisiti fondamentali di formalizzazione e chiarezza, comunicazione e separazione dei ruoli in particolare per quanto attiene l'attribuzione di responsabilità, di rappresentanza, di definizione delle linee gerarchiche e delle attività operative.

La Società deve essere dotata di strumenti organizzativi (organigrammi, comunicazioni organizzative, procedure) improntati a principi generali di:

- Conoscibilità all'interno della società;
- Chiara e formale delimitazione dei ruoli, con una completa descrizione dei compiti di ciascuna funzione e dei relativi poteri.

Le procedure interne devono essere caratterizzate dai seguenti elementi:

- Separazione, all'interno di ciascun processo, tra il soggetto che lo inizia (impulso decisionale), il soggetto che lo esegue e lo conclude, e il soggetto che lo controlla;
- Traccia scritta di ciascun passaggio rilevante del processo;
- Adeguato livello di formalizzazione.

Principi generali di comportamento

I seguenti principi di comportamento di carattere generale si applicano ai Dipendenti e agli Organi Sociali della Società – in via diretta – sia addetti alle sedi Regionali che alle Sedi Estere – ed ai Collaboratori esterni, Consulenti e Partner commerciali - in forza di apposite clausole contrattuali.

Tutti i soggetti sopra indicati, nell'espletamento delle attività di loro competenza, sono tenuti ai seguenti obblighi:

- 1- Astenersi dal tenere comportamenti tali da integrare le fattispecie previste dai suddetti Delitti di criminalità organizzata;
- 2- Astenersi dal tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;

- 3- Tenere un comportamento corretto e trasparente, assicurando un pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari, nonché delle procedure aziendali interne, nell'espletamento di tutte le attività svolte nell'ambito della Gestione dei rapporti con interlocutori terzi – pubblici o privati - nello svolgimento delle proprie attività lavorative per conto e/o nell'interesse della Società;
- 4- Acquisire il maggior numero di informazioni rilevanti sulle attività e sull'operato dei propri clienti e sui propri partner commerciali e collaboratori esterni, al fine di valutare la coerenza e la compatibilità tra l'operazione in essere e il profilo della controparte;
- 5- Assicurare la tracciabilità di ogni fase del processo aziendale, con particolare attenzione al momento ed alla sede in cui viene assunta la decisione;
- 6- Verificare e controllare l'affidabilità commerciale dei partner e la loro integrità morale, se del caso richiedendo la produzione di certificati del casellario o di autocertificazioni attestanti la presenza di procedimenti penali pendenti e/o conclusi;
- 7- Infine, essendo i reati di criminalità organizzata spesso propedeutici alla commissione di altri reati già contemplati nel presente Modello, si ritiene che i presidi già previsti nelle altre Parti Speciali possano essere estesi anche alle fattispecie di reato rilevanti ai sensi della presente Parte Speciale.

Principi procedurali specifici

Ai fini dell'attuazione delle regole e divieti elencati al precedente paragrafo, devono rispettarsi le procedure qui di seguito descritte, oltre alle Regole e Principi Generali del presente Modello. Le regole qui di seguito descritte, devono essere rispettate nell'esplicazione dell'attività sia in territorio italiano, sia all'estero.

- 1) Ciascun Destinatario della presente Parte Speciale è tenuto a:
 - mantenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo conformemente ai principi stabiliti dalle norme di legge e dalle procedure aziendali interne;
 - osservare rigorosamente le norme poste dalla legge a tutela del diritto – costituzionalmente garantito - ad associarsi per scopi e fini che non siano vietati ai singoli dalla legge penale;
 - garantire che l'iniziativa economica non si svolga in contrasto con l'utilità sociale e, quindi, l'ordine pubblico;
 - assicurare il regolare funzionamento della Società e degli Organi sociali, agevolando ogni forma di controllo interno sulle attività societarie, che possano essere strumentali all'attuazione di comportamenti o condotte non conformi ai principi normativi sopra richiamati;

- non ostacolare in alcun modo lo svolgimento di eventuali indagini e iniziative da parte degli Organi sociali, o più in generale da qualsiasi organo/ente ispettivo, finalizzate a rilevare e combattere condotte illecite in relazione all'ipotesi del reato associativo considerato.

Gli obblighi sopra rappresentati si intendono riferiti non solo ai rapporti instaurati con soggetti privati, ma anche ad interlocutori appartenenti alla Pubblica Amministrazione.

2) E' inoltre fatto espresso divieto di:

- promuovere, costituire, organizzare ovvero partecipare ad associazioni di tre o più soggetti con lo scopo di commettere uno o più delitti o, più in generale, tenere condotte direttamente o indirettamente vietate dalla legge penale;
- implementare e svolgere qualsivoglia iniziativa economica che, nelle forma associativa e con le modalità di cui sopra, si ponga in contrasto con l'utilità sociale, recando danno alla sicurezza e alla libertà altrui, con conseguente violazione dell'ordine economico e dell'ordine pubblico;
- attuare - anche strumentalizzando attività riconducibili alla comune gestione societaria - condotte che si concretino in un'attiva e stabile partecipazione all'associazione illecita;
- contribuire - anche attraverso il proprio assetto organizzativo - a creare e garantire nel tempo una struttura organizzativa che, seppur minima, sia comunque idonea ed adeguata alla realizzazione di obiettivi delittuosi nell'interesse dell'associazione illecita;
- predisporre, ovvero contribuire a predisporre, i mezzi attraverso i quali supportare l'operatività della associazione illecita;
- promuovere o comunque proporre, la realizzazione di obiettivi delittuosi di volta in volta individuati come utili o necessari nell'ottica del conseguimento di un vantaggio per la Società.

3) Di qualunque criticità o conflitto di interesse sorga nell'ambito dello svolgimento delle attività nelle Aree a rischio di cui alla presente Parte Speciale, deve essere informato l'OdV con nota scritta, nonché il diretto Responsabile del soggetto interessato.

4) L'OdV deve altresì essere tempestivamente informato nel caso in cui qualsivoglia Destinatario della presente Parte Speciale venga contattato da soggetti interessati ad instaurare un rapporto associativo con la finalità di perseguire scopi delittuosi. In ogni caso, il soggetto interessato non deve in alcun modo dare seguito al contatto, nonché informare tempestivamente il proprio Responsabile.

Nel caso in cui il responsabile sia o appaia essere in conflitto di interesse, deve essere informato l'OdV.

Ad integrazione dei principi procedurali specifici su indicati, sono fatte salve le eventuali procedure aziendali di maggiore tutela o più specifiche per lo svolgimento di attività connesse alle Aree a Rischio.

Tra tali procedure, che costituiscono attuazione del Modello e sono rese disponibili ai destinatari tramite consultazione della intranet aziendale.

E. DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

Il D. lgs. n. 231/2001, all'art. 25 bis.1 , prende in considerazione le seguenti fattispecie di reato che possono essere commesse da soggetti in posizione apicale e soggetti sottoposti alla loro direzione o vigilanza, ivi compresi collaboratori, agenti, ispettori e partners commerciali:

- art. 513 c.p. Turbata libertà dell'industria o del commercio
- art. 513 bis c.p. Illecita concorrenza con minaccia e violenza
- art. 514 c.p. Frodi contro le industrie nazionali
- art. 515 c.p. Frode nell'esercizio del commercio
- art. 516 c.p. Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine
- art. 517 c.p. Vendita di prodotti industriali con segni mendaci
- art. 517 ter c.p. Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale
- art. 517 quarter c.p. Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari

La presente Parte Speciale fornisce ai destinatari del modello e, in particolare, ai soggetti coinvolti nelle attività sensibili, regole di condotta volte a prevenire la commissione dei suddetti reati.

Fermi restando i principi individuati nella Parte Generale del Modello, nella presente Parte Speciale si definiscono i principi generali di riferimento in relazione alle attività sensibili ed i principi procedurali specifici.

Nelle pagine che seguono verranno, pertanto, individuate:

E.1 Le **fattispecie dei reati presupposto** previsti dall'art. 25 bis.1 del d.lgs. 231/2001;

E.2 I **processi sensibili**;

E.3 i **principi di riferimento**, in attuazione dei quali devono essere adottate le procedure aziendali, che gli amministratori, dirigenti, dipendenti, componenti dei comitati ed organismi, ispettori e collaboratori di Suolo e Salute, sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del presente Modello.

E.1 Fattispecie dei reati presupposto

Per quanto concerne la presente Parte Speciale, di seguito si provvede a fornire una breve descrizione dei reati in essa contemplati e delle modalità di commissione degli stessi.

Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)

“Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da 103 euro a 1.032 euro.”

Il reato si configura quando chiunque usa violenza o mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria. Ai fini della punibilità non è necessario che si verifichi la turbativa ma è sufficiente che i metodi utilizzati siano idonei a realizzarla.

L'elemento soggettivo richiesto affinché sussista il reato è rappresentato dal dolo, che si concreta nella volontà di causare l'impedimento o il turbamento dell'esercizio d'industria.

Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 bis c.p.)

“Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.”

Colui che commette il reato deve esercitare un'attività commerciale, industriale o produttiva, pertanto, nonostante la norma faccia riferimento a “chiunque” come soggetto attivo, è possibile ritenere che tale disposizione sia indirizzata ai soli imprenditori nell'ambito di un conflitto con altri esercenti attività imprenditoriale.

La condotta tipica del reato si sostanzia nel compiere atti di concorrenza attraverso l'uso di violenza o minaccia volti a distorcere il normale quadro competitivo. Ai fini della configurabilità del delitto non è necessario che la condotta produca un'effettiva distorsione della concorrenza ma è sufficiente la sola potenzialità della minaccia o della violenza.

L'elemento soggettivo richiesto affinché si configuri il reato è rappresentato dal dolo, che si concreta nella volontà di escludere o ridurre la concorrenza.

Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)

“Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocimento all'industria nazionale, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a 516 euro.

Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474.”

L'interesse tutelato dalla norma è l'ordine economico che viene garantito contro il danno derivante all'industria nazionale dal fatto di porre in vendita o di mettere altrimenti in circolazione prodotti industriali con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati. Perno del reato è l'evento materiale di danno, il nocimento all'industria nazionale, che è concetto piuttosto vago. Il nocimento tipizzato dalla norma non è il danno riferibile ad una singola azienda, ma all'industria italiana in genere o ad un determinato ramo d'industria.

Il delitto si consuma con il verificarsi in Italia del pregiudizio per l'industria nazionale, come conseguenza di un'attività criminosa che può svilupparsi anche all'estero, ad opera di soggetti italiani o stranieri.

Elemento soggettivo del reato è il dolo, che consiste da un lato nella volontà di porre in vendita o in circolazione prodotti industriali con la consapevolezza che i nomi i marchi e i segni distintivi, sono contraffatti od alterati, dall'altro nella volontà di arrecare un nocimento all'industria nazionale. E' tuttavia sufficiente che tale elemento sia anche solo oggetto di rappresentazione da parte dell'agente nella forma del dolo eventuale.

Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)

“Chiunque, nell'esercizio di una attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a 2.065 euro.

Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a 103 euro.”

Il bene giuridico tutelato dall'articolo in esame viene individuato nella pubblica funzione dello stato di assicurare la lealtà e la correttezza negli scambi commerciali, l'onesto svolgimento dei commerci, al fine di evitare un qualsiasi turbamento del sistema economico nazionale. Obiettivo della tutela non è quindi l'interesse patrimoniale dell'acquirente singolo, bensì un interesse collettivo, seppure in via secondaria e ed accessoria, viene altresì tutelato l'interesse del singolo compratore leso nella transazione viziata.

Soggetto attivo è chiunque eserciti un'attività commerciale, senza che sia necessaria la qualità di commerciante.

La condotta tipica consiste in una delle seguenti attività:

- consegna di una cosa mobile per un'altra,
- consegna di cosa mobile essenzialmente diversa da quella pattuita. La diversità può attenersi all'origine, intesa come luogo di produzione del bene stesso, alla provenienza, in riferimento

all'azienda che ha prodotto quel determinato bene, alla qualità (valore o pregio) o alla quantità (numero o peso).

- Non è necessario che l'agente utilizzi condotte ingannatorie, in quanto il reato prescinde dal fatto che questi abbia adottato particolari accorgimenti.

Per "esercizio di attività commerciale", la giurisprudenza ritiene sia sufficiente una qualsiasi attività finalizzata allo scambio di beni, purché posta in essere in luogo destinato agli scambi.

L'elemento soggettivo di tale reato è rappresentato dal dolo generico.

Il delitto in esame si sostanzia, dunque, in una sleale esecuzione del contratto posto in essere mediante la consegna di cosa diversa da quella pattuita.

Soggetto passivo può essere chiunque riceva a qualunque titolo *aliud pro alio* in forza di un contratto che comporti l'obbligo di consegnare una cosa mobile all'acquirente.

Si procede ex art. 515 c.p. qualora il fatto non costituisca più grave reato.

Il reato si consuma con la consegna della cosa mobile o del documento che la rappresenta.

Responsabile del reato di frode in commercio è stato ritenuto non solo il commesso che in un esercizio commerciale abbia consegnato qualcosa difforme da quella pattuita, ma anche lo stesso titolare.

Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)

"Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a 1.032 euro."

Interesse tutelato dalla norma è la buona fede e correttezza commerciale. Il bene giuridico protetto è dunque esclusivamente il commercio e la funzione di esso, cioè l'ordine economico. E' necessario evidenziare che la norma non offre tutela alla incolumità pubblica, non essendo richiesto il requisito della pericolosità per la salute pubblica delle sostanze alimentari non genuine.

Tale reato ricorre quando qualunque soggetto, purché nell'esercizio di un'attività commerciale, pone in essere una delle seguenti condotte tipiche:

- "vendita" di sostanze alimentari non genuine come genuine, ossia cessione di sostanze a titolo oneroso,
- "messa in circolazione" di sostanze alimentari non genuine, con questa espressione si fa riferimento alla cessione di merce in qualsiasi forma, anche a titolo gratuito.

La "genuinità" attribuibile al prodotto alimentare, deve essere intesa sia sotto il profilo "naturale" che sotto quello "formale".

Per genuinità "naturale" si fa riferimento a sostanze che non abbiano subito processi di alterazione della propria composizione biochimica, o che ciò nonostante, abbiano mantenuta inalterata la loro essenza.

Per genuinità "formale" ci si riferisce alla conformità di un prodotto ai requisiti legali che regolano la sua immissione in commercio. Si richiama a tal proposito la normativa europea.

La vendita di sostanze alimentari non genuine è un reato doloso: è richiesta la consapevolezza e volontà di mettere in vendita o in commercio sostanza non genuine come genuine.

Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)

"Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a ventimila euro."

L'interesse tutelato, come per l'articolo precedente, è l'onesto svolgimento del commercio, la correttezza e buona fede nelle transazioni.

Le condotte tipiche in cui si sostanzia il reato consistono nel porre in vendita o, alternativamente, mettere in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi diversi da quelli reali. Tale diversità deve essere idonea ad ingannare il compratore, inteso come consumatore medio, sul luogo di provenienza geografica del bene a cui l'acquirente associ particolari pregi, sulla qualità o sulla provenienza del prodotto stesso.

Nonostante il tenore letterale della norma preveda che la fattispecie ex art. 517 c.p. possa essere commessa da chiunque, sono soggetti attivi l'imprenditore esercente attività commerciale e i suoi collaboratori.

Per la sussistenza del reato è sufficiente l'uso di nomi, marchi o segni distintivi, che senza essere contraffatti, risultano idonei ad indurre in errore i consumatori circa l'origine, la provenienza, la qualità del prodotto stesso. In pratica basta la mera artificiosa equivocità dei segni distintivi, non solo in base ad un esame attento, ma anche ad un esame frettoloso e superficiale del prodotto messo in vendita.

Il delitto il esame è un reato di pericolo, che si consuma nel momento in cui i prodotti vengono messi in circolazione

L'elemento soggettivo del reato è rappresentato dal dolo generico che si concreta nel vendere e/o mettere in circolazione prodotti con segni mendaci.

Si procede ex art. 517 se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge.

Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 ter c.p.)

"Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un

titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale. “

Interesse tutelato dalla norma è sempre l'onesto svolgimento del commercio e dell'industria, la correttezza e buona fede.

La norma reprime la fabbricazione e il commercio di beni realizzati violando o usurpando i titoli di proprietà industriale.

Soggetto attivo del reato è chiunque fabbrica o introduce nel territorio dello Stato o pone in vendita oggetti o altri beni, usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso. Si ha usurpazione del titolo di proprietà industriale quando il soggetto agente non è titolare di alcun diritto sulla cosa e la realizza ugualmente, mentre si ha violazione quando non sono rispettate le norme relative ai diritti di proprietà industriale derivanti, ad esempio, da brevetti e registrazione di marchi.

Affinché si configuri il delitto ex art. 517 ter c.p., è richiesta la sussistenza del dolo generico per la condotta di fabbricazione mentre per le ipotesi previste dal secondo comma è necessario il dolo specifico di trarre profitto dalla condotta illecita.

La configurabilità del reato in commento è esclusa qualora ricorrano i presupposti per l'applicabilità degli artt. 473 (“Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali”) e 474 (“Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi”) c.p.

Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 quater c.p.)

“Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.”

Con una struttura assimilabile ai reati di falso, che appare estranea al titolo dei delitti contro l'economia pubblica, l'articolo in esame offre tutela penali ai prodotti agroalimentari. Oggetto materiale del reato sono i prodotti agroalimentari e non i prodotti industriali.

Viene punito chi contraffà o comunque altera i marchi DOP e IGP dei prodotti agroalimentari, ma anche chi, al fine di trarne profitto, li introduce nel territorio dello Stato; li detiene per la vendita; li pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o li mette comunque in circolazione.

I delitti previsti da questa norma sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei Regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari. Un'attenta disamina poi della fattispecie delittuosa di cui al comma secondo dell'art. 517-quater (introduzione nel territorio dello Stato di prodotti agroalimentari manomessi nel marchio) evidenzia come il legislatore prenda in considerazione soltanto la condotta della contraffazione e non anche quella dell'alterazione.

Attraverso questa fattispecie si attribuisce autonoma rilevanza penale a ipotesi che non rientrerebbero nella tutela prevista dai reati di falso (art. 473 – 474) in quanto le indicazioni geografiche o le denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari non possiedono una valenza distintiva, ma attestano una comune qualità, caratteristica o provenienza geografica, rientrando eventualmente nella più limitata tutela residuale offerta dall'art. 517 c.p.

Con riferimento all'elemento soggettivo, per la condotta indicata al numero 1 è sufficiente il dolo generico, che presuppone la consapevolezza da parte del reo della precedente contraffazione ad opera di altro soggetto (terzo) e la coscienza della provenienza della merce da un precedente episodio delittuoso di contraffazione avvenuto in altro ambito (territorio), mentre per l'introduzione e la messa in vendita è necessaria la sussistenza del dolo specifico, essendo richiesto che l'agente abbia agito con il fine di trarre profitto dall'azione illecita. Il trarne profitto non corrisponde semplicisticamente alla formula “a scopo di lucro” ovvero a scopo di solo vantaggio economico, ma il profitto potrebbe essere rappresentato anche da un vantaggio non economico (es. captatio benevolentiae).

E.2 Processi sensibili

In relazione all'attività di certificazione svolta da Suolo e Salute, che opera principalmente nel settore agroalimentare, l'area esposta a maggiore rischio di commissione di reati è sicuramente l'art. 517 *quater c.p.*.

Tuttavia, in considerazione della *ratio* delitti in esame, che consiste nella tutela dell'economia nazionale, del libero esercizio e normale svolgimento dell'industria e del commercio, il cui turbamento influisce sulla pubblica economia, si ritiene che astrattamente possano realizzarsi anche le altre fattispecie di reato, pur con un rischio minimo di accadimento. Ciò in quanto le condotte illecite previste dai reati in epigrafe, possono essere commesse da chiunque, trattandosi di reati comuni.

Con specifico riferimento all'attività posta in essere da Suolo e Salute, lo scopo della certificazione di prodotto rilasciata ad un'Organizzazione è quello di rilasciare attestazioni di conformità che assicurino, dietro acquisizione di evidenze oggettive e con ragionevole fiducia, che un prodotto o un processo produttivo è conforme a una norma tecnica e/o a requisiti preventivamente specificati, contenuti in un "Disciplinare Tecnico".

La certificazione di conformità è rilasciata dopo la valutazione dell'attività ispettiva eseguita secondo l'iter procedurale standardizzato dall'OdC, nonché sulla base di riscontri documentali e sulla valutazione dei risultati di eventuali analisi svolte su campioni di prodotto prelevati nelle aziende assoggettate.

La certificazione di conformità al disciplinare tecnico privato è applicata a tutte le aziende del macro settore agroalimentare.

Per ottenere la certificazione, un'Organizzazione dovrà dimostrare di essere conforme a una norma e/o a requisiti preventivamente specificati, contenuti in un "Disciplinare Tecnico".

La certificazione di conformità può essere rilasciata a fronte di:

- norma o documento tecnico riconosciuto dal sistema di normazione nazionale e/o internazionale;
- disciplinare tecnico approvato da una Autorità Pubblica (Comunità Europea, Ministeri, Regioni) ed oggetto di una pubblicazione ufficiale;
- disciplinare tecnico redatto da Suolo e Salute srl e approvato dal Comitato di ratifica di ASS;
- disciplinare tecnico redatto e promosso dall'organizzazione stessa che richiede la certificazione.

La società non svolge attività di produzione, commercio, importazione, intermediazione, detenzione, offerta diretta ai consumatori e messa in circolazione di prodotti agroalimentari, ma si occupa eminentemente di certificazione, pertanto i processi sensibili vanno individuati nell'ambito di tale attività. Il seguente elenco è esemplificativo e non esaustivo:

- Attività di controllo e di certificazione delle produzioni biologiche;

- Attività di controllo e di certificazione sulle produzioni regolamentate ai sensi dei Regg.CE 1151/2012 e 491/2009 e D.L. n.61 del 08/04/2010;(autorizzazione MIPAF DM del 26/02/2003 e *accreditamento Accredia registrazione 051 B*)
- Attività di controllo e di certificazione dei sistemi di tracciabilità aziendale e di filiera agroalimentare secondo la norma Uni En Iso 22005/2008 (*accreditamento Accredia, Registrazione 051 B*);
- Attività di controllo e di certificazione del metodo dell'agricoltura integrata secondo le prescrizioni della L.R. della Toscana n° 25/99 (*autorizzazione n° 3758 del 01/07/2004*);
- Attività di controllo e di certificazione dei sistemi di gestione secondo la norma Iso14001:2004;
- Attività di controllo e di certificazione dei sistemi di gestione secondo le norme Iso 9001:2008;
- Attività di controllo e di certificazione dello standard GLOBALGAP Fruit and Vegetables (*accreditamento Accredia, Registrazione 051 B*);
- Attività di controllo e di certificazione del metodo dell'agricoltura integrata secondo la norma UNI 11233:2009 (*accreditamento Accredia, Registrazione 051 B*);
- Attività di controllo e di certificazione di disciplinari privati (per le produzioni non regolamentate);
- Attività di controllo e di certificazione del metodo dell'agricoltura di qualità QM secondo le prescrizioni dalla LR delle Marche n° 23/03;
- Attività di controllo e di certificazione del metodo dell'agricoltura di qualità QC secondo le prescrizioni della L.R. 28/99 n.28 dell'Emilia Romagna;
- Attività di controllo e di certificazione delle produzioni da Agricoltura Integrata secondo le prescrizioni della L.R. 27 aprile 1999, n.14 della Basilicata;
- Attività di certificazione per la produzione di carni di qualità a marchio "AQUA" secondo le prescrizioni della L.R. agosto 2002 n.21;
- Attività di controllo e di certificazione dei prodotti da agricoltura biologica in conformità al Reg.CE 834/2007 (*accreditamento Accredia, Registrazione 051 B*) e a standard internazionali (JAS, COR, BioSuisse e Delinat);
- Attività di definizione e attuazione delle politiche commerciali;
- Gestione delle attività inerenti alla diffusione di notizie/informazioni e/o pubblicità dei servizi offerti da Suolo e Salute;
- Commercializzazione dei servizi;
- Attività di etichettatura;

- Approvvigionamento di beni necessari allo svolgimento delle attività.

Pertanto, da uno scrupoloso ed attento esame delle procedure sono emersi i seguenti processi sensibili:

- Negoziazione/stipulazione e/o esecuzione di contratti/convenzioni di concessioni (affidamento diretto o trattativa privata);
- Negoziazione/stipulazione e/o esecuzione di contratti/ convenzioni di concessioni con soggetti pubblici ai quali si perviene mediante procedure ad evidenza pubblica (aperte o ristrette);
- Gestione di eventuali contenziosi giudiziali e stragiudiziali relativi all'esecuzione di contratti/convenzioni;
- Gestione dei rapporti con gli Enti Pubblici per la gestione di adempimenti, verifiche e ispezioni;
- Gestione dei rapporti con le istituzioni e/o organismi di vigilanza relativi allo svolgimento di attività regolate dalla legge;
- Gestione delle attività di acquisizione e/o gestione della documentazione;
- Attività di lobby tecnico politica presso gli organismi pubblici locali, nazionali e sopranazionali;
- Approvvigionamento di beni e servizi;
- Gestione dei pagamenti e delle risorse finanziarie;
- Gestione delle consulenze;
- Gestione delle utilità;
- Gestione delle assunzioni.

Ed in particolare per quanto riguarda l'attività di certificazione:

- Gestione dei preventivi;
- Approvazione del Disciplinare tecnico;
- Gestione della documentazione e delle registrazioni della qualità;
- Istruzione della pratica e valutazioni preliminari;
- Verifica ispettiva di certificazione;
- Gestione rapporto di audit e dei rapporti di Non Conformità;
- Valutazione del Sistema di certificazione;
- Trattamento delle Non Conformità;
- Visita precertificativa;
- Rilascio Certificato di conformità;
- Pubblicità e uso del logo;

- Attività di sorveglianza in ordine al diritto d'uso del marchio ed al mantenimento dei requisiti della norma di riferimento e al regolamento di ASS;
- Gestione dei controlli successivi alla certificazione;
- Gestione delle verifiche ispettive programmate;
- Gestione verifiche supplementari;
- Revoca della certificazione;
- Attività di pubblicazione dell'elenco delle aziende certificate;
- Etichettatura in conformità alla norma Uni 11233:2009 per i prodotti lavorati e/o trasformati oggetto di certificazione.

E.3 Principi di riferimento

Obiettivo della presente Parte Speciale è far sì che tutti i Destinatari, nella misura in cui possano essere coinvolti nello svolgimento di attività nelle Aree a Rischio, si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei Delitti contro l'industria ed il commercio, pur tenendo conto della diversa posizione di ciascuno dei soggetti stessi nei confronti della Società e, quindi, della diversità dei loro obblighi come specificati nel Modello.

In particolare, la presente Parte Speciale ha la funzione di:

- fornire un elenco dei principi generali e dei principi procedurali specifici cui i Destinatari, in relazione al tipo di rapporto in essere con la Società, sono tenuti ad attenersi ai fini di una corretta applicazione del Modello;
- fornire all'OdV, e ai responsabili delle altre funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

La Società deve essere dotata di strumenti organizzativi (organigrammi, comunicazioni organizzative, procedure) improntati a principi generali di:

- Conoscibilità all'interno della società;
- Chiara e formale delimitazione dei ruoli, con una completa descrizione dei compiti di ciascuna funzione e dei relativi poteri.

Le procedure interne devono essere caratterizzate dai seguenti elementi:

- Separazione, all'interno di ciascun processo, tra il soggetto che lo inizia (impulso decisionale), il soggetto che lo esegue e lo conclude, e il soggetto che lo controlla;
- Traccia scritta di ciascun passaggio rilevante del processo;

- Adeguato livello di formalizzazione;

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole di cui al presente Modello, i Destinatari – con riferimento alla rispettiva attività - devono in generale conoscere e rispettare tutte le regole ed i principi contenuti nei regolamenti aziendali e nei protocolli, nonché ogni altra normativa interna relativa al sistema di controllo in essere nella Società.

Ai Collaboratori Esterni deve essere resa nota l'adozione del Modello, del Codice Etico, delle procedure e dei regolamenti in essere, da parte della Società la cui conoscenza e il cui rispetto costituirà obbligo contrattuale a carico di tali soggetti.

In particolare, nell'espletamento delle attività considerate a rischio, i Destinatari, in via diretta, e i Consulenti e i Partner, tramite apposite clausole contrattuali, in relazione al tipo di rapporto in essere con la Società dovranno attenersi ai seguenti principi generali di condotta:

1. astenersi dal tenere comportamenti tali da integrare le fattispecie previste dai suddetti Delitti contro l'industria ed il commercio;
2. astenersi dal tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
3. tenere un comportamento corretto e trasparente, assicurando il pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari, nonché delle procedure aziendali interne, nell'espletamento di tutte le attività svolte nell'ambito della gestione del processo di certificazione;
4. osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge e dalle procedure aziendali interne in merito a limiti, condizioni e modalità con cui ciascun soggetto deve svolgere l'attività che gli compete;
5. tenere condotte tali da garantire il libero e corretto svolgimento del commercio nonché di una lecita concorrenza nel rispetto della fede pubblica;
6. evitare la realizzazione di condotte commerciali finalizzate o comunque idonee a ledere la buona fede del consumatore/cliente ovvero il lecito affidamento del cittadino;
7. evitare comportamenti idonei a ledere gli altrui diritti di proprietà industriale e intellettuale;
8. evitare conflitti di interesse negli incarichi assegnati.

Ai destinatari del modello, siano essi dipendenti o collaboratori esterni, è fatto espresso divieto di:

- Effettuare o ricevere elargizioni in denaro che non siano previste dal contratto di fornitura del servizio;
- Distribuire o ricevere omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale (vale a dire ogni forma di regalo offerto eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolto ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale). In particolare, è

vietato ricevere qualsiasi forma di regalo o compenso, direttamente o a persone riconducibile al nucleo familiare, che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l'azienda controllata. Gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l'estrema esiguità del loro valore (es. prodotti agroalimentari oggetto di certificazione in quantità tali da consentirne l'assaggio) In ogni caso i regali ricevuti – compresi quelli di modico valore - devono essere documentati in modo adeguato per consentire le verifiche da parte dell'OdV;

- Accettare vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, ecc.) dalle aziende controllate;
- Effettuare prestazioni in favore delle Società di Service, dei Consulenti e dei Partner che non trovino adeguata giustificazione nel con il rapporto contrattuale costituito con gli stessi;
- Riconoscere compensi in favore delle Società di Service, dei Consulenti e dei Partner che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti in ambito locale;
- Presentare dichiarazioni non veritiere circa l'origine, provenienza, qualità o quantità dei prodotti agroalimentari;
- Presentare dichiarazioni non veritiere circa l'attività di coltivazione o il ciclo produttivo da certificare;
- Presentare dichiarazioni non veritiere circa le etichettature;
- Avere rapporti di lavoro o commerciali con le aziende per le quali è richiesta la certificazione;
- Accettare doni e regalie o riconoscimenti di natura economica per lo svolgimento della propria attività o per il compimento di atti contrati ai propri doveri.

Principi procedurali specifici

Ai fini dell'attuazione delle regole elencate al precedente paragrafo, ed in relazione alle Area a Rischio individuate, devono rispettarsi, oltre ai principi generali contenuti nella Parte Generale del presente Modello, i principi procedurali qui di seguito descritti:

- 1) La Società non procede all'ideazione, alla produzione e/o alla commercializzazione di alcun bene/servizio, senza aver prima espletato tutte le indagini necessarie ad escludere la violazione di altrui diritti di proprietà intellettuale ed industriale (es. attraverso l'esecuzione di ricerche di anteriorità);
- 2) nel caso di utilizzo/impiego di beni protetti da altrui diritti di proprietà industriale, è sempre preventivamente necessario ottenere l'autorizzazione, da parte del titolare all'utilizzo/impiego del suddetto bene, tramite la sottoscrizione di un idoneo contratto di licenza, definito e/o controllato dalla funzione Affari Legali;
- 3) le previsioni di cui ai punti 1) e 2) si applicano anche alle attività di acquisizione di materiale necessario allo svolgimento dell'attività;

- 4) i contratti tra la Società ed i Consulenti e Partner devono essere definiti per iscritto in tutte le loro condizioni e termini e rispettare quanto indicato ai successivi punti;
- 5) i contratti con i Consulenti e con i Partner devono contenere clausole standard, definite dalla funzione Affari Legali, al fine del rispetto del D.Lgs. 231/2001;
- 7) i Consulenti e i Partner devono essere scelti con metodi trasparenti;
- 8) nei nuovi contratti e/o nei rinnovi contrattuali con i Consulenti e con i Partner deve essere contenuta apposita clausola con cui i medesimi dichiarino
- di essere a conoscenza del Modello adottato dalla Società e delle relative implicazioni;
 - di impegnarsi a rispettare detto modello operativo ed il codice etico e di comportamento;
 - di avere, o non avere, adottato un analogo codice di comportamento e modello organizzativo;
 - di non essere, o essere, mai stati implicati in procedimenti giudiziari relativi ai Reati contemplati nel Modello della Società e nel D. Lgs. 231/2001 (nell'ipotesi positiva, indicare i reati e ciò ai fini di una maggiore attenzione da parte della società in caso si addivenga all'instaurazione del rapporto di consulenza o partnership);
- 9) nei contratti con i Consulenti e con i Partner deve essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al Modello (es. clausole risolutive espresse, penali);
- 10) le offerte economiche ed i preventivi devono essere formulati dai commerciali autorizzati sulla base di un tariffario approvato dal CDA;
- 11) il soggetto che propone la certificazione (responsabile Tecnico) deve essere diverso da chi è responsabile della Delibera;
- 12) Il soggetto che incarica l'Ispettore deve essere diverso da chi lo qualifica;
- 13) nessun pagamento può essere effettuato in contanti nei rapporti con i Consulenti e i Partner ed i collaboratori;
- 14) coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività da parte di Partner o Consulenti, devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente all'OdV eventuali situazioni di irregolarità o anomalie;
- 15) gli ispettori non possono fornire consulenze alle aziende sulle quali svolgono attività di verifica;
- 16) i soggetti che istruiscono pratiche non possono effettuare ispezioni afferenti alla pratica medesima;
- 17) Almeno una volta l'anno, deve essere condotto un riesame - a campione - dei processi decisionali di Suolo e Salute e delle modalità di comunicazione di cui al punto 6.4.

La applicazione dei principi procedurali specifici sopra indicati concorre con le procedure aziendali di maggiore tutela o più specifiche per lo svolgimento di attività connesse alle Aree a Rischio.

Tra tali procedure, che costituiscono attuazione del Modello e sono rese disponibili ai destinatari tramite consultazione della intranet aziendale, si citano di seguito (senza pretesa di esaustività) i seguenti documenti:

- Manuale della Qualità (MANQUA);
- Procedura “riesame del sistema” (PRQ 04);
- Procedura “Addestramento e prestazioni del personale” (PRQ 10);
- Procedura “Gestione dei documenti e dei dati” (PRQ 11);
- Procedura “Gestione delle non conformità” (PRQ 15);
- Procedura “Verifiche ispettive interne” (PRQ 23);
- Procedura “Controllo statistico” (PRQ 25);
- “Procedura di rilascio approvazione etichette e/o ricette” (PRQ 12);
- “Procedura di controllo delle transazioni di prodotto biologico” (PRQ 16);
- “Procedura di gestione delle ispezioni e dei campioni” (PRQ 19);
- “Procedura per l’emissione di provvedimenti a seguito di non conformità” (PRQ 26);
- “Procedura operativa delle importazioni” (PRQ 27);
- Procedura “Prove e ispezioni produzioni regolamentate ai sensi del Reg.UE 1151/2012 (PRQ 19);
- Procedura per la Gestione del conflitto di interesse
- Regolamento funzionamento del comitato per la trattazione dei ricorsi (Reg. Cotrico);
- Regolamento funzionamento del comitato di salvaguardia dell’imparzialità (Reg. CSI);
- Regolamento funzionamento del comitato tecnico di delibera (Reg. CTD);
- Regolamento per il controllo e la certificazione delle produzioni biologiche (Reg. Cert.);
- Regolamenti per il controllo delle certificazioni Volontarie (Manuale Qualità, dalla Sez. 4 alla sez. 14);
- Procedure per le certificazioni Volontarie (Manuale Qualità, dalla Sez. 4 alla sez. 14);
- Codice Etico (RQ 10.05).

F. REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA NONCHÉ AUTORICICLAGGIO

Il D. lgs. n. 231/2001, all'art. 25 octies, prende in considerazione le seguenti fattispecie di reato che possono essere commesse da soggetti in posizione apicale e dai loro sottoposti:

- art. 648 c.p. Ricettazione
- art. 648 bis c.p. Riciclaggio
- art. 648 ter c.p. Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita
- art. 648 ter 1 Autoriciclaggio (*Articolo inserito dalla l. n. 186 del 2014*)

L'art. 25 octies è stato inserito nel corpo del D.lgs. 231/2001 dal d.lgs. n. 231/2007 in attuazione della direttiva 2005/60/CE, concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, e della direttiva 2006/70/CE che ne reca le misure di esecuzione.

La presente Parte Speciale fornisce ai destinatari del modello e, in particolare, ai soggetti coinvolti nelle attività sensibili, idonee regole di condotta volte a prevenire la commissione dei suddetti reati.

Fermi restando i principi individuati nella Parte Generale del Modello, nella Parte Speciale si definiscono i principi generali di riferimento in relazione alle attività sensibili.

Nelle pagine che seguono verranno, pertanto, individuate:

F.1 Le fattispecie dei **reati presupposto** previsti dall'art. 25 octies del d.lgs. 231/2001;

F.2 I **processi sensibili** nell'ambito dei reati oggetto della parte speciale;

F.3 I **principi di riferimento**, in attuazione dei quali devono essere adottate le procedure aziendali, che gli amministratori, dirigenti, dipendenti, componenti dei comitati ed organismi, ispettori e collaboratori di Suolo e Salute, sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del presente Modello.

F.1 Fattispecie dei reati presupposto

Per quanto concerne la presente Parte Speciale, di seguito si provvede a fornire una breve descrizione dei reati in essa contemplati e delle modalità di commissione degli stessi.

Ricettazione (art. 648 c.p.)

“Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da 516 euro a 10.329

euro. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis).

La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a 516 euro, se il fatto è di particolare tenuità. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto”.

La ricettazione richiede l'esistenza di un delitto-presupposto: non si ha ricettazione se in precedenza non sia stato commesso un altro delitto dal quale provengono il denaro o le cose ricettate.

Soggetto attivo della ricettazione può essere chiunque acquisti, riceva od occulti denaro o cose provenienti da delitto oppure si intrometta per farle acquistare, ricevere od occultare, eccezion fatta per colui che abbia partecipato al delitto anteriore dal quale provengono i beni, come previsto dall'espressione in apertura della norma. La condotta incriminata consiste dunque nell' "acquistare", "ricevere", "occultare" o nell'"intromettersi" in queste azioni.

Per "acquisto" si intende il possesso delle cose e si riferisce a qualsiasi fatto giuridico che importi l'acquisizione di fatto di una cosa di origine illegittima da parte dell'agente.

Con il termine "ricezione" si indica ogni atto volto al conseguimento della disponibilità del bene, anche solo temporaneamente.

Per "occultamento" si intende, una volta ottenuto il bene di provenienza delittuosa, il doloso nascondimento dello stesso, ancorché temporaneo.

L'elemento soggettivo del delitto è rappresentato dal dolo specifico, consistente nel precipuo intento di ottenere incrementi patrimoniali.

Riciclaggio (art. 648 bis c.p.)

“Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 5.000 euro a 25.000 euro.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648”.

Il delitto di riciclaggio può essere commesso da chiunque, fatta eccezione, come emerge dall'espressione in apertura della norma, per coloro i quali abbiano partecipato, in qualità di concorrenti, alla commissione del reato presupposto.

Affinché il reato si configuri, è necessario che l'agente ponga in essere una delle seguenti condotte:

- sostituzione di denaro o beni di provenienza illecita, intesa come consegna di un bene al riciclatore in cambio di uno diverso;
- trasferimento di denaro o beni di provenienza illecita, che si attua mediante lo spostamento del provento criminale da un luogo a un altro mediante artifici per celare la provenienza illecita del denaro e la sua appartenenza;
- compimento di operazioni volte ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa dell'oggetto del reato.

La commissione delle indicate condotte deve essere accompagnata dalla consapevolezza che i capitali provengano da un delitto non colposo.

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.)

“Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 5.000 euro a 25.000 euro.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648”.

Il reato può essere commesso da chiunque, eccezion fatta per colui che abbia partecipato al delitto anteriore dal quale provengono i beni, come previsto dall'espressione in apertura della norma.

Affinché si configuri tale delitto, il soggetto attivo deve investire capitali illeciti in attività economiche e finanziarie e deve agire con dolo, dunque con coscienza e volontà di destinare capitali di cui conosca la provenienza illecita ad attività lecite.

La norma, inoltre, prevede una clausola di sussidiarietà che esclude l'applicabilità dell'art. 648 ter nelle ipotesi in cui risultano realizzate le fattispecie ex artt. 648 e 648 bis, facendo sì che il delitto di reimpiego sia destinato a soccombere in presenza di fatti di ricettazione e riciclaggio.

Autoriciclaggio (art. 648 – ter.1)

“Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre

utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648".

Il reato di autoriciclaggio, che consiste nell'attività di occultamento dei proventi derivanti da crimini propri, è entrato in vigore nell'ordinamento giuridico italiano dal 1 gennaio 2015.

Nel delitto ex art. 648 ter 1, il soggetto attivo è colui che ha commesso, o concorso a commettere, un delitto non colposo. La condotta tipica consiste nell'impiegare, sostituire, trasferire od occultare i proventi del reato presupposto (denaro, beni o altre utilità) per investirli o immetterli in attività economiche, finanziarie o imprenditoriali.

Mentre con il termine "impiego" il legislatore ha voluto colpire l'utilizzazione del denaro, la condotta di "sostituzione" comprende tutte quelle operazioni volte a rimpiazzare il denaro, i beni o le altre utilità con altri e diversi beni. Per "trasferimento" si intende, invece, lo spostamento dei proventi del reato nel patrimonio altrui.

La punibilità di tale delitto è prevista a condizione che la condotta di trasferimento o sostituzione sia concretamente idonea a ostacolare la provenienza delittuosa del provento di reato.

F.2 Processi sensibili

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree ritenute più specificamente a rischio risultano essere, le seguenti:

- Gestione dei processi amministrativo, contabili e finanziari;
- Gestione dei finanziamenti;
- Gestione di incassi e pagamenti;
- Gestione degli investimenti;
- Approvvigionamento di beni e servizi;
- Conferimento di incarichi professionali e di consulenza;
- Gestione dei rimborsi spese a dipendenti e collaboratori;
- Concessione di liberalità e omaggi;
- Gestione adempimenti e operazioni in materia societaria;
- Gestione della contabilità e del bilancio, con riferimento particolare alla determinazione, contabilizzazione e versamento delle imposte;
- Gestione delle operazioni straordinarie;
- Gestione dei rapporti e degli adempimenti verso la Pubblica Amministrazione;
- Rapporti con clienti/fornitori/partner per la gestione di accordi negoziali.

F.3 Principi di riferimento

In relazione alle Aree a Rischio sopra indicate, oltre ai principi generali contenuti nella Parte Generale, i Destinatari del Modello devono rispettare anche i principi di seguito riportati:

- 1) qualora si ravvisino dubbi sull'attuazione dei principi di comportamento durante lo svolgimento delle attività operative, il soggetto a cui sorgono le incertezze deve interpellare il proprio Responsabile (in caso di Dipendente della società) e referente interno (in caso di soggetti terzi) e deve, altresì, inoltrare formalmente richiesta di parere all'Organismo di Vigilanza;
- 2) la Società implementa un sistema di corretta gestione contabile dei rapporti con i fornitori e con i clienti;
- 3) la Società prevede una procedura interna volta al controllo di corrispondenza tra le prestazioni rese dai fornitori, gli importi fatturati dagli stessi e gli importi pagati;
- 4) la Società implementa una procedura volta al controllo di corrispondenza tra le prestazioni rese ai Clienti, gli importi fatturati e gli importi incassati;
- 5) la Società implementa una procedura interna di gestione dell'anagrafica di clienti e fornitori (denominazione sociale, indirizzo di fatturazione, indirizzo spedizione merci, coordinate IBAN, modalità di pagamento);

- 6) qualora si renda necessario verificare l'affidabilità commerciale e professionale di fornitori, clienti e partner, come ad es. nei casi di controparti non note, la Società procede mediante richiesta di informazioni (ad es. certificati camerali) o interrogazione di banche dati specializzate;
- 7) la Società prima di procedere ad accordi negoziali con fornitori o clienti con sede nei paesi a fiscalità agevolata verifica l'attendibilità commerciale;
- 7) la Società effettua controlli dei flussi finanziari aziendali in entrata ed uscita, con particolare attenzione alla sede legale dell'azienda controparte (ad es. paradisi fiscali);
- 8) la Società rifiuta di effettuare e ricevere pagamenti in denaro contante e titoli al portatore per importi complessivamente superiori alle soglie stabilite dal D. Lgs. 231/07 ;
- 9) i pagamenti devono essere effettuati secondo un iter standardizzato a livelli successivi;
- 10) i flussi finanziari devono essere interamente tracciabili;
- 11) le operazioni di cassa e le operazioni comunque connesse alla copertura di esigenze finanziarie o di liquidità, ovvero coperture di rischi a mezzo di strumenti finanziari, o di investimento, devono essere effettuate in conformità alla legge, devono essere utilizzate solo in caso di effettive necessità finanziarie e devono essere gestite fornendo agli organi societari e di controllo adeguate informazioni e documentazione;
- 12) le operazioni sul capitale devono essere effettuate nel rispetto della legge e dello Statuto.

Principi generali di comportamento

I seguenti divieti di carattere generale si applicano a tutti i destinatari del presente M.O.G. : agli organi sociali, ai dirigenti e ai dipendenti in via diretta, mentre ai consulenti, ai fornitori e ai partner in forza di apposite clausole contrattuali.

In via generale è fatto divieto di porre in essere, concorrere o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate; sono altresì proibite le violazioni ai principi ed alle procedure aziendali previste nella presente Parte Speciale.

In particolare, sono vietati (a titolo esemplificativo e non esaustivo):

- trasferimenti di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, quando il valore dell'operazione, anche frazionata, sia complessivamente pari o superiore a 3.000,00 euro (il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.r.l.);

- richieste di rilascio ed utilizzo di moduli di assegni bancari e postali in forma libera, in luogo di quelli con clausola di non trasferibilità;
- emissioni di assegni bancari e postali che non rechino l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità;
- girate per l'incasso di assegni bancari e postali emessi all'ordine del traente se non a favore di una banca o di Poste Italiane S.r.l.;
- trasferimenti di denaro contante effettuati per il tramite degli esercenti attività di prestazione di servizi di pagamento nella forma dell'incasso e trasferimento dei fondi;
- trasferimenti di denaro rispetto ai quali non vi sia piena coincidenza tra i destinatari/ordinanti i pagamenti e le controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;
- apertura, in qualunque forma, di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia e l'utilizzo di quelli eventualmente aperti presso Stati esteri;
- effettuazione di bonifici internazionali che non recano l'indicazione della controparte;
- effettuazione di bonifici disposti con provvista in contanti verso Paesi diversi da quello d'origine dell'ordine.

Principi di controllo

Principi generali di controllo.

Gli standard di controllo specifici sono fondati sui principi generali di seguito descritti.

- Segregazione dei compiti. Gli standard si fondano sulla separazione delle attività tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla.
- Norme. Gli standard si fondano sull'esistenza di disposizioni aziendali e/o di procedure formalizzate idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante.
- Poteri autorizzativi (poteri di spesa) e di firma (procure). Gli standard si fondano sul principio secondo il quale i poteri autorizzativi e di firma devono essere:
 - a) coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, prevedendo, ove richiesto, indicazione delle soglie di approvazione delle spese;
 - b) chiaramente definiti e conosciuti.
- Tracciabilità. Gli standard si fondano sul principio secondo cui:
 - a) ogni operazione relativa all'attività sensibile sia, ove possibile, adeguatamente registrata;

- b) il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile sia verificabile ex post, anche tramite appositi supporti documentali;
- c) in ogni caso, sia disciplinata in dettaglio la possibilità di cancellare o distruggere le registrazioni effettuate.

Standard di controllo specifici

Qui di seguito sono elencati gli standard di controllo specifici relativi alle singole attività sensibili individuate.

1) Gestione delle transazioni finanziarie.

- Norma. Lo standard richiede l'esistenza di una norma conforme alle applicabili disposizioni vigenti in materia e che, tra gli altri, preveda controlli volti a garantire che:
 - i pagamenti non siano, in nessun caso, effettuati su conti correnti cifrati;
 - il pagamento non sia effettuato su conti correnti di banche appartenenti od operanti in paesi elencati tra i così detti "paradisi fiscali", o in favore di società off shore;
 - eventuali eccezioni devono essere autorizzate dalla Direzione e comunicate all'Organismo di Vigilanza;
 - il pagamento corrisponda esattamente a quanto indicato nel contratto;
 - il pagamento relativo a beni o servizi acquistati dalla società Suolo e Salute non sia effettuato in favore di un soggetto diverso dalla controparte contrattuale, salvo cessione del relativo credito autorizzata formalmente.

Per quanto riguarda gli ulteriori standard di controllo associati all'attività sensibile in oggetto, si rimanda a quanto riportato per l'attività sensibile relativa alla gestione delle transazioni finanziarie all'interno della parte speciale A "Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione".